

XVI legislatura

Le nuove proposte dell'Unione europea per la tutela dei consumatori nel campo dei servizi finanziari

**COM (2012) 350 def.
COM (2012) 352 def.
COM (2012) 360 def.**

97/DN
9 ottobre 2012



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

Le nuove proposte dell'Unione europea per la tutela dei consumatori nel campo dei servizi finanziari

COM (2012) 350 def.

COM (2012) 352 def.

COM (2012) 360 def.

Dossier n. 97/DN

9 ottobre 2012

A cura di Laura Lo Prato

XVI Legislatura
Dossier

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	Pag.	i
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni - COM (2012) 350 def.	"	1
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento - COM (2012) 352 def.	"	35
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione) - COM (2012) 360 def.	"	69
Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Sintesi della valutazione di impatto che accompagna il documento "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni" - (SWD (2012) 186 def.)	"	165
Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento" - (SWD (2012) 188 def.)	"	173
Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa" - (SWD (2012) 192 def.)	"	181

NOTA ILLUSTRATIVA

Dopo la crisi finanziaria del 2008 è in atto, al livello europeo, un intenso sforzo finalizzato a regolamentare i mercati. Negli ultimi quattro anni si sono susseguite una serie di proposte di atti legislativi dell'Unione miranti ad accrescere l'efficienza, la resistenza e la trasparenza del sistema finanziario, garantendo al contempo una maggiore tutela ai consumatori¹.

Un ulteriore tassello di questo complesso mosaico viene fornito dal pacchetto legislativo in materia di servizi finanziari adottato il 3 luglio 2012 dalla Commissione europea e composto dai seguenti documenti:

1. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, COM(2012) 350;
2. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento, COM(2012) 352 def;
3. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione). COM(2012) 360 def

Lo scopo dichiarato dell'intervento è quello di adeguare i testi vigenti all'evoluzione dei mercati, nonché accrescere la fiducia dei consumatori dopo la crisi finanziaria² e l'acuta crisi di fiducia nel mercato che questa ha determinato in virtù della mancanza di trasparenza del sistema, della scarsa consapevolezza dei rischi, dell'inadeguata gestione dei conflitti di interesse e del mancato adeguamento della legislazione alla crescente complessità dei servizi finanziari.

Il fatto che i tre documenti siano strettamente collegati tra loro è testimoniato da rimandi reciproci contenuti nei rispettivi testi. Si veda, ad esempio, la definizione di "prodotto di investimento assicurativo" contenuta nell'art. 2, par. 4, del COM(2012) 360, che rimanda all'analogo definizione di cui al COM(2012) 352).

Si presta attenzione anche ad assicurare coerenza alla normativa nel suo complesso: infatti il COM(2012) 360) prevede l'introduzione di norme di comportamento e regole che disciplinano il conflitto di interesse ispirate alla direttiva MIFID.

¹ Tra le principali proposte si ricordano quella di revisione della direttiva MIFID ed il pacchetto sulla vigilanza prudenziale delle banche (cd. CRD IV).

² La Commissione europea riporta che da una recente indagine svolta in tutta l'Unione è emerso che il settore dei servizi finanziari è quello in cui i consumatori ripongono meno fiducia.

1) Base giuridica

La base giuridica proposta è solo parzialmente analoga per i tre documenti in titolo:

- 1) art. 53, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("*Al fine di agevolare l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste*") per i COM(2012) 350³ e COM(2012) 360. A questa si aggiunge, per il solo COM(2012) 360, anche l'art. 62 del TFUE, che estende l'applicabilità del sopra riportato art. 53 anche alla libera prestazione dei servizi;
- 2) l'art. 114 del TFUE ("*Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno*") per il COM(2012) 352.

2) Principio di sussidiarietà

L'identità di *ratio* sottostante i tre provvedimenti che compongono il pacchetto permette di formulare una valutazione univoca rispetto al rispetto del principio di sussidiarietà⁴, del quale si può affermare la conformità in termini di:

- 1) necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione: solo l'introduzione di norme unitarie al livello di Unione può rendere il più omogeneo possibile il livello di tutela dei consumatori nei 27 Stati membri. Per i COM(2012) 350 e COM(2012) 360, che emendano direttive già in vigore, vale altresì la considerazione per cui solo le istituzioni dell'Unione possono modificare un testo giuridico vigente;
- 2) valore aggiunto per l'Unione in virtù dell'auspicata restaurazione della fiducia nei mercati finanziari.

Dal punto di vista della proporzionalità, la proposta appare congrua alle finalità che intende perseguire.

³ Si rileva come, per il COM(2012) 350, la base giuridica non sia illustrata né nel testo né nella sintesi in italiano della valutazione di impatto ma solo nella versione inglese di quest'ultima (pag. 27, SWD(2012) 185).

⁴ Si segnala come la relazione introduttiva al COM(2012) 350 non contenga alcuna analisi del rispetto del principio di sussidiarietà, rinvenibile invece nella valutazione d'impatto.

3) Disposizioni comuni alle tre componenti del "pacchetto"

Al fine di creare un mercato al dettaglio forte e regolamentato, concentrato sugli interessi dei consumatori, la Commissione ha agito su due fronti principali:

- 1) estensione della normativa ad ambiti finora non regolamentati, al fine di ampliare la tutela degli investitori.

Così, il COM(2012) 350 specifica ulteriormente, e definisce in maniera più circostanziata, il ruolo di garanzia del depositario; il COM(2012) 352 mutua dall'esperienza degli OICVM la figura di un "key information document", estendendola a tutti i prodotti di investimento al dettaglio, perché le scelte degli investitori siano il più possibile consapevoli; il COM(2012) 360 impone stringenti obblighi di informazione e consulenza a tutti gli intermediari assicurativi;

- 2) un'impostazione comune relativa alle sanzioni amministrative, la cui importanza era stata già illustrata nella Comunicazione dell'8 dicembre 2010, dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori dei servizi finanziari" (COM(2010) 716).

Tutti i documenti che compongono il pacchetto stabiliscono che le sanzioni debbano essere "effettive (il solo COM(2012) 352 le definisce "efficaci"), proporzionate e dissuasive" (art. 99 novellato della direttiva 2009/65/CE, come modificato dal COM(2012) 350; art. 18 COM(2012) 352; art. 26, COM(2012) 360).

Nel lasciare agli Stati membri l'individuazione delle sanzioni, pure tutti e tre documenti ne elencano un contenuto minimo oltre che le circostanze di applicazione (art. 99-*bis*, novellato, della direttiva 2009/65/CE; art. 19, COM(2012) 352; art. 28, COM(2012) 360).

Delle sanzioni o misure imposte è prevista la pubblicazione, come anche del tipo e della natura della violazione e dell'identità delle persone responsabili. Quest'ultimo elemento può essere omesso, in omaggio al principio di proporzionalità, nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate o mettere gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari (art.99-*ter* direttiva 2009/65/CE come modificato dal COM(2012) 350, art. 22 COM(2012) 352 e art. 27 COM(2012) 360).

E', infine, stabilito che le informazioni aggregate concernenti le misure e sanzioni amministrative imposte siano trasmesse su base annua alle Autorità europee di vigilanza del settore finanziario competenti, le quali a loro volta le pubblicano in una relazione annuale (art. 99-*sexies* novellato della direttiva 2009-65/CE, quale modificato dall'art. 1, par. 14 del COM(2012) 350; art. 21 del COM(2012) 352; art. 31 del COM(2012) 360).

4) Deleghe

I documenti in titolo contengono numerose deleghe alla Commissione europea. Alcune di queste incaricano la Commissione di adottare in prima persona atti *ex art.* 290 del TFUE. In altri casi, invece, il suo intervento è solo indiretto: nella sostanza saranno le Autorità europee di vigilanza del settore finanziario a determinare il contenuto dei relativi atti, per i quali la Commissione sarà solo chiamata ad un'adozione formale.

a) Deleghe alla Commissione europea

Il contenuto delle singole deleghe sarà analizzato nei capitoli dedicati alle singole proposte legislative.

In termini generali, invece, si rileva che le deleghe conferite direttamente alla Commissione non appaiono omogenee relativamente alla durata in quanto:

- 1) il COM(2012) 350 (art. 112, par. 2, novellato, della direttiva 2009/65/CE) ed il COM(2012) 352 (art. 23) prevedono una delega quadriennale, tacitamente prorogata per periodi di identica durata salva l'ipotesi di revoca ad opera del Parlamento europeo o del Consiglio. Anche in questi casi, però, la normativa non è omogenea in quanto il solo COM(2012) 350 prevede la redazione, ad opera della Commissione, di *"una relazione sui poteri delegati entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni"*;
- 2) il COM(2012) 360, invece, ipotizza una delega a tempo indeterminato (art. 34).

b) Deleghe alle Autorità europee di vigilanza del settore finanziario

Nella relazione introduttiva degli atti COM(2012) 352 e COM(2012) 360⁵ la Commissione europea ricorda la dichiarazione da essa stessa messa agli atti in merito agli articoli 290 e 291 del TFUE al momento dell'adozione dei regolamenti istitutivi delle Autorità europee di vigilanza⁶. In quell'occasione la Commissione aveva fatto verbalizzare quanto segue: *"Per quanto riguarda la procedura per l'adozione di norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE"*.

⁵ Tale precisazione non appare nella relazione introduttiva al COM(2012) 350 nonostante sarebbe applicabile anche ad esso in virtù della proposta di delega all'AESFEM contenutavi.

⁶ Regolamenti (UE) nn. 1093/2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea; 1094/2010, che istituisce l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali; 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, infatti, la prassi costante prevedeva che la Commissione desse attuazione alla normativa finanziaria secondo la cosiddetta "struttura Lamfalussy": la Commissione medesima era protagonista dapprima nel proporre norme legislative primarie (da sottoporre per l'approvazione al Parlamento europeo ed al Consiglio) ed in seguito nel redigere ed adottare la normativa secondaria, sulla base di deleghe specifiche. In questa fase si avvaleva dell'ausilio di comitati di esperti nominati dagli Stati membri.

In sede di negoziazione del trattato di Lisbona l'auspicio della Commissione di continuare ad utilizzare tale schema - al di fuori della bipartizione in atti delegati ex art. 290 del TFUE ed atti di esecuzione ex art. 291 - era stato formalizzato nella dichiarazione n. 39 allegata al TFUE (*"La Conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione di progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante"*).

Invece, i regolamenti istitutivi delle Autorità europee di vigilanza hanno creato due nuove categorie di atti secondari, della cui redazione è stata investita non la Commissione, nonostante essa rimanga la destinataria formale della delega e quindi delle eventuali obiezioni o revoche ad opera del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. artt. 11-14 dei regolamenti istitutivi) ma le singole autorità. La Commissione dovrà fornire l'approvazione finale ma potendone modificare il contenuto solo previo coordinamento con il proponente, mantenendo un potere sostitutivo solo in caso di sua inazione. Gli atti in questione sono:

- 1) norme tecniche di regolamentazione: atti delegati, adottati ex art. 290 del TFUE *"al fine di garantire un'armonizzazione coerente nei settori"* di competenza (artt. 10, par. 1, dei regolamenti istitutivi). Hanno *"carattere tecnico, non implicano decisioni strategiche o scelte politiche e il loro contenuto è limitato dagli atti legislativi su cui si basano"* (artt. 10, par. 1, c. 2);
- 2) norme tecniche di attuazione, atti di esecuzione ex art. 291 del TFUE, aventi carattere tecnico, il cui scopo è *"determinare le condizioni di applicazione"* degli atti legislativi di riferimento. A loro volta non implicano decisioni strategiche e scelte politiche.

Alla luce di quanto sopra esposto, le proposte, elaborate dalla Commissione negli atti in oggetto di ricorrere a norme tecniche di regolamentazione o a norme tecniche di attuazione, devono essere interpretate alla luce dei sopra citati *"seri dubbi sul fatto che le restrizioni al (...) ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE"*.

5) Valutazione d'impatto

Tutte le proposte di atto legislativo sono accompagnate da documenti che ne analizzano la valutazione d'impatto e segnatamente:

- 1) per il COM(2012) 350 i documenti SWD(2012) 185, in lingua inglese, e SWD(2012) 186, sintesi in italiano del precedente;
- 2) per il COM(2012) 352 i documenti SWD(2012) 187, in lingua inglese, e SWD(2012) 188, sintesi in italiano del precedente;
- 3) per il COM(2012) 360 i documenti SWD(2012) 191, in lingua inglese, e SWD(2012) 192, sintesi in italiano del precedente.

I) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012) 350)

Il testo in esame emenda la direttiva 2009/65/CE, che, dopo avere costituito la base per un mercato integrato tale da agevolare l'offerta transfrontaliera di fondi di investimento collettivo, ha manifestato alcune lacune e mancanze a seguito della recente crisi finanziaria.

Da un punto di vista generale, si è constatata l'evoluzione del contesto in cui operano gli OICVM a fronte di una disciplina che è rimasta, invece, statica. In particolare, poi, si è sofferta la mancanza di norme unitarie relative alle funzioni del "depositario" dei fondi OICVM⁷ e l'inadeguatezza delle norme relative ai conflitti di interesse.

Le modifiche proposte sono intese a garantire sempre maggiore integrazione al mercato e sicurezza per gli investitori.

1) Consultazioni

Una consultazione pubblica si è tenuta tra il 14 dicembre 2010 ed il 31 gennaio 2011. Un sunto dei risultati è disponibile sul sito della Commissione europea, in lingua inglese. Tra i 60 contributi pervenuti si segnala quello di Assogestioni.

2) Sintesi della disciplina di dettaglio

In estrema sintesi, le modifiche proposte sono relative a:

1) una definizione precisa:

- della natura giuridica del depositario⁸ (art. 23, par. 2 della direttiva 2009/65/CE, quale modificata dall'art. 1, par. 4 del testo in esame) e delle modalità della sua nomina (art. 22 novellato, parr. 1 e 2). Per l'eventuale, successiva sostituzione, invece, l'art. 26 rimanda alla legge o al regolamento del fondo comune/atto costitutivo della società di investimento, che dovranno anche garantire la tutela dei detentori di quote;

⁷ Il "depositario" è definito dalla direttiva 2009/65/CE come un ente che, tra gli altri compiti, accerta il rispetto della normativa nazionale applicabile nella gestione del fondo (art 22, par. 2) ed è responsabile, secondo il diritto nazionale, nei confronti della società di gestione del fondo e dei detentori di quote (art. 24). Il rinvio al diritto nazionale a fronte del grado divergente di tutela nei Paesi membri, si è rivelato particolarmente problematico a seguito del fallimento della Lehman Brothers International Europe nel 2008 e del caso di frode ad opera dell'imprenditore statunitense Madoff.

⁸ Si sottolinea che il par. 1 dell'art. 22 precisa che possa essere nominato "un unico depositario".

- dei suoi compiti (art. 22 novellato, parr. 3 e 4), con particolare riferimento alla custodia che il depositario esercita sulle attività del fondo (parr. 5 e 6). Si segnala il divieto esplicito, contenuto nel par. 7 del nuovo art. 22, di delega a terzi delle funzioni, eccezion fatta per i casi previsti dalla stessa normativa;
 - della responsabilità nei confronti dell'OICVM e dei detentori di quote per la perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia (art. 24 quale novellato dall'art. 1, par. 5 del documento in titolo);
 - dei requisiti professionali della società di gestione e del depositario, che devono agire *"in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM"* (art. 25, par. 2, c. 1 novellato), mai con modalità *"che possano creare conflitti di interesse tra l'OIVCM, gli investitori dell'OIVCM, la società di gestione e lo stesso depositario"* (art. 25, par. 2, c. 2);
- 2) norme chiare sulle politiche e prassi retributive dei fondi OICVM⁹, *"che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incorragino un'assunzione dei rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono"* (nuovo art. 14-bis della direttiva 2009/65/CE, introdotto dall'art. 1, par. 1, dell'atto in esame). I principi a cui attenersi per l'elaborazione e l'applicazione delle politiche retributive sono elencati nell'art. 14-ter.

3) Atti delegati

a) Atti delegati alla Commissione europea

Le deleghe alla Commissione europea conferite sulla base dell'art. 112 della direttiva 2009/65/CE hanno durata quadriennale e sono rinnovate automaticamente per periodi di identica durata, previa presentazione di una relazione sui poteri delegati ad opera della Commissione. La nuova fattispecie di delega introdotta dall'art. 26-ter della direttiva 2009/65/CE è relativa alla specificazione:

- 1) degli elementi da includere nel contratto scritto di nomina del depositario;
- 2) delle condizioni per svolgere le funzioni di depositario.

b) Atti delegati all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Si propone di autorizzare l'AESFEM (Autorità europea per gli strumenti finanziari ed i mercati) ad adottare i seguenti documenti:

- 1) progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni aggregate relative a tutte le misure o sanzioni

⁹ L'art. 14-bis, par. 2, specifica che *"le politiche e prassi retributive comprendono le retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali"*.

amministrative imposte dagli Stati membri, e che gli Stati medesimi sono tenuti a comunicare all'AESFEM su base annua (art. 99-*sexies*, par. 3, della direttiva 2009/65/CE);

2) orientamenti¹⁰ indirizzati alle autorità competenti in materia di:

- politiche e prassi retributive degli OICVM, tenendo conto della [raccomandazione 2009/384/CE](#)¹¹ della Commissione europea, delle dimensioni della società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della complessità e della portata delle loro attività. E' prevista la collaborazione dell'Agenzia bancaria europea (ABE) per assicurare l'uniformità rispetto agli altri settori dei servizi finanziari (art. 14-*bis*, par. 4);
- tipi di misure e sanzioni amministrative e livello delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 99-*quater*, par. 2).

¹⁰ Gli orientamenti sono documenti non vincolanti, disciplinati dall'art. 16 del regolamento istitutivo dell'AESFEM, finalizzati a istituire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci ed a assicurare l'applicazione comune, uniforme e coerente del diritto dell'Unione. Analoghe sono le caratteristiche degli orientamenti adottabili dalle altre Autorità ai sensi dei rispettivi regolamenti istitutivi.

¹¹ Raccomandazione della Commissione del 30 aprile 2009 sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari.

II) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (COM(2012) 352 def)

La Commissione europea si propone, con il documento in oggetto, di migliorare la qualità delle informazioni fornite ai consumatori al momento dell'analisi degli investimenti. Il fine dichiarato è evitare che gli investitori al dettaglio, spesso non adeguatamente preparati per proteggere i propri interessi, possano trovarsi di fronte ad informazioni fuorvianti o eccessivamente complesse, con la conseguenza di acquistare prodotti inadatti alle proprie effettive esigenze.

Lo strumento mediante il quale si auspica di raggiungere tale risultato è il "documento che contiene le informazioni chiave" (KID, *key information document*), che presenta al potenziale investitore informazioni brevi, comparabili e standardizzate.

1) Consultazioni

Una consultazione pubblica si è tenuta tra il 26 novembre 2010 ed il 31 gennaio 2011. Tra i 140 contributi pervenuti si segnalano quelli dell'ISVAP, dell'ABI e dell'ANIA.

2) Sintesi della disciplina di dettaglio

L'art. 5 stabilisce l'obbligo, per l'ideatore dei prodotti di investimento, di redigere "*un documento contenente le informazioni chiave (...) per ciascun prodotto d'investimento da esso prodotto*" nonché di pubblicare "*tale documento su un sito Internet di sua scelta prima che il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio*"¹².

L'art. 6 definisce il KID come un documento a sé stante, ben separato dalla documentazione commerciale, "*accurato, corretto, chiaro e non fuorviante*". Ne vengono disciplinati altresì la formulazione (art. 6, par. 3), la grafica (art. 6, par. 4-5), la lingua (art. 7), il contenuto dettagliato (art. 8), la coerenza con le eventuali comunicazioni commerciali divulgate (art. 9), il riesame periodico (art. 10), il supporto (art. 13, par. 2 e segg).

La consegna - obbligatoria e gratuita (art. 13, par. 1) - del documento contenente le informazioni chiave ad opera del venditore del prodotto di investimento deve avvenire "*in tempo utile prima della conclusione di operazioni*

¹² Si veda l'art. 4 per le definizioni di "ideatore di prodotti di investimento", "prodotto di investimento" ed "investitori al dettaglio". L'obbligo di presentare agli investitori un "*key investor information document*" (KIID) è già in vigore nell'Unione europea per gli organismi di investimento collettivo in valori immobiliari. Per questo motivo l'art. 24 esenta per un periodo di cinque anni gli OICVM dagli obblighi derivanti dal COM(2012) 352. Tale esenzione sarà oggetto di revisione ad opera della Commissione europea quattro anni dopo l'entrata in vigore del COM(2012) 352 (art. 25).

relative al prodotto di investimento" (art. 12, par. 1), fatte salve le deroghe di cui all'art. 12, par. 2.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 11, l'investitore al dettaglio può esigere la compensazione delle perdite subite qualora il KID sulla base del quale ha assunto le proprie decisioni non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8. L'onere della prova, in questo caso, grava sull'ideatore del prodotto di investimento (art. 11, par. 2). A quest'ultimo spetta anche l'onere di stabilire "*procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta*" (art. 14). Gli artt. 15 e 16 disciplinano il possibile ricorso a procedure per la risoluzione alternativa di controversie.

3) Atti delegati

a) Atti delegati alla Commissione europea

L'art. 23 del testo in esame conferisce alla Commissione europea una delega quadriennale, tacitamente prorogata per periodi di identica durata salvo obiezioni o revoca del Parlamento europeo o del Consiglio. Non è prevista alcuna previa relazione della Commissione europea¹³.

Le deleghe sono relative alla specificazione dei seguenti elementi del KID:

- 1) i dettagli della presentazione di alcuni elementi di informazione e del relativo contenuto, del formato e simbolo comune e del contenuto (art. 8, par. 5);
- 2) le disposizioni dettagliate concernenti il riesame delle informazioni che vi figurano, nonché la revisione del documento nel suo complesso per quanto riguarda le condizioni e circostanze elencate nell'art. 10, par. 2;
- 3) il metodo ed il termine per adempiere all'obbligo di (art. 12, par. 4):
 - fornire il documento contenente le informazioni chiave;
 - adempiere l'obbligo di fornirlo in tempo utile.

b) Atti delegati alle Autorità europee del settore finanziario

Il testo in esame prevede deleghe all'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Ognuna sarà, per i rispettivi settori di competenza, competente per l'adozione di progetti di norme (tecniche) di regolamentazione (art. 8, par. 6) che, tenendo conto dei diversi tipi di investimento, determinino:

¹³ L'art. 25 stabilisce, invece, un più generico obbligo *una tantum* della Commissione europea a riesaminare il regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. La relativa relazione al Parlamento ed al Consiglio potrà essere accompagnata da una proposta legislativa.

- 1) la metodologia su cui si basa la presentazione, nel KID, del rischio e del rendimento di un prodotto di investimento;
- 2) il calcolo dei costi, diretti ed indiretti, a carico dell'investitore.

III) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (rifusione. COM(2012) 360 def).

L'intervento normativo proposto è finalizzato a migliorare la tutela dei consumatori mediante l'introduzione di norme comuni che garantiscano una consulenza adeguata, incrementino la trasparenza, istituiscano pari condizioni per le vendite di prodotti assicurativi e facilitino per gli intermediari l'esercizio delle attività transfrontaliere, favorendo in tal modo l'emersione di un vero mercato interno dei servizi assicurativi. La Commissione europea ne argomenta la necessità anche sulla base dei risultati di un sondaggio, sulla base del quale oltre il 70 per cento dei prodotti assicurativi sarebbero venduti senza un'adeguata consulenza, che metta in luce i rischi associati alla sottoscrizione.

Dal punto di vista tecnico il documento costituisce una "rifusione" ovvero - secondo il Glossario predisposto dalla Commissione europea - "l'adozione, in occasione di nuove modifiche apportate ad un atto di base, di un atto giuridico nuovo che, integrando queste modifiche, abroga l'atto di base". L'atto modificato - e contestualmente abrogato dall'art. 37 del COM(2012) 360 - è la direttiva 2002/92/CE¹⁴.

1) Consultazioni

Una consultazione pubblica ha avuto luogo tra il 26 novembre 2010 ed il 28 febbraio 2011. Un sunto dei risultati è disponibile sul sito della Commissione europea, in lingua inglese. Tra i 125 contributi pervenuti si segnala quello dell'ISVAP.

2) Sintesi della disciplina di dettaglio

Segue una sintesi delle principali proposte di modifica della direttiva 2002/92/CE:

- 1) l'estensione del campo di applicazione per ricomprendervi *"tutte le vendite di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto che siano effettuate da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione"* (considerando n. 5, art. 1);
- 2) modifiche alla procedura di registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine (art. 3, parr 1-2), comunque subordinata all'accertamento dei requisiti professionali dei candidati (art. 3, parr. 5-8);
- 3) la previsione di una procedura di registrazione semplificata per coloro che esercitano l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio (art. 4). Rientrano

¹⁴ Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

- in questa categoria, ad esempio, le agenzie di viaggio, gli autonoleggi che vendono prodotti assicurativi e i periti liquidatori e gestori di sinistri;
- 4) la riformulazione delle condizioni per l'esercizio della libertà di stabilimento (capo IV: artt. 5-7), specificando tra l'altro l'*iter* di notifica alle autorità competenti e la ripartizione delle competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante;
 - 5) la definizione dei requisiti professionali e organizzativi richiesti agli operatori (art. 8) e la necessaria pubblicazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell'interesse generale applicabili allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio (art. 9);
 - 6) l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire che tutte le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi partecipino a procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (le cui decisioni non siano vincolanti), accessibili anche per via elettronica a costi moderati. L'accesso alla procedura comporta la sospensione sia del termine per ricorrere al giudice che della prescrizione (art. 13);
 - 7) la formulazione di obblighi di informazione e norme di comportamento (capo VI, artt. 15-21), tali da garantire ai clienti:
 - informazioni sin dalla fase pre-contrattuale (art. 16) "*imparziali, chiare e non fuorvianti*" (art. 15), gratuite (art. 20, par. 1, let. c), su formato tendenzialmente cartaceo (art. 20, par. 2 e segg), che consentano di "*prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente*" (art. 18, par. 4);
 - una trasparenza che non lasci spazio ad eventuali conflitti di interesse (art. 17);
 - 8) una specifica disciplina per la vendita abbinata¹⁵, che consente le pratiche di vendita aggregata¹⁶ ma non quelle di vendita vincolata¹⁷ (art. 21);
 - 9) l'introduzione di specifici requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi (capo VII: artt. 22-25) che regolano i conflitti di interesse (art. 23), l'informazione del cliente (art. 24) e le comunicazioni (art. 25);

¹⁵ La pratica di vendita abbinata è definita dall'art. 2, par. 15, come "*l'offerta di un servizio o prodotto assicurativo insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di un altro accordo o pacchetto*".

¹⁶ La pratica di vendita aggregata è definita dall'art. 2, par. 20, come "*l'offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o prodotto assicurativo viene messo a disposizione del consumatore separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni rispetto all'offerta aggregata ai servizi secondari*".

¹⁷ La pratica di vendita vincolata è definita dall'art. 2, par. 19, come "*l'offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o prodotto assicurativo non viene messo a disposizione del consumatore separatamente*".

- 10) l'applicabilità delle sanzioni e misure amministrative (Capo VIII, artt. 26-31) anche nei confronti dei membri dell'organo di gestione delle imprese di assicurazione o riassicurazione o di tutte le altre persone, fisiche o giuridiche, che, ai sensi della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione (art. 26);
- 11) il riesame e la valutazione del testo in esame ad opera della Commissione europea cinque anni dopo la sua entrata in vigore, come specificato nell'art. 35.

3) Atti delegati

a) Atti delegati alla Commissione europea

L'art. 34 del testo in esame contiene una delega a tempo indeterminato alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati relativa a:

- 1) la specificazione nel dettaglio dei requisiti professionali (art. 8, par. 8);
- 2) la determinazione delle modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, la determinazione della base di calcolo dei compensi dell'intermediario e le misure ai fini della comunicazione dei compensi medesimi al cliente (art. 17, par. 5);
- 3) misure intese a:
 - precisare le misure e disposizioni organizzative e amministrative tali da rilevare, prevenire, gestire e divulgare conflitti di interesse, nonché opportuni criteri per determinare conflitti di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti, attuali o potenziali (art. 23, par. 3);
 - assicurare il rispetto dei principi posti in materia di informazione e comunicazione al cliente (artt. 24, par. 6 e 25, par. 5).

b) Atti delegati all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

Il documento in oggetto propone di autorizzare l'AESFEM (Autorità europea per gli strumenti finanziari ed i mercati) all'adozione dei seguenti documenti:

- 1) progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguino ogni cinque anni, in funzione della variazione percentuale dell'indice europeo dei prezzi al consumo quale pubblicato da Eurostat, l'importo di base in euro degli importi dell'assicurazione per la responsabilità professionale che gli intermediari hanno l'obbligo di contrarre e della loro capacità finanziaria obbligatoria (art. 8, par. 7, cc. 2-4);
- 2) progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure ed ai moduli per l'invio delle informazioni aggregate annuali relative alle misure o sanzioni amministrative adottate o comminate dagli Stati membri (art. 31, par. 3);

3) orientamenti:

- per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata (art. 21, par. 3);
- alle autorità competenti, sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 29, par. 2);

Il ruolo assegnato all'AEAP dalla proposta di direttiva in oggetto è, in realtà, ampio e complesso, essendo l'Autorità altresì indicata come referente in ordine a:

- 1) l'istituzione, pubblicazione ed aggiornamento, sul proprio sito Internet, di un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che intendano svolgere attività transfrontaliere (art. 3, par. 4);
- 2) la ricezione di informative da parte degli Stati membri riguardo:
 - l'eventuale accordo perché l'autorità competente dello Stato membro ospitante svolga le funzioni di autorità competente per un intermediario assicurativo in regime di libera prestazione dei servizi (art. 7, par. 1);
 - eventuali disposizioni nazionali più rigorose in materia di informazione, adottate dagli Stati membri (art. 19, par. 2);
 - le misure o sanzioni amministrative rese pubbliche dalle autorità competenti nazionali (art. 31, par. 2);
- 3) la risoluzione delle controversie tra autorità nazionali competenti in situazioni transfrontaliere¹⁸ nei casi di cui agli artt. 7, par. 3, let. *b*) e 7, par. 4, c. 2, let. *b*);
- 4) la predisposizione di un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale applicabili allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri. Il contenuto di tale documento informativo, aggiornato periodicamente da ogni autorità competente, sarà reso pubblico sul sito dell'AEAP (art. 9, par. 3);
- 5) l'elaborazione di relazioni relative a:
 - le norme di interesse generale applicabili allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa elaborate dalle autorità competenti degli Stati membri, entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva (art. 9, par. 5);
 - l'applicazione del documento in esame, entro quattro anni dalla sua entrata in vigore, ed in seguito almeno ogni due anni, con una valutazione del suo impatto (art. 35, parr. 3, 6 e 7);

¹⁸ Il relativo potere è conferito all'AEAP dall'art. 19 del regolamento istitutivo, n. 1094/2010.

- una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva (art. 35, par. 4);
- i poteri e le risorse delle autorità nazionali competenti, entro quattro anni dalla sua entrata in vigore (art. 35, par. 5).



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2012
COM(2012) 350 final

2012/0168 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2012) 185 final}

{SWD(2012) 186 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Disposizioni generali

Dall'adozione della direttiva OICVM nel 1985 le disposizioni della direttiva relative ai depositari sono rimaste immutate: consistono in una serie di principi generali che definiscono le funzioni del depositario. La regola principale relativa agli OICVM è che tutte le attività di un OICVM devono essere affidate ad un depositario. Il depositario è responsabile, ai sensi del diritto nazionale, delle perdite subite in conseguenza del mancato esercizio delle sue funzioni. La direttiva OICVM, oltre a utilizzare un principio basato sulla negligenza, rinvia al diritto nazionale per quanto riguarda la descrizione dettagliata delle funzioni. Tale rinvio lascia un ampio margine per interpretazioni divergenti quanto alla portata delle funzioni del depositario e della sua responsabilità in caso di negligenza. Di conseguenza, nell'Unione europea sono andati sviluppandosi approcci diversi, il che pone gli investitori in OICVM di fronte a livelli disomogenei di tutela nei vari paesi.

Le potenziali conseguenze delle divergenze nazionali in materia di responsabilità si sono manifestate a seguito del fallimento di Lehman Brothers¹ e del caso di frode a opera di Madoff. In particolare, in alcuni Stati membri dell'UE le conseguenze del caso Madoff sono state particolarmente gravi. In un caso, un determinato fondo che agiva come fondo *feeder* di Madoff ha perduto circa 1,4 miliardi di euro. Le dimensioni della frode ad opera di Madoff sono passate sostanzialmente inosservate per un lungo periodo di tempo perché il depositario aveva delegato la custodia delle attività alla società statunitense di intermediazione "Bernard Madoff Investment Securities", società gestita da Bernard Madoff. Allo stesso tempo, Bernard Madoff era anche il direttore e l'intermediario responsabile dell'acquisto di strumenti finanziari per conto del fondo. Il caso Madoff ha sollevato varie questioni importanti in relazione ai fondi OICVM. In primo luogo, la questione delle condizioni precise alle quali il depositario che agisce per conto di un fondo OICVM può delegare la custodia delle attività ad un subcustode. La vigente direttiva OICVM non disciplina le condizioni precise alle quali la custodia può essere delegata.

Il caso Madoff solleva anche la questione del conflitto di interesse. Più in particolare, in che misura il gestore di un fondo di investimento possa appartenere allo stesso gruppo societario del subcustode a cui è stata delegata la custodia. È realistico aspettarsi che il gestore di un fondo si comporterà sempre in modo da tutelare gli interessi degli investitori del fondo quando egli è anche il subcustode delle attività in cui essi investono? Per quanto riguarda i conflitti di interesse che possono sorgere in relazione all'indipendenza del depositario, la direttiva OICVM si limita a stabilire il principio generale che una società non può gestire un fondo OICVM ed essere al tempo stesso il depositario. La direttiva OICVM non fissa alcuna norma in materia di conflitti di interesse che potrebbero insorgere nel caso in cui la funzione di gestione e la funzione di depositario vengono delegate al medesimo terzo.

¹ La crisi finanziaria ha causato tra l'altro il fallimento di Lehman Brothers International Europe, la controllata di Lehman nel Regno Unito, fallita nel 2008. A questa società erano state affidate, in qualità di subcustode, attività di alcuni organismi di investimento collettivo (benché non si trattasse di fondi OICVM, il modello regolamentare in materia di depositario era simile a quello degli OICVM).

Infine, il caso Madoff ha anche fatto emergere alcune incertezze generali del quadro normativo relativo agli OICVM, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del custode principale in caso di delega della custodia ad un subcustode. Data l'assenza nella direttiva OICVM di norme rigide, la questione della responsabilità in caso di delega è disciplinata in modo diverso nei singoli Stati membri.

Il caso Madoff ha portato alla luce uno sviluppo fondamentale nel settore degli OICVM: mentre nella direttiva OICVM le disposizioni sui depositari sono rimaste immutate, il contesto in cui gli OICVM effettuano i loro investimenti è andato evolvendo. Gli OICVM sono ora in grado di investire in un'ampia gamma di attività finanziarie, che possono essere più complesse e possono essere emesse e tenute in custodia al di fuori dell'UE (ad esempio, nei mercati emergenti). I portafogli dei fondi sono sempre più diversificati e internazionali.

Di conseguenza, sempre più frequenti sono diventati gli accordi di subcustodia delle attività, in modo da rispondere alle strategie di investimento del fondo. Il caso Madoff ha dimostrato che i rischi connessi con il ricorso alla delega a reti di subcustodia non sono sempre trascurabili. La perdita di attività a livello del subcustode può, tra l'altro, verificarsi a causa di frode commessa dal subcustode, di negligenza o di fallimento del subcustode. Ai sensi del vigente quadro normativo sugli OICVM, non è chiaro quali siano le funzioni del depositario per quanto riguarda la scelta e il controllo del subcustode. Di conseguenza, vi è incertezza giuridica sul grado di responsabilità del depositario per le perdite a livello del subcustode.

Si ricorda che il 12 luglio 2010 la Commissione ha proposto l'estensione agli investitori in OICVM dei sistemi di indennizzo degli investitori. Le modifiche della direttiva 97/9/CE mirano a disciplinare situazioni in cui il depositario pur essendo responsabile della perdita delle attività dell'OICVM non sia in grado di adempiere alle sue obbligazioni. Si tratta di un ulteriore strumento per accrescere la tutela degli investitori in OICVM. Tuttavia, in questa fase la proposta non è stata accettata dal Consiglio e sono in corso ulteriori negoziati.

Inoltre, la crisi finanziaria ha anche messo in luce il fatto che i regimi relativi alla retribuzione e agli incentivi comunemente applicati negli istituti finanziari hanno a loro volta amplificato l'impatto e la portata della crisi. Le politiche di retribuzione hanno favorito le decisioni a breve termine e creato incentivi all'assunzione di rischi eccessivi.

Infine, l'analisi dei regimi sanzionatori nazionali svolta dalla Commissione, insieme con i comitati delle autorità di vigilanza (trasformati ora in autorità di vigilanza europee), ha evidenziato una serie di divergenze e di debolezze che possono avere un impatto negativo sulla corretta applicazione della normativa UE, sull'efficacia della vigilanza finanziaria e in definitiva sulla concorrenza, la stabilità e l'integrità dei mercati finanziari e sulla tutela dei consumatori. Pertanto, nella comunicazione del 9 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"² la Commissione ha proposto di fissare norme minime comuni a livello dell'UE su taluni aspetti fondamentali, al fine di promuovere la convergenza e il potenziamento dei regimi sanzionatori nazionali. La Commissione ha incluso tali norme comuni, adeguate alle caratteristiche specifiche dei settori interessati, in tutte le recenti proposte di revisione della normativa settoriale dell'UE in materia (direttiva sui requisiti patrimoniali IV [CRD], direttiva sul mercato degli strumenti finanziari [MiFID], direttiva sugli abusi di mercato, direttiva sulla trasparenza). L'estensione al quadro normativo sugli OICVM rappresenta una naturale evoluzione di questo processo.

² COM(2010) 716 definitivo.

La presente proposta fa parte di un più ampio pacchetto legislativo mirante a ridare fiducia ai consumatori nei mercati finanziari. Il pacchetto si compone di altre due parti. La prima è costituita da un'ampia revisione della direttiva 2002/92/CE sulla mediazione assicurativa, intesa ad assicurare che i consumatori possano beneficiare di un elevato livello di tutela quando acquistano prodotti assicurativi. La parte finale del pacchetto mira a migliorare la trasparenza del mercato degli investimenti per gli investitori al dettaglio (si tratta di una proposta di regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento).

1.2. Esito della consultazione delle parti interessate e della valutazione d'impatto

1.2.1. Consultazione delle parti interessate

Il 3 luglio 2009 la Commissione ha lanciato una consultazione sui depositari degli OICVM. A ciò ha fatto seguito un documento di *feed-back* nel novembre dello stesso anno³. I risultati della consultazione, integrati dalle informazioni tecniche dell'AESFEM, sono stati presi in debita considerazione nella relazione sulla valutazione di impatto.

Il 9 dicembre 2010 i servizi della Commissione hanno avviato una seconda consultazione pubblica sulla funzione di depositario di OICVM e sulla retribuzione dei gestori, che si è conclusa il 31 gennaio 2011. In totale sono pervenuti 58 contributi, la maggior parte dei quali ha espresso un ampio sostegno all'iniziativa di riesame, in particolare per quanto riguarda il chiarimento delle funzioni di depositario e la semplificazione del contesto normativo in esito al proposto allineamento con la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GFIA)⁴. Quanti hanno risposto tuttavia hanno espresso una posizione più critica sulla questione della responsabilità del depositario⁵. I documenti di *feedback* relativi a entrambe le consultazioni sono disponibili nell'allegato 2 della valutazione di impatto.

Per quanto riguarda la questione delle sanzioni amministrative, la presente relazione integra le risposte ad un apposito questionario preparato dai servizi della Commissione e inviato al comitato europeo dei valori mobiliari e all'AESFEM. Una sintesi delle risposte degli Stati membri al questionario figura nell'allegato 7 della valutazione di impatto.

1.2.2. Valutazione di impatto

La valutazione di impatto si è concentrata su cinque aspetti: l'ammissibilità a fungere da depositario, i criteri di delega della custodia, la responsabilità in caso di perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia, la retribuzione dei gestori degli OICVM e le sanzioni in caso di violazione della normativa in materia di OICVM.

Ammissibilità a fungere da depositario

Il vigente quadro normativo sugli OICVM non indica con chiarezza i soggetti che possono fungere da depositario di OICVM. L'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva sugli OICVM,

³ Disponibile all'indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/ucits/feedback_statement_en.pdf.

⁴ Categorie di quanti hanno risposto: imprese e associazioni di categoria (46), autorità pubbliche degli Stati membri (11) e organizzazioni dei consumatori (1).

⁵ Le due consultazioni pubbliche sono disponibili rispettivamente all'indirizzo internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/ucits/consultation_paper_en.pdf; e http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/ucits/consultation_paper_en.pdf

accorda agli Stati membri una notevole discrezionalità nel decidere quali soggetti ritengono ammissibili a fungere da depositario di OICVM, purché detti soggetti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, (ossia, siano assoggettati a regolamentazione prudenziale e a vigilanza su base continuativa).

Ciò ha dato luogo ad approcci divergenti nei vari Stati membri: dei 17 Stati membri che prescrivono che i depositari siano enti creditizi, 12 impongono requisiti patrimoniali specifici unicamente per svolgere l'attività di custodia o altre funzioni connesse di depositario di OICVM. Degli Stati membri che autorizzano soggetti diversi dagli enti creditizi a fungere da depositario di OICVM, solo 3 impongono ai depositari requisiti patrimoniali supplementari.

Le divergenze nazionali per quanto riguarda i soggetti che possono fungere da depositari di OICVM potrebbero essere all'origine di una notevole incertezza del diritto e potrebbero determinare livelli diversi di tutela degli investitori. Inoltre, se si consente a soggetti diversi dagli enti creditizi o dalle imprese di investimento di fungere da depositari senza applicare requisiti patrimoniali minimi si corrono notevoli rischi in relazione alle risorse di cui tali soggetti dispongono.

Tre sono le opzioni emerse in tema di armonizzazione del novero dei soggetti che si presume forniscano garanzie sufficienti in termini di regolamentazione prudenziale e di requisiti patrimoniali per svolgere le funzioni di depositario. La valutazione di impatto conclude che sia gli enti creditizi che le imprese di investimento regolamentate forniscano garanzie sufficienti in termini di regolamentazione prudenziale, di requisiti patrimoniali e di vigilanza efficace per fungere da depositari degli OICVM. Si ritiene che altri (ad esempio, studi legali, notai) non forniscano tali garanzie e dovrebbero, se volessero fungere da depositario di OICVM, trasformarsi in imprese di investimento regolamentate. Dato che già ora la maggior parte dei depositari di OICVM sono enti creditizi o imprese di investimento regolamentate, l'impatto dell'opzione prescelta riguarderebbe solo una piccola minoranza di fornitori di servizi non soggetti a autorizzazione. Ovviamente notai e studi legali verrebbero autorizzati a continuare a operare nel loro settore tradizionale come depositari di fondi non OICVM, al pari dei piccoli fondi di *venture capital* e di *private equity* che raramente investono in titoli quotati.

Delega della custodia

Le modifiche alla direttiva OICVM introdotte nel 2001 hanno ampliato con nuove categorie di attività il novero delle attività ammissibili degli OICVM⁶. Di conseguenza, i gestori di OICVM investono ora in un numero di paesi di gran lunga superiore e in strumenti più complessi rispetto al 1985. Date le maggiori opportunità di investimento in diversi paesi terzi, aumenta la necessità di nominare subcustodi in questi paesi.

Nonostante l'ampliamento del novero di strumenti di investimento ammissibili, la direttiva OICVM non definisce le condizioni applicabili ai casi in cui il depositario delega la custodia ad un subcustode. La mancanza di chiarezza riguarda sia le condizioni alle quali si può procedere alla delega (ad es. ragione obiettiva della delega, livello di competenza nella scelta del subcustode, intensità della sorveglianza continuativa del subcustode) che le condizioni alle

⁶ Compresi strumenti del mercato monetario, fondi *index-based*, compresi gli *Exchange Traded Fund* (ETF), i fondi di fondi, gli strumenti derivati (opzioni, swaps, future/forward) e altri strumenti derivati OTC. Cfr. la direttiva 2007/16/CE, disponibile all'indirizzo:
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:079:0011:0019:IT:PDF>.

quali, in via eccezionale, la custodia può essere delegata a custodi di paesi terzi che non soddisfano le norme prudenziali e di vigilanza.

La valutazione di impatto conclude che la delega della custodia dovrebbe essere disciplinata da norme in materia di diligenza nella selezione e nella nomina del subcustode e sulla sorveglianza costante delle attività del subcustode. Per i rari casi in cui la strategia di investimento dell'OICVM comporta investimenti in strumenti finanziari emessi in paesi che impongono la custodia locale e in cui non operano custodi che soddisfano i summenzionati requisiti in materia di delega e le norme prudenziali, la delega dovrebbe in ogni caso essere consentita, purché siano soddisfatti rigidi criteri.

Responsabilità

Ai sensi dell'articolo 24 della direttiva OICVM, la responsabilità della perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia sorge unicamente in caso di "colposo inadempimento" o di "errato adempimento" degli obblighi. Questi termini giuridici hanno dato luogo a interpretazioni divergenti nei vari Stati membri e quindi a differenze nella tutela degli investitori. Alcuni Stati membri applicano il regime della "responsabilità oggettiva", in cui il depositario ha l'obbligo di restituire immediatamente all'OICVM l'attività persa, mentre altri Stati membri ritengono che la perdita di attività non comporti sempre un inadempimento colposo da parte del depositario, che ne impegni la responsabilità. Di conseguenza, la norma sulla responsabilità non è la stessa in tutti gli Stati membri.

Il problema della responsabilità è tanto più pertinente in caso di delega della custodia. Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, la responsabilità del depositario *"non è intaccata dall'aver affidato a un terzo la totalità o una parte dei valori che ha in custodia."* La direttiva OICVM non contiene ulteriori disposizioni sulla responsabilità della perdita di uno strumento finanziario in caso di delega a terzi della custodia. Tale aspetto è disciplinato dal principio generale di cui all'articolo 22, paragrafo 2, che lascia un ampio margine di interpretazione agli Stati membri. Alcuni Stati membri, ad esempio, impongono solo un obbligo di sorveglianza del subcustode, il che significa che il depositario non è considerato responsabile in caso di perdita se dimostra di aver svolto correttamente il suo compito di sorveglianza (principio basato sulla negligenza). Altri Stati membri invece impongono l'obbligo di restituzione delle attività indipendentemente dalla violazione dell'obbligo di sorveglianza. Il caso Madoff ha dimostrato la differenza fondamentale fra le norme basate sulla responsabilità oggettiva e quelle basate sulla negligenza.

La valutazione di impatto conclude che la norma basata sulla "responsabilità oggettiva", che obbliga i depositari a restituire gli strumenti tenuti in custodia che sono andati persi a prescindere dalla colpa o dalla negligenza, consente sia di garantire un livello elevato di tutela degli investitori che di giungere a norme uniformi in tutta l'UE. In linea con le esigenze degli investitori al dettaglio, la responsabilità in caso di perdita di uno strumento tenuto in custodia dovrebbe basarsi su una norma UE uniforme che sancisca la "responsabilità oggettiva" di restituire strumenti persi a spese del custode principale, senza alcuna possibilità per quest'ultimo di esonerarsi della responsabilità in caso di delega della custodia.

Retribuzione

Dato che la retribuzione dei gestori di OICVM, almeno in parte, è basata sui risultati ottenuti dal fondo, esiste un incentivo ad aumentare il livello di rischio del portafoglio del fondo al fine di aumentare i potenziali guadagni. Tuttavia, il livello di rischio superiore espone gli investitori del fondo a perdite potenziali superiori a quelle attese tenuto conto del profilo di

rischio del fondo. La struttura retributiva può risultare falsata, per cui i dirigenti partecipano ai guadagni realizzati ma non partecipano alle perdite incorse, creando ulteriori incentivi a seguire strategie che comportano rischi più elevati. Inoltre, la struttura retributiva è raramente pubblicata nei documenti di offerta del fondo, per cui in gran parte dei casi i dirigenti non devono rendere conto agli investitori per quanto riguarda i fattori che determinano la retribuzione dei dirigenti in linea con i risultati del fondo.

Si propone di introdurre l'obbligo a carico delle società di gestione di OICVM di attuare politiche retributive che siano in linea con una sana gestione del rischio dell'OICVM e soddisfino principi minimi in materia di retribuzione. La società di gestione dell'OICVM sarebbe anche tenuta a pubblicare l'importo della retribuzione nell'esercizio finanziario ad un livello di dettaglio adeguato nella relazione annuale dell'OICVM.

Sanzioni

Dall'analisi delle norme nazionali in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi della direttiva OICVM effettuata dalla Commissione sono emersi tre elementi salienti: i) differenze tra gli importi delle sanzioni pecuniarie (ammende) applicate alle stesse categorie di violazioni; ii) criteri diversi applicati per determinare l'importo delle sanzioni amministrative, e iii) variazioni nel livello di utilizzo delle sanzioni.

La scelta politica è conseguire un'armonizzazione minima dei regimi sanzionatori imponendo i) un catalogo minimo di sanzioni e di misure amministrative (tra cui l'armonizzazione del limite inferiore degli importi massimi delle sanzioni amministrative), ii) un elenco minimo dei criteri sanzionatori e iii) l'obbligo a carico delle autorità competenti e delle società di gestione di istituire meccanismi di segnalazione delle violazioni. Tale regime sanzionatorio si applicherebbe ad una serie di violazioni delle principali disposizioni di tutela degli investitori previste nella direttiva OICVM.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1. Disposizioni sulle funzioni del depositario

Per quanto riguarda le funzioni fondamentali di custodia e di sorveglianza del depositario, il progetto propone di modificare l'articolo 22 della direttiva OICVM nel modo indicato di seguito.

L'articolo 22, paragrafo 1, impone la nomina di un unico depositario per ciascun OICVM. La finalità della disposizione è garantire che il fondo non possa disporre di diversi depositari.

L'articolo 22, paragrafo 2, propone di specificare che la nomina del depositario sia comprovata da contratto scritto.

L'articolo 22, paragrafo 3, uniforma l'elenco di funzioni di sorveglianza dei depositari di OICVM istituiti in forma contrattuale e degli OICVM stabiliti in forma societaria. Si tratta di funzioni che si esplicano nella verifica del rispetto delle disposizioni applicabili in caso di vendita, emissione, riacquisto, riscatto e annullamento di quote dell'OICVM; nella verifica che il controvalore gli sia rimesso nei termini d'uso; nella verifica che i redditi della società di investimento siano applicati in conformità della legge e dell'atto costitutivo, in modo da garantire che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente alla normativa

nazionale applicabile e al regolamento del fondo; e nell'esecuzione delle istruzioni della società di gestione o della società di investimento.

L'articolo 22, paragrafo 4, contiene disposizioni dettagliate sul controllo del contante. Con tale paragrafo si intende dotare il depositario della possibilità di disporre di un quadro di tutte le attività dell'OICVM, incluso il contante. Esso mira anche a garantire che nessun conto di liquidità associato alle operazioni del fondo venga aperto senza che il depositario ne sia al corrente. L'obiettivo è evitare la possibilità di trasferimenti fraudolenti di contante. Esso introduce anche l'obbligo di separazione, in modo che gli strumenti finanziari detenuti in portafoglio del depositario dell'OICVM possano essere distinti dal patrimonio proprio del depositario e possano in qualsiasi momento essere identificati come appartenenti all'OICVM; tale obbligo mira a creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimento del depositario.

L'articolo 22, paragrafo 5, introduce una distinzione tra 1) funzioni di custodia degli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia dal depositario e 2) funzioni di verifica della proprietà dei restanti tipi di attività. Un riferimento alla custodia di attività fisiche, quali immobili o merci, non è necessario in quanto tali attività non possono attualmente essere detenute nel portafoglio degli OICVM.

Il nuovo articolo 25, paragrafo 2, contiene una serie di disposizioni convenzionali sulla condotta, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi.

In tale contesto, l'articolo 26 *ter* introduce nuove misure di esecuzione che definiscono le condizioni dettagliate per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di custodia del depositario, fra cui: i) il tipo di strumenti finanziari che il depositario può tenere in custodia; ii) le condizioni alle quali il depositario può esercitare le funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale di titoli e iii) le condizioni alle quali il depositario sorveglia gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso l'emittente o il conservatore.

2.2. Disposizioni sulla delega

L'articolo 22, paragrafo 7, definisce le condizioni alle quali le funzioni di custodia del depositario possono essere delegate ad un subcustode. Essenzialmente, le condizioni e i requisiti in base ai quali il depositario dell'OICVM può affidare le funzioni di custodia ad un terzo sono allineati a quelli applicabili ai sensi della direttiva GFIA.

L'articolo 26 *ter* delega alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire nel dettaglio i doveri di diligenza iniziali e continuativi del depositario, compresi quelli che si applicano alla selezione e alla nomina del subcustode.

2.3. Disposizioni sull'ammissibilità a fungere da depositario di OICVM

Alla luce dei diversi criteri nazionali di ammissibilità che si applicano attualmente alle attività del depositario, il progetto propone di modificare l'articolo 23, paragrafo 2, indicando un elenco esaustivo di soggetti ammissibili alla funzione di depositario. Con questa scelta politica si vuole consentire unicamente agli enti creditizi e alle imprese di investimento di fungere da depositario di OICVM. L'articolo 23 contiene disposizioni transitorie per gli OICVM che hanno designato soggetti che non possono più fungere da depositari.

2.4. Disposizioni in materia di responsabilità

L'articolo 24, paragrafo 1, mira a chiarire la responsabilità del depositario dell'OICVM in caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia. Ai sensi di detto paragrafo, in caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario dell'OICVM ha l'obbligo di restituire all'OICVM uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente. Non è più possibile esonerarsi dalla responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario può dimostrare che la perdita è dovuta a "un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo". Inoltre, viene chiarito che, in caso di perdita di attività, il depositario dell'OICVM ha l'obbligo generale di restituire all'OICVM "senza indebito ritardo" strumenti finanziari di tipo identico o di importo corrispondente.

L'articolo 26 *ter* prevede misure di esecuzione corrispondenti per chiarire taluni aspetti tecnici, ad esempio per specificare le circostanze in cui uno strumento tenuto in custodia può essere considerato perso.

L'articolo 24, paragrafo 2, fissa il principio secondo il quale la responsabilità del depositario permane anche nel caso abbia affidato ad un terzo la totalità o una parte delle sue funzioni di custodia. Di conseguenza, il depositario è tenuto a restituire in caso di perdita gli strumenti tenuti in custodia, anche se la perdita ha avuto luogo presso il subcustode. Come indicato in precedenza, non è più possibile l'esonero dalla responsabilità (regolamentare o contrattuale) in caso di perdita di attività da parte di un subcustode.

Pertanto l'articolo 24, paragrafo 2, a differenza dell'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi rende il depositario responsabile della restituzione dello strumento, anche in caso di delega, senza la possibilità di esonero dalla responsabilità mediante contratto. Questo rafforzamento della responsabilità in caso di delega della custodia appare giustificato alla luce dell'ampia base di investitori e del fatto che le quote di OICVM sono detenute da investitori al dettaglio. Introdurre un regime che preveda la stessa possibilità di esonerare contrattualmente il depositario dalla sua responsabilità, al pari di quanto consentito dalla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, non è considerato del tutto appropriato. Nella stessa misura, non sarebbe appropriato prevedere la possibilità di esonerare il depositario dalla sua responsabilità in caso di trasferimento di attività ad un subcustode non conforme ai criteri di delega.

2.5. Ricorso

L'articolo 24, paragrafo 5, riguarda i mezzi di ricorso nei confronti del depositario. Il paragrafo allinea i diritti degli investitori negli OICVM societari e contrattuali, in modo che siano in grado di proporre azione in responsabilità avverso i depositari, direttamente o indirettamente (attraverso la società di gestione), a seconda della natura giuridica dei rapporti esistenti fra il depositario, la società di gestione e i detentori di quote.

2.6. Retribuzione

Gli articoli 14 *bis* e 14 *ter* proposti riflettono la vigente politica in materia di retribuzione degli alti dirigenti, dei soggetti che assumono il rischio e dei soggetti che esercitano funzioni di controllo. Tali principi dovrebbero applicarsi anche ai soggetti che gestiscono i fondi OICVM, siano essi organizzati in forma di società di investimento o di società di gestione.

2.7. Accesso alle registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati

Le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico costituiscono prove importanti per rilevare e dimostrare le violazioni delle disposizioni della direttiva OICVM. L'articolo 98 è pertanto modificato per garantire che le autorità competenti siano in grado di richiedere tali registrazioni detenute da un gestore di telecomunicazioni o da un OICVM, da una società di gestione, da una società di investimento o da un depositario, quando esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni relative all'oggetto dell'ispezione possano essere rilevanti per dimostrare la violazione delle disposizioni della direttiva OICVM. Dovrebbe anche essere chiaro che tali registrazioni tuttavia non riguardano il contenuto della comunicazione alla quale si riferiscono.

2.8. Sanzioni e misure

L'articolo da 99 *bis* a 99 *sexsies* riflettono le vigenti politiche orizzontali nel settore dei servizi finanziari in materia di sanzioni e misure. Essi definiscono un approccio comune in materia di sanzioni delle principali violazioni della direttiva OICVM. L'articolo 99 *bis* elenca le principali violazioni. Esso fissa anche le sanzioni e le misure amministrative che le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate ad applicare per le principali violazioni.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non vi è incidenza sul bilancio UE, in quanto non sono necessari né personale né finanziamenti ulteriori per svolgere le funzioni previste dalla direttiva. I compiti previsti per l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati rientrano nella sfera delle attuali competenze dell'Autorità e di conseguenza l'assegnazione delle risorse e del personale previsti nelle schede finanziarie legislative approvate per l'Autorità sono sufficienti per consentire lo svolgimento dei predetti compiti.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea⁷,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea⁸,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, al fine di tener conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità del depositario, di politica retributiva e di sanzioni.
- (2) Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di individui, occorre prevedere l'obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di

⁷ GU L [...] del [...], pag.

⁸ GU L [...] del [...], pag.

⁹ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

individui dovrebbero includere almeno l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio (*risk taker*), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio. Occorre che tali norme si applichino anche alle società di investimento OICVM che non designano una società di gestione.

- (3) Occorre che i principi alla base delle politiche retributive riconoscano alle società di gestione di OICVM la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni dell'OICVM da esse gestito, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività.
- (4) Occorre che i principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella presente direttiva siano in linea con i principi sui quali si basa la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari¹⁰ e li integrino.
- (5) Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, assicuri l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. Occorre che l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹², coadiuvi l'AESFEM nell'elaborazione degli orientamenti.
- (6) Occorre che le disposizioni in materia di retribuzioni non pregiudichino il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e controllo dell'ente interessato, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali.
- (7) Per assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati Membri, occorre adottare norme supplementari per definire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vadano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza. Tale esercizio non conforme può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività, se, per esempio, il depositario tollera investimenti che non sono in linea con le regole del fondo, esponendo in tal modo gli investitori a rischi inattesi o previsti. Occorre che norme supplementari chiariscano anche le condizioni in base alle quali le funzioni del depositario possono essere delegate.

¹⁰ GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

¹¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

¹² GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

- (8) È necessario precisare che l'OICVM deve designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell'OICVM. Prevedendo l'obbligo di designare un unico depositario si potrà garantire che il depositario abbia la visione complessiva delle attività dell'OICVM e che sia i dirigenti del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l'esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale che non ne consente la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.
- (9) Nell'esercizio delle sue funzioni, occorre che il depositario agisca in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse dell'OICVM o degli investitori dell'OICVM.
- (10) Per assicurare un approccio armonizzato in materia di rispetto dei doveri dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall'OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono sia all'OICVM in forma societaria (società di investimento) sia all'OICVM costituito in forma contrattuale.
- (11) Occorre che il depositario sia responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell'OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all'OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o al depositario che agisce per conto dell'OICVM. Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli effettivi e costanti di tutela degli investitori. All'atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, occorre che il depositario tenga conto dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva¹³.
- (12) Per prevenire l'uso fraudolento dei trasferimenti di contante, occorre prevedere che non possa essere aperto alcun conto di liquidità associato alle operazioni del fondo senza che il depositario ne sia a conoscenza.
- (13) Occorre che gli strumenti finanziari tenuti in custodia per l'OICVM siano distinti dalle attività proprie del depositario e che in ogni momento possano essere identificati come appartenenti all'OICVM; tale obbligo mira a creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimento del depositario.
- (14) In aggiunta al già vigente obbligo di custodia delle attività appartenenti all'OICVM, occorre distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non lo possono e per le quali si applica invece l'obbligo di registrazione e di verifica della proprietà. È opportuno distinguere la categoria di attività che possono essere tenute in custodia, perché occorre che l'obbligo di restituire le attività andate perse si applichi solo a tale specifica categoria di attività finanziarie.

¹³ GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

- (15) È necessario definire le condizioni della delega ai terzi delle funzioni di custodia del depositario. È opportuno che la delega e la subdelega siano oggettivamente giustificate e soggette a rigorosi requisiti in materia di idoneità dei terzi incaricati della funzione delegata, nonché riguardo alla competenza, alla cura e alla diligenza dovute di cui dovrebbe dar prova il depositario per scegliere, designare e controllare i terzi in questione. Ai fini della realizzazione di condizioni di mercato uniformi e di un pari elevato livello di tutela degli investitori occorre allineare dette condizioni a quelle applicabili a norma della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010¹⁴. È opportuno adottare disposizioni per assicurare che i terzi dispongano dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni loro delegate e che provvedano a tenere separate le attività dell'OICVM.
- (16) Occorre che né l'affidamento della custodia delle attività al gestore di sistemi di regolamento titoli di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli¹⁵, né l'affidamento della prestazione di servizi analoghi a sistemi di regolamento titoli di paesi terzi siano considerati delega di funzioni di custodia.
- (17) Occorre che il terzo cui sia delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto *omnibus* come conto separato comune per più OICVM.
- (18) In caso di delega a terzi della custodia, è anche necessario garantire che il terzo sia soggetto a obblighi specifici in materia di regolamentazione prudenziale e di vigilanza efficace. Inoltre, per assicurare che gli strumenti finanziari siano in possesso del terzo al quale è stata delegata la custodia, occorre che siano effettuati audit periodici esterni.
- (19) Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela degli investitori, è opportuno adottare disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interessi che dovrebbero applicarsi in tutte le situazioni, tra l'altro nei casi di delega delle funzioni di custodia. Occorre che tali disposizioni assicurino in particolare una chiara separazione dei compiti e delle funzioni tra il depositario, l'OICVM e la società di gestione.
- (20) Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori e per garantire un livello adeguato di regolamentazione prudenziale e di controllo continuativo, è necessario stabilire un elenco esaustivo di soggetti ammissibili a fungere da depositari, in modo che a fungere da depositari di OICVM siano autorizzati unicamente gli enti creditizi e le imprese di investimento. Per consentire ad altri soggetti precedentemente ammessi a fungere da depositari di fondi OICVM di diventare soggetti ammissibili, è opportuno adottare disposizioni transitorie al loro riguardo.
- (21) È necessario specificare e chiarire la responsabilità del depositario di OICVM in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, occorre che il depositario abbia l'obbligo di restituire all'OICVM strumenti finanziari di tipo identico o di importo corrispondente. Occorre

¹⁴ GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1.

¹⁵ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

che non sia più prevista la possibilità di esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un "evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle." In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità.

- (22) Occorre che il depositario sia ritenuto responsabile in caso di perdita di strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. Va inoltre stabilito che, in caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario è tenuto a restituire uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente, anche quando la perdita si è verificata presso il subcustode. Il depositario può esonerarsi dalla responsabilità unicamente se può dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. È opportuno che, in caso di perdita delle attività da parte del depositario o del suo subcustode, l'esonero della responsabilità non sia possibile né mediante contratto né per disposizione normativa.
- (23) Occorre che gli investitori in fondi OICVM possano far valere la responsabilità del depositario, sia direttamente sia indirettamente tramite la società di gestione. È opportuno che il ricorso contro il depositario non dipenda dalla forma giuridica del fondo OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote.
- (24) Il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori¹⁶. È essenziale completare la proposta del 12 luglio 2010 chiarendo gli obblighi e la portata della responsabilità del depositario e del subcustode di OICVM al fine di assicurare un elevato livello di tutela degli investitori in OICVM nei casi in cui il depositario non sia in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.
- (25) È necessario assicurare che i depositari siano soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM. L'uniformità degli obblighi accrescerebbe la certezza del diritto, migliorerebbe la tutela degli investitori e contribuirebbe a creare condizioni di mercato uniformi. La Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga all'obbligo generale di affidare le attività ad un depositario. Pertanto, occorre che gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE in merito al depositario delle società di investimento siano considerati ridondanti.
- (26) In linea con la comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 dal titolo "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"¹⁷, occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente

¹⁶ GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

¹⁷ COM(2010) 716 definitivo.

elevate da essere dissuasive e proporzionate, in modo da controbilanciare i vantaggi attesi da comportamenti che violano gli obblighi.

- (27) Per assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, occorre che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.
- (28) Per rafforzare l'effetto dissuasivo sul pubblico in generale e per informarlo sulle violazioni delle norme lesive della tutela degli investitori, è opportuno che le sanzioni siano pubblicate, salvo in alcune circostanze ben definite. Per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, occorre che nei casi in cui la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte le sanzioni siano pubblicate in forma anonima.
- (29) Per individuare potenziali violazioni, occorre che alle autorità competenti siano attribuiti i necessari poteri di indagine e che si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.
- (30) Occorre che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati e sanzioni penali.
- (31) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (32) Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, occorre che alla Commissione venga conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare i dettagli da includere nell'accordo standard tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, le condizioni per svolgere le funzioni di depositario, compreso il tipo di strumenti finanziari che dovrebbero essere inclusi nell'ambito delle funzioni di custodia del depositario, le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le sue funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale e le condizioni in base alle quali il depositario dovrebbe custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, i doveri di dovuta diligenza dei depositari, l'obbligo di separazione, le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia sono da considerarsi perduti, che cosa si intende per eventi esterni fuori da ogni ragionevole controllo le cui conseguenze erano inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Occorre che, in sede di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione garantisca la simultanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (33) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁸, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica degli strumenti nazionali di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli

¹⁸ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(34) Gli obiettivi della presente direttiva di accrescere la fiducia degli investitori in OICVM, rafforzando le disposizioni in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento e sviluppando norme comuni in materia di sanzioni applicabili alle principali violazioni delle disposizioni della presente direttiva, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro. Poiché solo un'azione a livello europeo può affrontare le carenze individuate e considerato dunque che tale azione può essere realizzata meglio a livello dell'Unione, occorre che l'Unione adotti le misure necessarie, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(35) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

(1) Sono inseriti i seguenti articoli 14 *bis* e 14 *ter*:

"Articolo 14 *bis*

1. Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono.

2. Le politiche e prassi retributive comprendono le retribuzioni e i benefici pensionistici discrezionali.

3. Le politiche e le prassi retributive si applicano alle categorie di personale tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

4. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformi all'articolo 14 *ter*. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione(**), delle dimensioni della società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione degli orientamenti l'AESFEM

collabora strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE) al fine di assicurare l'uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.

Articolo 14 *ter*

1. Nell'elaborare e nell'applicare le politiche retributive di cui all'articolo 14 *bis*, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

- (a) la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono;
- (b) la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce o degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse;
- (c) l'organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua applicazione;
- (d) l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;
- (e) i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
- (f) la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni;
- (g) qualora la retribuzione sia legata ai risultati, l'importo totale della retribuzione è basato su una combinazione di valutazione dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata o dell'OICVM interessato, e dei risultati generali della società di gestione, e nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;
- (h) la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita dell'OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto della politica di rimborso dell'OICVM che gestisce e dei rischi di investimento ad esso legati;

- (i) la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;
- (j) le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;
- (k) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;
- (l) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo di rettifica completa volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;
- (m) in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50% di qualsiasi retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione dell'OICVM rappresenti meno del 50% del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50% non si applica.

Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, dell'OICVM che gestisce e degli investitori dell'OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

- (n) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40%, della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso dell'OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell'OICVM in questione.

Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno tre-cinque anni, a meno che il ciclo di vita dell'OICVM interessato non sia più breve; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60% di tale importo è differito;

- (o) la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, dell'OICVM e della persona interessati.

La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell'OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

- (p) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.

Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera m), con riserva di un periodo di mantenimento di cinque anni;

- (q) il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;
- (r) la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione delle prescrizioni della presente direttiva.

2. I principi di cui al paragrafo 1 si applicano alle retribuzioni di qualsiasi tipo versate dalle società di gestione e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell'OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul loro profilo di rischio o sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono.

3. Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni dell'OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

Il comitato per le retribuzioni è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che

devono essere adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell'organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione in questione.

(*) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(**) GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22."

(2) All'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il contratto scritto concluso con il depositario di cui all'articolo 22, paragrafo 2;"

(3) L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

1. Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2. La nomina del depositario è effettuata con contratto scritto.

Il contratto include clausole che fissano il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l'OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che si applicano ai depositari nello Stato membro di origine dell'OICVM.

3. Il depositario:

- (a) assicura che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento di quote dell'OICVM siano effettuati in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo;
- (b) assicura che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo;
- (c) esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con la legislazione nazionale applicabile o con il regolamento o l'atto costitutivo del fondo;
- (d) assicura che nelle operazioni relative alle attività dell'OICVM il controvalore sia rimesso all'OICVM nei termini d'uso;

- (e) assicura che i redditi dell'OICVM ricevano una destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo.

4. Il depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell'OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) sono aperti a nome dell'OICVM o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;
- (b) sono aperti presso uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione (*) e
- (c) sono tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell'OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati in suddetti conti.

5. Le attività dell'OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

- (a) per gli strumenti finanziari che possono essere tenuti in custodia, il depositario
 - i) tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;
 - ii) garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'OICVM conformemente alla legge applicabile in qualsiasi momento;
- (b) per altre attività, il depositario:
 - i) verifica la proprietà da parte dell'OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM di dette attività, verificando se l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM ha la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall'OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;

- ii) conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM hanno la proprietà e lo mantiene aggiornato.

6. Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal depositario siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del depositario.

7. Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui al paragrafo 5, a condizione che:

- (a) le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;
- (b) il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;
- (c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.

Le funzioni di cui al paragrafo 5 possono essere delegate dal depositario solo ad un terzo che in qualsiasi momento durante l'esecuzione delle funzioni delegategli:

- (a) abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità delle attività dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM che gli sono state affidate;
- (b) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione interessata;
- (c) per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetto periodicamente ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;
- (d) tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;
- (e) in caso di insolvenza del terzo, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal terzo sono indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo;

- (f) ottempererai agli obblighi e ai divieti generali di cui al paragrafo 5 e all'articolo 25.

Nonostante il terzo comma, lettera b), ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alla predetta lettera, il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

- (a) gli investitori dell'OICVM interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo e delle circostanze che la giustificano, prima del loro investimento;
- (b) l'OICVM o la società di gestione per conto dell'OICVM abbiano incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 24, paragrafo 2.

Ai fini dei commi dal primo al quinto, la prestazione di servizi di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(**) da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati ai fini della direttiva 98/26/CE o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.

(*) GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

(**) GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45."

- (4) L'articolo 23 è così modificato:

- (a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il depositario:

- (a) è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE;
- (b) è un'impresa di investimento soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2006/49/CE, compresi i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, e autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE e che fornisce anche il servizio ausiliario di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell'allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; le imprese di investimento possiedono in ogni caso fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/49/CE.

Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono le quali prima [date: transposition deadline set out in Article 2(1) first subparagraph] hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima [date: 1 year after a deadline set out in Article 2(1) first subparagraph]."

(b) I paragrafi 3, 4, 5 e 6 sono soppressi.

(5) L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

1. Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell'OICVM e dei detentori di quote dell'OICVM per la perdita, da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a).

In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell'OICVM, e degli investitori dell'OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

2. Le deleghe di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario.

3. La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.

4. Sono nulli gli accordi che violano le disposizioni del paragrafo 3.

5. I detentori di quote dell'OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione."

(6) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM.

Un depositario non svolge attività in relazione all'OICVM o alla società di gestione per conto dell'OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l'OICVM, gli investitori dell'OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, l'esercizio delle sue funzioni

di depositario dalle altre sue funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICVM."

(7) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Articolo 26

1. La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione.

2. La legge o l'atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di tale sostituzione.

(8) Sono inseriti i seguenti articoli 26 *bis* e 26 *ter*:

"Articolo 26 *bis*

Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti, alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione e alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM tutte le informazioni che ha ottenuto nell'esercizio delle sue funzioni e che possono essere necessarie alle autorità competenti per l'esercizio delle loro funzioni ai sensi della presente direttiva.

Articolo 26 *ter*

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 112, e alle condizioni previste agli articoli 112 *bis* e 112 *ter*, per specificare:

- (a) gli elementi da includere nel contratto scritto di cui all'articolo 22, paragrafo 2;
- (b) le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:
 - i) il tipo di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);
 - ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;
 - iii) le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);

- (c) gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, secondo comma, lettera c);
- (d) l'obbligo di separazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, lettera d);
- (e) le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell'articolo 24;
- (f) che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarli e di cui all'articolo 24, paragrafo 1."

(9) All'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli articoli 13, 14, 14 *bis* e 14 *ter* si applicano, *mutatis mutandis*, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva."

(10) Al capo V, la sezione 3 è soppressa.

(11) All'articolo 69, paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

"La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

- (a) gli importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di gestione versata dall'OICVM;
- (b) l'importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per alta dirigenza e membri del personale della società di gestione e, se del caso, della società di investimento il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio dell'OICVM."

(12) L'articolo 98 è così modificato:

(a) Al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico, come definiti all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*) in possesso degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari, nei casi in cui esista il serio sospetto che tale documentazione relativa all'oggetto dell'ispezione possa essere pertinente per dimostrare una violazione da parte degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva; tali registrazioni non devono tuttavia riguardare il contenuto della comunicazione alle quale si riferiscono.

(*) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37."

(b) È aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Se le registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico di cui al paragrafo 2, lettera d), richiedono l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione è chiesta. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva."

(13) L'articolo 99 è sostituito dal seguente:

"Articolo 99

1. Gli Stati membri dispongono che le rispettive autorità competenti possano imporre sanzioni e misure amministrative adeguate in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari possano essere applicate sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione e ad ogni altro soggetto responsabile della violazione ai sensi della normativa nazionale.

3. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri."

(14) Sono inseriti i seguenti articoli 99 *bis*, 99 *ter*, 99 *quater*, 99 *quinquies* e 99 *sexies*:

"Articolo 99 *bis*

1. Il presente articolo si applica quando:

- (a) l'OICVM svolge le sue attività senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 5;
- (b) la società di gestione svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 6;
- (c) la società di investimento svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 27;
- (d) si acquisisce, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o si aumenta ulteriormente detta partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20%, il 30% o il 50% o in modo che la società di gestione divenga una filiazione (di seguito il "progetto di acquisizione"), senza darne notifica per iscritto alle autorità competenti della società di gestione in cui l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

- (e) si cede, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o la si riduce, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20%, del 30% o del 50% o in modo che la società di gestione cessi di essere una filiazione, senza darne notifica per iscritto all'autorità competente, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- (f) la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b);
- (g) la società di investimento ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare in violazione dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b);
- (h) la società di gestione non comunica alle autorità competenti, appena ne viene a conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 11, paragrafo 10, della direttiva 2004/39/CE, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- (i) la società di gestione non comunica, almeno una volta all'anno, alle autorità competenti i nominativi degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate e l'entità di dette partecipazioni in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;
- (j) la società di gestione non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);
- (k) la società di gestione non rispetta i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);
- (l) la società di investimento non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 31;
- (m) la società di gestione o la società di investimento non rispetta gli obblighi in materia di delega delle funzioni a terzi imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 13 e 30;
- (n) la società di gestione o la società di investimento non rispetta le regole di condotta imposte dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 14 e 30;
- (o) il depositario omette di svolgere le funzioni cui è tenuto ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 22, paragrafi da 3 a 7;
- (p) la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omettono ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle politiche di investimento dell'OICVM imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione del capo VII;

- (q) la società di gestione o la società di investimento omette di applicare la procedura di gestione dei rischi e la procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 51, paragrafo 1;
- (r) la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 68 a 82;
- (s) la società di gestione o la società di investimento che commercializza le quote dell'OICVM che gestisce in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM non rispetta l'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano che, in tutti i casi di cui al paragrafo 1, le misure e sanzioni amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

- (a) la dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
- (b) l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- (c) in caso di società di gestione o di OICVM, la revoca dell'autorizzazione loro concessa;
- (d) l'interdizione temporanea, a carico dei membri dell'organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o di altre persone fisiche considerate responsabili, dall'esercizio di funzioni in seno a dette società;
- (e) in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente;
- (f) in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva;
- (g) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

Articolo 99 *ter*

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura imposta per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni imposte senza rivelare l'identità degli interessati.

Articolo 99 *quater*

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

- (a) la gravità e la durata della violazione;
- (b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
- (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
- (d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
- (e) il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;
- (f) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

2. L'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 99 *quinqüies*

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle autorità competenti delle violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.

2. I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

- (a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;
- (b) protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento e delle società di gestione che segnalano violazioni commesse all'interno della società;

- (c) protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni che la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*).

3. Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.

Articolo 99 *sexies*

1. Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative imposte a norma dell'articolo 99. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

2. Se l'autorità competente ha pubblicato una misura o una sanzione, ne riferisce contestualmente all'AESFEM. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell'elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [*insert date*]."

(*) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31."

(15) È inserito il seguente articolo 104 *bis*:

"Articolo 104 *bis*

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.

2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'AEFSEM ai fini della presente direttiva.

(*) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1."

(16) All'articolo 112, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 *bis* è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 26 *ter* è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal [...]. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 *bis*."

(17) All'articolo 112 *bis*, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 26 *ter*, 43, 50 *bis*, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio."

(18) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [...], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Nell'allegato I, il punto 2 dello schema A è sostituito dal seguente:

"2. Informazioni concernenti il depositario:

2.1. Identità del depositario dell'OICVM e descrizione delle sue funzioni;

2.2. Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario, indicazione del delegato e descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega".



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, **XXX**
COM(2012) 352 final

2012/0169 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2012) 187}

{SWD(2012) 188}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta mira a migliorare la trasparenza del mercato degli investimenti per gli investitori al dettaglio.

I prodotti d'investimento al dettaglio, che comprendono fondi d'investimento, prodotti strutturati al dettaglio e alcuni tipi di contratti assicurativi utilizzati a fini d'investimento, sono essenziali per soddisfare le esigenze dei cittadini dell'UE che desiderano acquistare prodotti di risparmio e d'investimento e partecipano nel contempo all'efficienza dei mercati dei capitali, che contribuiscono a finanziare la crescita economica dell'UE.

Sui prodotti di investimento esistono tuttavia asimmetrie informative tra gli investitori al dettaglio e coloro che progettano tali prodotti e cercano di venderli agli investitori. Gli investitori al dettaglio non sono quindi adeguatamente preparati per proteggere i propri interessi e spesso si trovano di fronte ad informazioni fuorvianti ed eccessivamente complesse circa le possibilità d'investimento, dove i rischi e i costi dei prodotti sono difficili da valutare o raffrontare. Ciò mette a rischio l'efficienza dei mercati degli investimenti e determina prezzi più elevati per gli investitori. Questa situazione, inoltre, contribuisce direttamente a far sì che gli investitori al dettaglio acquistino prodotti inadatti, cosa che li danneggia facendo loro subire costi imprevisti o perdite inattese, oppure facendo loro perdere delle opportunità o, nella peggiore delle ipotesi, facendo loro perdere i risparmi di una vita, con conseguenze drammatiche sul benessere personale e familiare.

Attualmente, le informazioni da fornire variano in funzione della forma giuridica dei singoli prodotti, piuttosto che sulla loro natura economica o sui rischi che essi comportano per gli investitori al dettaglio. La comparabilità, la comprensibilità e la presentazione delle informazioni variano, quindi l'investitore medio può trovarsi in grande difficoltà nel raffrontare i prodotti. Infatti, le informazioni sui prodotti spesso mirano più a ridurre i rischi giuridici per il produttore piuttosto che a fornire ai potenziali clienti informazioni sul prodotto che efficaci, aperte ed equilibrate, in una forma che il cliente possa comprendere e utilizzare. Le informazioni diverse dalle comunicazioni commerciali sono di solito eccessivamente prolisse e non danno sufficiente rilievo ai punti fondamentali.

L'importanza di affrontare tali questioni è stata messa in luce dalla crisi finanziaria. Gli investitori al dettaglio hanno perso denaro con investimenti che presentavano rischi non trasparenti o non compresi dagli investitori. Inoltre, i prodotti d'investimento al dettaglio, compresi i prodotti strutturati al dettaglio o i contratti assicurativi utilizzati a fini d'investimento, spesso sono stati – e continuano ad essere – venduti agli investitori al dettaglio come sostituti di prodotti semplici quali conti risparmio, benché non sempre gli investitori comprendano le differenze. Tutti ciò si inserisce in un contesto che ha visto crollare la fiducia degli investitori: da una recente indagine svolta in tutta l'UE è emerso che il settore dei servizi finanziari è quello in cui i consumatori ripongono meno fiducia.

È essenziale ristabilire la fiducia su una base solida. A questo scopo, è fondamentale migliorare le disposizioni sulla trasparenza in modo che esse favoriscano gli investitori al dettaglio, tenendo conto delle loro esigenze.

L'UE ha già adottato azioni innovative mettendo a punto il “documento contenente le informazioni chiave per gli investitori” (KIID, key investor information document) per gli OICVM. Tale documento è stato messo a punto con una nuova modalità, testando in maniera approfondita gli approcci in materia di informazioni sui prodotti presso gli investitori al dettaglio stessi, allo scopo di abbreviare, razionalizzare e rendere quanto più possibile mirate le informazioni fornite, nonché di garantire che esse siano comprensibili per l'investitore al dettaglio medio.

Di conseguenza, mentre le informazioni per gli OICVM sono già state migliorate, non si può dire altrettanto per le informazioni relative alla maggior parte dei prodotti d'investimento al dettaglio. Adesso è quindi necessario prestare attenzione a tutti questi prodotti: gli investitori al dettaglio europei dovrebbero sempre ricevere informazioni brevi, comparabili e standardizzate attraverso il documento che la presente relazione definisce “documento contenente le informazioni chiave” (KID, key information document), indipendentemente dal prodotto d'investimento che pensano di acquistare.

La presente proposta, intesa ad introdurre un KID valido in tutta l'UE, trae origine da una richiesta del maggio 2007, con la quale il Consiglio ECOFIN ha chiesto alla Commissione di esaminare la coerenza della normativa UE applicabile ai differenti tipi di prodotti d'investimento al dettaglio.

La prima fase dei lavori ha condotto all'adozione da parte della Commissione, nell'aprile 2009, di una comunicazione sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati (PRIP, Packaged Retail Investment Products). In tale comunicazione la Commissione ha concluso che un quadro normativo sostenibile e soddisfacente in materia di vendita e informazione sui prodotti d'investimento al dettaglio può essere istituito soltanto mediante una modifica legislativa a livello europeo, poiché è stata l'assenza di regole efficaci a livello europeo a comportare incoerenze nelle prassi seguite nei diversi settori. La comunicazione rileva due settori da approfondire: le regole applicabili alle vendite e le regole in materia di informazioni sui prodotti. La proposta nasce dal lavoro svolto su questo secondo punto.

La proposta assume la forma di un regolamento, che sarà integrato da atti delegati/di esecuzione dettagliati. Il presente regolamento stabilisce i principi generali per l'impostazione e per il contenuto. Gli atti delegati/di esecuzione proposti permetterebbero di standardizzare quanto più possibile la presentazione delle informazioni richieste dal presente regolamento. Tuttavia, se necessario, essi adotteranno le misure necessarie per le caratteristiche specifiche dei vari prodotti d'investimento al dettaglio e per i profili di rischio di questi ultimi, al fine di garantire che i clienti al dettaglio ricevano sempre le informazioni chiave di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate. Tali misure dettagliate, insieme al regolamento proposto, formeranno un pacchetto. Esse incideranno inoltre sui costi complessivi connessi all'introduzione del KID: per questo motivo le opzioni previste per tali misure dettagliate saranno oggetto di una valutazione d'impatto approfondita.

La presente proposta fa parte di un più ampio pacchetto legislativo destinato a ripristinare la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari. Il pacchetto comprende altre due parti. La prima è una revisione approfondita della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, intesa a garantire che i clienti usufruiscano di un elevato livello di protezione nell'acquisto di prodotti assicurativi. La seconda mira a rafforzare la funzione del depositario per gli OICVM, che rappresenta un elemento essenziale per la protezione degli investitori prevista dalla direttiva OICVM. Per garantire l'efficacia di questo aspetto nel lungo periodo sono proposte modifiche mirate della direttiva 2009/65/CE.

Le misure relative alle informazioni sui prodotti proposte nel presente regolamento completano, in particolare, le misure di protezione degli investitori per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di investimenti e i servizi vendita. Per quanto riguarda le vendite dei depositi strutturati, l'argomento è stato affrontato dalla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE¹. La revisione della direttiva sull'intermediazione assicurativa tratterà specificamente il miglioramento delle regole di vendita dei prodotti assicurativi usati a fini d'investimento.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

L'iniziativa è il risultato di un intenso dialogo e di ampie consultazioni con tutte le parti in causa.

Vi sono state due fasi delle consultazioni. La prima, che ha fatto seguito alla richiesta del Consiglio e ha preceduto la pubblicazione della comunicazione della Commissione nel 2009, comprendeva un invito scritto a presentare contributi nell'ottobre 2007, un documento di feedback nel marzo 2008, un workshop tecnico con i rappresentanti del settore nel maggio 2008 ed un'audizione pubblica ad alto livello nel luglio 2008. La seconda fase delle consultazioni si è maggiormente concentrata su elementi concreti del lavoro svolto sulla diffusione di informazioni sui prodotti e si è svolta dopo la pubblicazione della comunicazione. Un nuovo workshop tecnico si è svolto nell'ottobre 2009, e nel dicembre dello stesso anno è stato pubblicato un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori.

Parallelamente, i tre comitati di livello 3 delle autorità nazionali di vigilanza (CEBS, CEIOPS e CESR) hanno condotto una riflessione comune sull'argomento. Il primo risultato è stato la presentazione congiunta alla Commissione di tre relazioni settoriali il 18 novembre 2009. Riconoscendo il carattere intersettoriale di questo lavoro, nel 2009 è stata istituita una task force di livello 3 sui PRIP, che un anno dopo ha presentato alla Commissione la sua relazione finale.

Nel novembre 2010 la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sulle opzioni concrete. Sono pervenuti circa 140 contributi, che sono stati pubblicati sul sito internet della Commissione. Dalle risposte alla consultazione è emerso sostegno da parte dell'intero settore, dei consumatori e degli Stati membri sia all'iniziativa che all'impostazione globale proposta. Le divergenze di opinione osservate riguardavano essenzialmente il campo d'applicazione del regime e in quale misura le informazioni chiave per gli investitori per gli OICVM potrebbero essere utilizzate per altri investimenti al dettaglio.

Le consultazioni sono state integrate da una serie di discussioni con rappresentanti dei consumatori (FIN-USE, gruppo di consumatori dei servizi finanziari e gruppo di utenti dei servizi finanziari), autorità di regolamentazione (comitato per i servizi finanziari, comitato europeo dei valori mobiliari, comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali) e rappresentanti del settore finanziario.

¹ COM (2011) 656 definitivo.

La presente proposta si basa sul lavoro svolto dai tre comitati di livello 3 (CEBS, CEIOPS e CESR²), sui pareri espressi nel corso delle consultazioni, compresi workshop e incontri con le parti interessate, nonché sull'esperienza acquisita con il regime delle informazioni chiave per gli investitori elaborato per gli OICVM.

In linea con l'azione finalizzata a migliorare la normativa, la Commissione ha elaborato una valutazione dell'impatto delle alternative strategiche. Le opzioni strategiche riguardavano il campo di applicazione del nuovo regime, il livello di standardizzazione, chi dovrebbe essere ritenuto responsabile per l'elaborazione delle informazioni e come garantirne la trasmissione effettiva agli investitori al dettaglio. Tale lavoro di valutazione dell'impatto si è fondato su una serie di studi, compreso uno studio innovativo incentrato sul comportamento degli investitori al dettaglio.

Il progetto di relazione sulla valutazione d'impatto è stato esaminato dal comitato per la valutazione d'impatto e modificato in linea con il suo parere favorevole del 15 aprile 2011. Tra i miglioramenti apportati figurano tra l'altro i seguenti: l'interazione tra la proposta e altre misure in materia di tutela degli investitori, comprese quelle in materia di pratiche di vendita, è stata ulteriormente chiarita; la definizione del campo d'applicazione concreto dei prodotti e degli organismi interessati dalla proposta è stata resa più chiara; la possibile interazione delle proposte con altri settori del diritto dell'Unione è stata ulteriormente chiarita; l'analisi delle opzioni è stata approfondita ed estesa e le stime dei costi e dei benefici sono state adattate in modo da tenere conto delle misure già adottate per gli OICVM. È stata inoltre approfondita l'analisi degli altri fattori che intervengono nelle decisioni degli investitori in modo da tener conto più esplicitamente del fatto che le informazioni da fornire agli investitori rappresentano soltanto uno di questi fattori, e che il ruolo dei consulenti o dei venditori può essere predominante nel determinare o influenzare le scelte degli investitori in molte situazioni di vendita concrete.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La proposta, che si basa sull'articolo 114 del TFUE, stabilisce norme uniformi in materia di informazioni sui prodotti d'investimento per gli investitori al dettaglio. Essa mira a garantire che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere le principali caratteristiche ed i rischi dei prodotti d'investimento al dettaglio e di raffrontare le caratteristiche dei diversi prodotti. Allo stesso tempo essa mira ad assicurare condizioni di concorrenza omogenee fra i diversi ideatori e venditori di prodotti d'investimento. La proposta si prefigge pertanto l'obiettivo di creare in tutta l'Unione condizioni uniformi circa le informazioni relative a questi prodotti trasmesse agli investitori con un documento sintetico e circa le modalità di comunicazione di tali informazioni. Essa armonizza dunque le condizioni di esercizio relative alle informazioni sui prodotti d'investimento per tutti gli operatori del mercato degli investimenti al dettaglio, gli ideatori di prodotti d'investimento, i venditori e gli investitori.

L'esistenza di regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i prodotti d'investimento e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla

² Il CEBS, il CEIOPS e il CESR sono i comitati che precedono rispettivamente l'ABE, l'AESFEM e l'AEAP.

creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Il commercio transfrontaliero dei prodotti d'investimento al dettaglio è in continuo aumento, ma la presenza di approcci nazionali divergenti determinerà livelli diversi di tutela degli investitori, costi più elevati e incertezze per i fornitori e i distributori di prodotti, cosa che rappresenta un ostacolo all'ulteriore sviluppo transfrontaliero del mercato degli investimenti al dettaglio. Tale sviluppo richiede anche di poter facilmente raffrontare prodotti di tipo diverso in tutta l'Unione. La presenza di norme divergenti in materia di informazione degli investitori rende tali raffronti molto difficili. Norme divergenti possono infatti ostacolare le libertà fondamentali e quindi avere un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno. L'esperienza acquisita con gli OICVM fa inoltre pensare che approcci nazionali divergenti possano provocare forti distorsioni di concorrenza. La base giuridica appropriata è pertanto l'articolo 114 del TFUE.

Affinché l'iniziativa consegua gli obiettivi che si propone, si ritiene opportuno e necessario che la proposta assuma la forma di un regolamento. L'iniziativa, destinata esclusivamente alle informazioni da fornire agli investitori al dettaglio, non tratta altri diritti o obblighi dei fabbricanti, dei venditori di prodotti di investimento o degli investitori, nel qual caso la forma giuridica adatta avrebbe potuto essere una direttiva. L'esperienza ha dimostrato che, affinché le informazioni su un prodotto contengano elementi standardizzati, che consentano agli investitori di confrontare diversi prodotti d'investimento, è necessario ricorrere a disposizioni direttamente applicabili, che non impongono agli Stati membri di adottare ulteriori misure di applicazione. Se gli obblighi relativi al contenuto e al formato delle informazioni divergessero da uno Stato membro all'altro in conseguenza del recepimento di una direttiva, verrebbero a crearsi condizioni di disparità per i partecipanti al mercato e un livello diseguale di protezione degli investitori. È importante che il presente regolamento preveda obblighi diretti a carico dei privati per quanto riguarda la preparazione o la trasmissione delle informazioni e che la portata di questi obblighi non dipenda da misure nazionali di attuazione.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

In virtù del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Gli obiettivi della presente proposta, ossia garantire condizioni di concorrenza omogenee in tutta l'UE tra i diversi ideatori e venditori di prodotti d'investimento e stabilire un livello uniforme di protezione degli investitori grazie a regole armonizzate sulla trasparenza, non possono essere realizzati da iniziative adottate a livello di singoli Stati membri. Gli approcci nazionali possono sì avere conseguenze positive per quanto riguarda la tutela degli investitori all'interno degli Stati membri in questione, ma sono, per definizione, limitati al territorio nazionale di volta in volta interessato. Inoltre, essi comportano il rischio di approcci divergenti alle informazioni destinate agli investitori. Non possono creare pari condizioni di concorrenza in tutta l'UE per gli ideatori e i venditori dei prodotti d'investimento né un pari livello di tutela degli investitori in relazione alle informazioni da fornire agli investitori in tutta l'UE. Si rende pertanto necessaria un'azione a livello europeo.

Secondo il principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, del TUE), per il raggiungimento degli obiettivi di questa iniziativa è necessario e appropriato definire principi relativi al contenuto e al formato delle informazioni concernenti i prodotti d'investimento al

dettaglio, nonché stabilire regole relative all'elaborazione e alla trasmissione di tali informazioni agli investitori al dettaglio. Tali obblighi dovrebbero essere ulteriormente sviluppati al livello 2, in modo da poter raggiungere il livello di coerenza delle misure necessario per facilitare i raffronti tra i prodotti di investimento provenienti da diversi settori.

3.3. Conformità agli articoli 290 e 291 del TFUE

I regolamenti istitutivi delle tre autorità di vigilanza europee (EBA, AEAP e AESFEM) sono applicabili dal 1° gennaio 2011³. A questo proposito la Commissione desidera ricordare la propria dichiarazione del 23 settembre 2009, in sede di adozione di tali regolamenti, relativa agli articoli 290 e 291 del TFUE: "Per quanto riguarda la procedura per l'adozione delle norme di regolamentazione, la Commissione sottolinea l'originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione ha tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano in linea con gli articoli 290 e 291 del TFUE."

3.4. Illustrazione dettagliata della proposta

3.4.1. Prodotti d'investimento che dovrebbero essere accompagnati da un KID quando sono venduti agli investitori al dettaglio

I prodotti d'investimento possono essere strutturati in modo da proporre lo stesso tipo d'investimento sotto forme giuridiche diverse per diversi settori. Ciò può dare l'impressione che i prodotti siano molto diversi, anche quando gli obiettivi economici sottostanti sono simili (un fondo, un deposito e un contratto assicurativo unit-linked, ad esempio, possono apparire molto diversi, ma possono invece essere usati per produrre la stessa proposta d'investimento). Tutti questi prodotti cercano di rispondere ad un bisogno relativamente semplice: l'accumulazione di capitale ad un tasso che superi il tasso di rendimento privo di rischio. Benché tali prodotti non presentino le stesse caratteristiche - a differenza di altri, alcuni combinano la prospettiva dell'accumulazione del capitale con una garanzia di capitale, altri ancora combinano un elemento d'investimento con un altro elemento (ad esempio prestazioni assicurative sulla vita) - essi sono tutti venduti ad investitori al dettaglio che si rivolgono direttamente ad intermediari finanziari o a ideatori di prodotti per rispondere alla propria esigenza di accumulare capitale.

Tali prodotti d'investimento espongono gli investitori a fluttuazioni del valore di mercato degli attivi o a fluttuazioni dei pagamenti previsti. Tale esposizione però non è diretta, come invece è il caso quando, ad esempio, gli investitori acquistano autonomamente attività specifiche. Tali prodotti e coloro che li progettano, invece, fungono da intermediari tra l'investitore e i mercati attraverso un processo di confezionamento di tali attività o altri meccanismi diversi dalla detenzione diretta ("assemblaggio"). Tali meccanismi possono comprendere tecniche quali la messa in comune di capitali provenienti da più investitori per consentire gli investimenti collettivi, o la strutturazione delle esposizioni attraverso l'uso di strumenti derivati. Queste tecniche possono creare ulteriori complessità, costi e opacità in relazione al prodotto, ma possono anche consentire la ripartizione dei rischi e recare altri vantaggi che non sarebbero disponibili all'investitore che agisce autonomamente. Esse consentono ad esempio agli investitori ordinari di partecipare ai mercati degli investimenti in

³ Regolamento (UE) n.1093/2010, regolamento (UE) n. 1094/2010 e regolamento (UE) n. 1095/2010; GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

modo più efficiente, rafforzando i mercati dei capitali e migliorando le opzioni a disposizione degli investitori che desiderano diversificare le proprie esposizioni. Per comprendere tutti questi prodotti, la definizione di prodotti d'investimento di cui al presente regolamento si riferisce direttamente alla forma "preassemblata". La comunicazione della Commissione dell'aprile 2009 faceva specifico riferimento ai prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati (PRIP). A seguito di consultazioni, il presente regolamento concretizza il riferimento ai prodotti preassemblati facendo riferimento al carattere indiretto della detenzione di attività.

Tale definizione includerebbe i prodotti con garanzie di capitale e quelli per i quali, oltre al capitale, è garantita anche una parte del rendimento; i fondi d'investimento di tipo chiuso o di tipo aperto, inclusi gli OICVM; tutti i prodotti strutturati, indipendentemente dalla loro forma (ad esempio confezionati sotto forma di polizze assicurative, fondi, titoli o prodotti bancari); i prodotti assicurativi il cui valore di riscatto è determinato indirettamente dal rendimento degli investimenti propri delle compagnie assicurative o addirittura dalla redditività dell'impresa di assicurazione stessa; e gli strumenti derivati. Alcuni di questi prodotti possono essere utilizzati come prodotti pensionistici al dettaglio privati, ossia strumenti di risparmio in vista del pensionamento.

Secondo questa definizione, i seguenti prodotti non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento:

- prodotti il cui tasso di rendimento esatto è fissato in anticipo per l'intera vita del prodotto, poiché in questo caso l'importo dovuto non è soggetto a fluttuazioni del valore di altre attività (non vi è alcun rischio di investimento);
- azioni e obbligazioni semplici, a condizione che esse non contengano un meccanismo diverso dalla detenzione diretta delle attività pertinenti;
- depositi "non strutturati", ossia depositi legati a un tasso d'interesse quale ad esempio EURIBOR o LIBOR;
- prodotti assicurativi che offrono solo prestazioni assicurative - quali ad esempio i prodotti assicurativi che offrono una semplice protezione o i prodotti assicurativi del ramo non-vita - e che non presentano un valore di riscatto esposto alle fluttuazioni di una o più attività sottostanti né valori di riferimento.
- schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
- prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e per i quali il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto pensionistico.

Per determinare il campo d'applicazione non si tiene conto dei meccanismi con i quali sono versati i pagamenti: i prodotti che generano un reddito o che prevedono un unico versamento alla scadenza o che sono caratterizzati da altre modalità rientrano nel campo d'applicazione se soddisfano la definizione generale.

La definizione non include alcun riferimento ad un prodotto destinato alla vendita al dettaglio, anche se molti prodotti d'investimento sono concepiti fin dall'inizio per i clienti al dettaglio. Ciò è dovuto al fatto che è soltanto al momento della vendita - ossia quando il distributore

vende un determinato prodotto d'investimento ad un cliente al dettaglio, o gli offre consulenza in merito - che si può determinare se si tratta di una vendita al dettaglio. Le informazioni, tuttavia, dovrebbero essere fornite ogni volta che un prodotto che rientra nel campo di applicazione del regolamento deve essere venduto agli investitori al dettaglio.

3.4.2. Responsabilità dell'elaborazione del KID - articolo 5

La proposta attribuisce espressamente la responsabilità di elaborare il KID all'ideatore del prodotto d'investimento, che, ai sensi del regolamento, si definisce come una persona che crea un prodotto d'investimento ma anche come una persona che ha significativamente modificato la struttura dei rischi o dei costi di un prodotto d'investimento esistente (un soggetto che combina altri prodotti è un ideatore di prodotti). Questa definizione riflette una situazione dove l'ideatore originario di uno specifico prodotto finanziario non esercita alcun controllo sul prodotto finale. Non tutte le modifiche apportate al prodotto originario danno luogo a questo trasferimento delle responsabilità. Tuttavia, le modifiche che alterano sensibilmente le caratteristiche principali del prodotto d'investimento, quali il profilo di rischio o i costi, sono considerate come una riprogettazione del prodotto, come precisato all'articolo 4. Il fatto che l'ideatore del prodotto d'investimento deleghi a terzi la preparazione di una parte o di tutte le informazioni, come può avvenire nel quadro della collaborazione con i distributori, non ha alcun effetto sulla responsabilità generale dell'ideatore del prodotto d'investimento per quanto riguarda il KID.

3.4.3. Forma e contenuto del KID - articoli da 6 a 11

La presente proposta estende i principi del regime KIID per gli OICVM a tutti gli altri prodotti d'investimento al dettaglio: tutti i KID dovrebbero avere un aspetto e un contenuto standard studiati per fare in modo che essi contengano soltanto informazioni chiave e le presentino con modalità comuni, al fine di renderle più comparabili e più comprensibili da parte degli investitori al dettaglio.

Il KID dovrebbe essere visto come un'opportunità per comunicare efficacemente con i potenziali investitori in maniera semplice. La proposta fornisce pertanto indicazioni chiare in relazione alla forma e al linguaggio da usare: il KID deve essere breve, scritto in maniera concisa e in un linguaggio non tecnico che eviti espressioni gergali, in modo da essere comprensibile per l'investitore al dettaglio medio o per l'investitore al dettaglio tipo, e redatto in un formato comune, in modo che gli investitori siano in grado di confrontare agevolmente diversi prodotti d'investimento. Il KID dovrebbe essere un documento a sé stante nel senso che gli investitori al dettaglio non dovrebbero trovarsi in condizioni di dover leggere altri documenti per poter comprendere le caratteristiche principali del prodotto d'investimento e per poter prendere decisioni d'investimento consapevoli, e dovrebbe essere chiaramente distinto dalla documentazione commerciale.

La proposta precisa gli elementi essenziali del prodotto d'investimento che devono essere descritti nel KID: l'identità del prodotto e del suo ideatore, la natura e le caratteristiche principali del prodotto, compresa la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, il profilo di rischio e di rendimento del prodotto, i costi e le pertinenti informazioni sul rendimento passato. Per prodotti specifici possono essere incluse altre informazioni, e per i prodotti pensionistici privati dovrebbero essere fornite informazioni circa i possibili risultati futuri. Per agevolare la comparabilità, la proposta stabilisce un formato comune per il documento e l'ordine delle sezioni di cui esso si compone. È di fondamentale importanza che le informazioni comprese nel documento siano ridotte al minimo, poiché in caso contrario il

documento diventerebbe troppo complesso per l'investitore al dettaglio. Per mantenere la forma breve, il KID non dovrebbe includere altre informazioni.

Questi requisiti dovrebbe essere precisati da atti delegati, mentre le metodologie supplementari per calcolare i dati sintetici relativi ai rischi e ai costi dovrebbero essere specificati da norme tecniche. Un tale approccio consentirebbe un livello massimo di coerenza e comparabilità delle informazioni, in linea con la varietà dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regime. Al successo di questa iniziativa potrebbero contribuire in maniera sostanziale ulteriori iniziative supplementari, quali ad esempio la messa a punto di glossari comuni o la condivisione delle migliori pratiche sull'uso di un linguaggio chiaro.

La proposta prevede inoltre misure intese a mantenere aggiornato il KID e a garantire che le informazioni commerciali contengano opportuni riferimenti ad esso.

La proposta chiarisce la responsabilità dell'ideatore dei prodotti d'investimento sulla base del KID e l'onere della prova: quando un investitore al dettaglio presenta un reclamo, spetta all'ideatore del prodotto d'investimento dimostrare di aver rispettato il presente regolamento.

3.4.4. Obbligo di fornire il KID – articoli 12 e 13

La proposta impone che il KID sia consegnato - e non semplicemente proposto - agli investitori al dettaglio. Chiunque (indipendentemente dal fatto che si tratti di un distributore o dell'ideatore del prodotto in caso di vendite dirette) venda il prodotto agli investitori al dettaglio deve fornire le informazioni al potenziale investitore in tempo utile, prima della conclusione della vendita. È essenziale che tali informazioni siano fornite tempestivamente: affinché il KID consegua il proprio obiettivo, deve essere fornito prima che la decisione d'investimento sia presa. Per quanto riguarda i tempi della fornitura delle informazioni, tuttavia, la proposta di regolamento prevede un certo grado di flessibilità per alcune forme di distribuzione che non implicano il contatto diretto. La proposta contiene inoltre requisiti relativi ai mezzi usati per fornire il KID agli investitori al dettaglio, comprese le condizioni alle quali è consentito l'uso di mezzi diversi dalla carta. Questi requisiti mirano a garantire che i mezzi siano adeguati al tipo di vendita in questione e che l'investitore al dettaglio possa sempre avere accesso alle informazioni anche in futuro. Affinché i risultati siano coerenti, i dettagli relativi al metodo, ai tempi ed alle condizioni per la fornitura delle informazioni ad un investitore al dettaglio saranno precisati da atti delegati.

3.4.5. Reclami, ricorso e cooperazione - articoli da 14 a 17

Per garantire l'efficacia delle procedure di reclamo, la presente proposta prevede misure relative sia all'ideatore del prodotto d'investimento che agli Stati membri. Essa include inoltre misure intese a garantire un accesso efficace alle procedure di risoluzione delle controversie e alle procedure di ricorso.

Il carattere intersettoriale della presente proposta, che comprende fondi e prodotti bancari, assicurativi e mobiliari, richiede una cooperazione stretta ed efficiente tra le autorità competenti in tutti questi settori.

3.4.6. *Sanzioni e misure amministrative – articoli da 18 a 22*

La comunicazione della Commissione sui regimi sanzionatori⁴ ha confermato che “garantire la corretta applicazione delle norme UE spetta in primo luogo alle autorità nazionali, che hanno il compito di impedire agli istituti finanziari di violare le norme UE e di irrogare sanzioni in caso di violazioni nel loro ambito di competenza”, sottolineando però nel contempo che le autorità nazionali devono agire in modo coordinato e integrato.

In linea con la comunicazione e sulla scorta di altre iniziative a livello UE nel settore finanziario, la presente proposta contiene disposizioni relative a sanzioni e misure intese ad introdurre un approccio armonizzato in materia di sanzioni, al fine di garantirne la coerenza. Qualora le disposizioni chiave della presente proposta non siano rispettate, è importante che siano applicate sanzioni e misure amministrative e che dette sanzioni e misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.4.7. *Disposizione transitoria per gli OICVM e clausola di riesame – articoli da 23 a 25*

Data la recente introduzione del regime KIID per gli OICVM, non sarebbe opportuno, in questa fase, applicare agli OICVM i requisiti del KID contenuti nel presente regolamento. Per questo motivo è prevista una disposizione transitoria, che consente agli OICVM di continuare ad avvalersi del KIID a norma della direttiva 2009/65/CE per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A quel punto, la Commissione sarà in grado di stabilire se e come trattare gli OICVM. In caso affermativo, sarà in grado di stabilire come il regime KIID esistente per gli OICVM dovrebbe essere modificato al fine di conseguire la massima comparabilità possibile delle informazioni tra gli OICVM e gli altri prodotti d'investimento soggetti al KID a norma del presente regolamento. Al di là delle possibili modifiche al contenuto del KIID per gli OICVM, per realizzare tali aggiustamenti in maniera proporzionata sono possibili diverse opzioni. Una delle opzioni consisterebbe nel prolungare la validità della disposizione transitoria contenuta nel presente regolamento, in modo che gli OICVM continuino ad essere soggetti soltanto ai requisiti della direttiva 2009/65/CE, ferma restando la possibilità di eventuali adeguamenti per garantire la comparabilità delle informazioni. Un'altra opzione consisterebbe nel modificare la direttiva 2009/65/CE abrogando le disposizioni relative al KIID per gli OICVM e spostando nel presente regolamento le regole di base che disciplinano le informazioni da fornire per gli OICVM. Un'ultima opzione consisterebbe nel mantenere le regole di base relative al KIID per gli OICVM nel quadro applicabile agli OICVM, precisando però che il documento in questione è equivalente al KID per i PRIP previsto dal presente regolamento. La valutazione delle opzioni potrebbe includere, se necessario, possibili modifiche del presente regolamento per quanto riguarda il KID.

Il presente regolamento prevede la verifica dell'efficacia delle misure in esso contenute dopo quattro anni, ossia prima della fine del periodo transitorio di cui sopra, in modo da poter già trarre delle conclusioni circa il trattamento da applicare agli OICVM. Tale verifica dovrebbe altresì esaminare l'opportunità di estendere ulteriormente il campo di applicazione del presente regolamento a prodotti d'investimento nuovi o innovativi offerti nell'Unione.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari, dell'8 dicembre 2010 (COM(2010) 716 definitivo).

3.4.8. Interazione con altri atti legislativi dell'Unione concernenti la fornitura di informazioni ai consumatori

Rispetto ad altri obblighi in materia di informazione contenuti negli atti legislativi dell'Unione, va notato che il KID richiesto dal presente regolamento è un documento d'informazione nuovo, che avrà un contenuto e un formato adattati alle esigenze degli investitori al dettaglio ordinari quando valutano e confrontano i diversi prodotti prima di effettuare un investimento. La concezione e l'obiettivo del KID, pertanto, non sono identici a quelli di altri obblighi in materia di informazione, quali ad esempio la nota di sintesi da fornire a titolo della direttiva sul prospetto o i requisiti informativi a titolo della direttiva Solvibilità II. Questi, infatti, mirano non solo a fornire informazioni chiave agli investitori al dettaglio, ma anche, ad esempio, a garantire la trasparenza nei confronti dei mercati finanziati o ad illustrare tutti i dettagli relativi ad un contratto proposto. Il KID, pertanto, non potrà facilmente sostituire tali requisiti e coesisterà con essi. Tuttavia, l'esperienza acquisita con il presente regolamento dimostrerà se, nella pratica, sia opportuno sviluppare ulteriormente i requisiti del KID, ad esempio in modo da sostituire alcuni obblighi informativi imposti da altri atti legislativi dell'Unione.

Inoltre, gli obblighi imposti dal KID coesistono con gli obblighi previsti dalla direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e dalla direttiva sul commercio elettronico. Gli obblighi previsti dalla direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori sono relativi ai servizi, mentre quelli previsti dalla direttiva sul commercio elettronico integrano altri obblighi informativi previsti dal diritto dell'Unione. Il presente regolamento, pertanto, non ha alcuna incidenza su dette direttive.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non ci sono implicazioni per il bilancio UE in quanto per l'esecuzione di questi incarichi non sono necessari né ulteriori finanziamenti né posti supplementari. I compiti previsti per le autorità europee di vigilanza rientrano nell'ambito delle loro responsabilità attuali. La ripartizione delle risorse e del personale di cui alle schede finanziarie legislative approvate per tali autorità sono sufficienti a consentire l'esecuzione di tali compiti.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea⁵,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Agli investitori al dettaglio che ipotizzano di fare un investimento viene offerta una varietà sempre più ampia di diversi tipi di prodotti d'investimento. Questi prodotti, che frequentemente offrono soluzioni di investimento adeguate alle esigenze degli investitori al dettaglio, sono spesso complessi e di difficile comprensione. Le informazioni attualmente disponibili agli investitori per tali prodotti d'investimento non sono coordinate e spesso non sono in grado di aiutare gli investitori al dettaglio a confrontare i diversi prodotti e a comprenderne le caratteristiche. Di conseguenza, gli investitori al dettaglio hanno spesso fatto investimenti senza averne pienamente compreso i rischi e i costi, subendo in alcuni casi perdite impreviste.
- (2) Migliorare le disposizioni sulla trasparenza dei prodotti di investimento offerti agli investitori al dettaglio rappresenta un'importante misura di tutela degli investitori e una condizione essenziale per ristabilire la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti del mercato finanziario. I primi passi in questa direzione sono già stati compiuti a livello UE grazie all'istituzione del regime delle informazioni chiave per gli

⁵ GU [...] del [...], pag. [...].

⁶ GU [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag.

investitori, stabilito con la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)⁸.

- (3) L'esistenza di regole diverse, che variano in funzione del settore dal quale provengono i prodotti d'investimento e delle legislazioni nazionali, crea condizioni di concorrenza eterogenee tra i vari prodotti e canali di distribuzione, determinando ulteriori ostacoli alla creazione di un mercato unico dei servizi e prodotti finanziari. Per porre rimedio alle lacune riscontrate nelle misure di tutela degli investitori, gli Stati membri hanno finora adottato misure divergenti e non coordinate ed è probabile che continuino a farlo. Approcci divergenti in materia di informazioni sui prodotti d'investimento ostacolano l'instaurazione di condizioni di concorrenza omogenee tra gli ideatori e i venditori di prodotti d'investimento, cosa che falsa la concorrenza. L'esistenza di approcci divergenti crea inoltre un livello diseguale di tutela degli investitori all'interno dell'Unione. Tali divergenze costituiscono un ostacolo all'instaurazione e al buon funzionamento del mercato unico. Di conseguenza, la base giuridica appropriata è l'articolo 114 del TFUE, interpretato ai sensi della relativa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (4) Per evitare divergenze è necessario stabilire a livello dell'Unione norme uniformi in materia di trasparenza che si applichino a tutti i partecipanti al mercato dei prodotti d'investimento. Per garantire che le regole comuni per i documenti informativi siano stabilite in modo tale da poter armonizzare il formato e il contenuto di tali documenti, è necessario un regolamento. Prevedendo norme direttamente applicabili, il regolamento assicura che tutti i partecipanti al mercato dei prodotti d'investimento siano soggetti agli stessi obblighi. Ciò dovrebbe inoltre assicurare la diffusione di informazioni uniformi, impedendo che, a seguito del recepimento di una direttiva, vengano adottate norme nazionali divergenti. Il ricorso a un regolamento è inoltre opportuno per garantire che tutti coloro che vendono prodotti di investimento siano soggetti ad obblighi uniformi in relazione alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave agli investitori al dettaglio.
- (5) Per ripristinare la fiducia degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari è essenziale non solo migliorare le informazioni sui prodotti di investimento, ma anche regolamentare efficacemente le procedure di vendita per questi prodotti. Il presente regolamento è complementare alle misure sulla distribuzione di cui alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, nonché alle misure adottate sulla distribuzione dei prodotti assicurativi di cui alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (6) Il presente regolamento si applicherà a tutti i prodotti, indipendentemente dalla loro forma o struttura, ideati dall'industria dei servizi finanziari per offrire opportunità di investimento agli investitori al dettaglio e per i quali il rendimento offerto all'investitore è esposto al rendimento di uno o più attivi o valori di riferimento diversi da un tasso di interesse. Ciò include prodotti d'investimento quali fondi di investimento, assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento e i prodotti

⁸ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

⁹ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁰ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

strutturati al dettaglio. Questi prodotti non costituiscono una forma di investimento diretto come l'acquisto o la detenzione di attività. Essi agiscono invece da interfaccia tra l'investitore e i mercati attraverso un processo di "assemblaggio" consistente nel confezionare o raggruppare le attività in modo da creare prodotti che abbiano esposizioni, caratteristiche o strutture dei costi diverse rispetto ad una detenzione diretta. Tale "assemblaggio" può consentire agli investitori al dettaglio di impegnarsi in strategie di investimento che sarebbero altrimenti inaccessibili o poco pratiche, ma può anche richiedere di mettere a disposizione ulteriori informazioni, in particolare al fine di consentire raffronti tra le diverse modalità di assemblaggio degli investimenti.

- (7) Per garantire che il presente regolamento si applichi esclusivamente a tali prodotti di investimento preassemblati, è opportuno escludere dal suo campo di applicazione i prodotti assicurativi che non offrono opportunità di investimento e i prodotti esposti ai soli tassi di interesse. Le attività detenute direttamente, quali azioni di società o obbligazioni sovrane, non sono prodotti di investimento preassemblati, e restano quindi esclusi. Dato che il presente regolamento si propone in primo luogo di migliorare la comparabilità e la comprensibilità delle informazioni relative ai prodotti d'investimento commercializzati agli investitori al dettaglio, gli schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali¹¹, o della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)¹², non sono soggetti al presente regolamento. Analogamente, è opportuno escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento alcuni prodotti pensionistici aziendali o professionali che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2003/41/CE, a condizione che la legislazione nazionale richieda un contributo finanziario del datore di lavoro e che il lavoratore non possa scegliere il fornitore del prodotto pensionistico. I fondi d'investimento destinati agli investitori istituzionali non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento in quanto non sono destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio. È invece opportuno che rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento i prodotti d'investimento finalizzati ad accumulare risparmi per le pensioni individuali, in quanto spesso, a titolo del presente regolamento, competono con altri prodotti e sono distribuiti all'investitore al dettaglio in maniera analoga.
- (8) Per fare chiarezza sulla relazione tra gli obblighi stabiliti dal presente regolamento e quelli stabiliti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE¹³ e dalla direttiva 2009/138/CE, è necessario che queste direttive continuino ad applicarsi in parallelo al presente regolamento.
- (9) Gli ideatori di prodotti d'investimento – quali i gestori dei fondi, le imprese di assicurazione, gli emittenti di titoli, gli enti creditizi o le imprese di investimento – sono tenuti ad elaborare il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento da essi ideati, dato che sono nella posizione migliore per conoscere il

¹¹ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

¹² GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

¹³ GU L 345 del 21.12.2003, pag. 64.

prodotto e ne sono responsabili. È opportuno che l'ideatore del prodotto d'investimento elabori il documento prima che i prodotti possano essere venduti agli investitori al dettaglio. Tuttavia, qualora un prodotto non sia venduto agli investitori al dettaglio, non vi è necessità di elaborare un documento contenente le informazioni chiave, e quando per l'ideatore del prodotto d'investimento risulti impossibile nella pratica elaborare il documento contenente le informazioni chiave, questo compito può essere delegato ad altri. Per assicurare un'ampia diffusione e disponibilità dei documenti contenenti le informazioni chiave, occorre che il presente regolamento ne consenta la pubblicazione da parte degli ideatori dei prodotti d'investimento tramite un sito internet di loro scelta.

- (10) Per soddisfare le esigenze degli investitori al dettaglio, è necessario garantire che le informazioni relative ai prodotti d'investimento prodotti siano accurate, corrette, chiare e non fuorvianti per gli investitori. Il presente regolamento deve pertanto stabilire regole comuni per la stesura del documento contenente le informazioni chiave, allo scopo di garantire che esso sia comprensibile per gli investitori al dettaglio. Date le difficoltà che molti investitori al dettaglio incontrano nel comprendere la terminologia finanziaria specialistica, occorre prestare particolare attenzione alla scelta delle parole e allo stile di scrittura del documento. È inoltre necessario fissare regole in relazione alla lingua nella quale il documento viene redatto. Occorre inoltre che gli investitori al dettaglio siano in grado di comprendere il documento contenente le informazioni chiave autonomamente, senza ricorrere ad altre informazioni.
- (11) Agli investitori al dettaglio devono essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento con cognizione di causa e per confrontare i diversi prodotti d'investimento, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che non le utilizzeranno. È pertanto opportuno che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, compresi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di prodotti specifici, tra cui quelli destinati ad essere utilizzati per piani pensionistici.
- (12) Il documento contenente le informazioni chiave deve essere redatto in un formato che consenta agli investitori al dettaglio di raffrontare diversi prodotti d'investimento. I comportamenti e le capacità dei consumatori, infatti, sono tali che il formato, la presentazione e il contenuto delle informazioni devono essere attentamente calibrati, in modo tale da ottimizzare la conoscenza e l'uso delle informazioni. Per ciascun documento è opportuno seguire lo stesso ordine delle voci e delle diciture. È inoltre opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave per i diversi prodotti e la presentazione di queste informazioni mediante atti delegati che tengano conto di ricerche già condotte o in corso sul comportamento dei consumatori, compresi i risultati della verifica dell'efficacia delle diverse modalità di presentazione delle informazioni ai consumatori. Alcuni prodotti d'investimento, inoltre, offrono all'investitore al dettaglio la possibilità di scegliere tra più investimenti sottostanti. È opportuno tenere conto di tali prodotti nel redigere il formato.

- (13) Con le loro decisioni in materia di investimenti, gli investitori al dettaglio non si limitano a perseguire rendimenti finanziari. Spesso essi perseguono anche altri fini, quali obiettivi sociali o ambientali. Inoltre, le informazioni sugli aspetti non finanziari degli investimenti possono essere importanti per coloro che cercano di effettuare investimenti sostenibili nel lungo termine. Tuttavia, le informazioni sui risultati in termini sociali, ambientali o di governance ricercati dagli ideatori dei prodotti d'investimento possono essere difficili da raffrontare o addirittura assenti. È quindi opportuno armonizzare ulteriormente i dettagli delle informazioni che precisano se le questioni ambientali, sociali o di governance sono state tenute in considerazione e, in caso affermativo, in quali modi.
- (14) Il documento contenente le informazioni chiave deve essere chiaramente distinguibile da tutte le eventuali comunicazioni commerciali. La sua importanza non deve essere compromessa da questi ultimi documenti.
- (15) Per garantire che il documento contenente le informazioni chiave contenga informazioni affidabili, occorre che il presente regolamento imponga agli ideatori dei prodotti d'investimento di tenere aggiornato il proprio documento contenente le informazioni chiave. A tal fine è necessario stabilire, in un atto delegato che deve essere adottato dalla Commissione, regole dettagliate concernenti le condizioni e la frequenza della verifica delle informazioni e del riesame del documento contenente le informazioni chiave.
- (16) I documenti contenenti le informazioni chiave sono il fondamento su cui gli investitori al dettaglio basano le proprie decisioni in materia di investimenti. Per questo motivo, gli ideatori dei prodotti d'investimento hanno l'importante responsabilità di garantire agli investitori al dettaglio il rispetto, da parte loro, delle regole del presente regolamento. È pertanto importante assicurare che gli investitori al dettaglio che hanno deciso di effettuare un investimento basandosi sul documento contenente le informazioni chiave godano di un effettivo diritto di ricorso. È inoltre necessario assicurare che tutti gli investitori al dettaglio in tutta l'Unione godano degli stessi diritti di chiedere un indennizzo per i danni che potrebbero subire a causa del fatto che gli ideatori dei prodotti d'investimento non rispettano gli obblighi di cui al presente regolamento. È pertanto opportuno armonizzare le regole in materia di responsabilità degli ideatori dei prodotti d'investimento. È necessario che il presente regolamento stabilisca che gli investitori al dettaglio possano ritenere l'ideatore del prodotto responsabile di aver violato il presente regolamento nel caso in cui l'uso del documento contenente le informazioni chiave abbia procurato una perdita.
- (17) Dato che gli investitori al dettaglio generalmente non hanno una conoscenza approfondita delle procedure interne degli ideatori dei prodotti d'investimento, è opportuno invertire l'onere della prova. Gli ideatori del prodotto dovrebbero dimostrare che il documento contenente le informazioni chiave è stato elaborato in conformità del presente regolamento. Spetterebbe tuttavia all'investitore al dettaglio dimostrare che la sua perdita è stata dovuta all'uso delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, perché ciò rientra nella sfera personale diretta dell'investitore al dettaglio.
- (18) Le questioni relative alla responsabilità civile dell'ideatore del prodotto d'investimento che non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile, stabilita secondo il

diritto internazionale privato. Il tribunale competente a decidere su una causa di responsabilità civile intentata da un investitore al dettaglio deve essere determinato in applicazione delle disposizioni pertinenti in materia di competenza giurisdizionale internazionale.

- (19) Per consentire all'investitore al dettaglio di prendere una decisione d'investimento informata, è opportuno che le persone che vendono prodotti d'investimento forniscano il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi operazione. Tale requisito, generalmente, si applica indipendentemente dal luogo e dalla modalità in cui avviene l'operazione. Le persone che vendono prodotti d'investimento comprendono sia i distributori che gli ideatori di prodotti d'investimento, qualora essi decidano di vendere i prodotti direttamente agli investitori al dettaglio. Per garantire la flessibilità e la proporzionalità necessarie, è opportuno che gli investitori al dettaglio che desiderano concludere un'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza possano ricevere il documento contenente le informazioni chiave dopo la conclusione dell'operazione. Anche in questo caso, il documento contenente le informazioni chiave sarebbe utile per l'investitore, ad esempio per consentirgli di confrontare il prodotto acquistato con quello descritto nel documento contenente le informazioni chiave. Il presente regolamento fa salva l'applicazione della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.
- (20) È opportuno stabilire regole uniformi per dare alla persona che vende il prodotto d'investimento una certa scelta a proposito del mezzo con il quale il documento contenente le informazioni chiave viene trasmesso agli investitori al dettaglio, consentendo l'uso di comunicazioni elettroniche qualora le caratteristiche dell'operazione lo rendessero opportuno. È tuttavia opportuno dare all'investitore al dettaglio la possibilità di ricevere tale documento su carta. Per garantire l'accesso dei consumatori alle informazioni, è necessario fornire gratuitamente il documento contenente le informazioni chiave.
- (21) Per rafforzare la fiducia degli investitori al dettaglio nei prodotti d'investimento, è opportuno stabilire obblighi che definiscano adeguate procedure interne in grado di garantire che gli ideatori dei prodotti d'investimento diano risposta ai reclami degli investitori al dettaglio.
- (22) Le procedure per la risoluzione alternativa delle controversie sono più rapide e meno costose rispetto ai tribunali, e alleggeriscono gli oneri che gravano su questi ultimi. Per questo motivo occorre che gli ideatori e i venditori di prodotti d'investimento abbiano l'obbligo di partecipare alle procedure avviate dagli investitori al dettaglio concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento mediante garanzie conformi al principio della tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, le procedure per la risoluzione alternativa delle controversie non devono violare i diritti delle parti di intentare un'azione legale.
- (23) Dato che il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento è elaborato da organismi operanti nel settore bancario, assicurativo, mobiliare e dei fondi sui mercati finanziari, è della massima importanza garantire un'agevole

¹⁴ GUL 271 del 9.10.2002, pag. 16.

cooperazione tra le diverse autorità di vigilanza degli ideatori di prodotti, in modo che esse adottino un approccio comune per l'applicazione del presente regolamento.

- (24) In linea con la comunicazione della Commissione del dicembre 2010 sul potenziamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari¹⁵ e al fine di garantire che i requisiti di cui al presente regolamento siano soddisfatti, è importante che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per assicurare che le violazioni del presente regolamento siano soggette a sanzioni e misure amministrative adeguate. Al fine di garantire che le sanzioni abbiano un effetto dissuasivo e di rafforzare la protezione degli investitori informandoli sui prodotti d'investimento commercializzati in violazione del presente regolamento, di norma le sanzioni e le misure sono pubblicate, tranne in determinate condizioni.
- (25) Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che specifichino i dettagli della presentazione e del formato del documento contenente le informazioni chiave, i dettagli del contenuto delle informazioni da includere nel documento contenente le informazioni chiave, i dettagli degli obblighi relativi ai tempi previsti per la trasmissione del documento informativo nonché i dettagli previsti per la revisione e il riesame di quest'ultimo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (26) La Commissione è chiamata ad adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'AESFEM, dall'ABE e dall'AEAP a norma dell'articolo 8 circa la metodologia su cui si basano la presentazione del rischio e del rendimento e il calcolo dei costi per mezzo di atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità dei rispettivi articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, 1094/2010 e 1095/2010.
- (27) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁶, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti. Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹⁷, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dalle autorità europee di vigilanza a norma del presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione dei dati. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del presente regolamento, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE e qualsiasi scambio o

¹⁵ COM(2010) 716.

¹⁶ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹⁷ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

trasmissione di informazioni da parte delle autorità europee di vigilanza deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

- (28) Ai sensi del presente regolamento gli OICVM sono prodotti d'investimento, ma la recente introduzione di requisiti relativi alle informazioni chiave per gli investitori di cui alla direttiva 2009/65/CE rende opportuno concedere a tali OICVM un periodo transitorio di 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento durante il quale essi non sono soggetti a quest'ultimo. Dopo la scadenza di tale periodo, a meno che esso non venga prolungato, essi diventano soggetti al presente regolamento.
- (29) Il riesame del presente regolamento deve essere effettuato quattro anni dopo la sua entrata in vigore al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali la comparsa di nuovi tipi di prodotti di investimento, nonché degli sviluppi in altri settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati membri. Il riesame deve valutare se le misure introdotte hanno migliorato la comprensione dei prodotti d'investimento da parte degli investitori al dettaglio medi e la comparabilità dei prodotti. Esso deve inoltre esaminare l'ipotesi di estendere il periodo transitorio applicabile agli OICVM, oppure la realizzabilità di altre opzioni per il trattamento degli OICVM. Sulla base di tale riesame, la Commissione è tenuta a presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di proposte legislative.
- (30) Per dare agli ideatori e ai venditori dei prodotti d'investimento tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione pratica delle prescrizioni del presente regolamento, queste ultime non saranno applicabili prima di due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (31) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (32) L'obiettivo dell'azione prevista, ossia migliorare la tutela degli investitori al dettaglio ed accrescere la loro fiducia nei prodotti d'investimento anche nei casi in cui tali prodotti sono venduti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri se essi agiscono in modo indipendente l'uno dall'altro. Solo un intervento a livello europeo potrebbe porre rimedio alle debolezze constatate. Dato che tale obiettivo può dunque, a motivo dei suoi effetti, essere realizzato in misura più efficace a livello dell'UE, l'Unione può intervenire, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave che deve essere redatto dagli ideatori di prodotti

d'investimento nonché regole uniformi sulla diffusione di tale documento agli investitori al dettaglio.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica all'ideazione e alla vendita dei prodotti d'investimento.

Esso, tuttavia, non si applica ai seguenti prodotti:

- (a) prodotti assicurativi che non presentano un valore di riscatto o per i quali il valore di riscatto non è in tutto o in parte esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni del mercato;
- (b) depositi con un tasso di rendimento che viene determinato in relazione ad un tasso d'interesse;
- (c) gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b) a g), i) e j) dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE;
- (d) altri titoli che non incorporano uno strumento derivato;
- (e) schemi pensionistici aziendali o professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; e
- (f) prodotti pensionistici per i quali la legislazione nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore non può scegliere il fornitore del prodotto pensionistico

Articolo 3

1. Quando gli ideatori di prodotti d'investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2003/71/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2003/71/CE.
2. Quando gli ideatori di prodotti d'investimento soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva 2009/138/CE, si applicano sia il presente regolamento che la direttiva 2009/138/CE.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (a) “prodotto d'investimento”: un investimento nel quale, indipendentemente dalla forma giuridica dell'investimento stesso, l'importo da rimborsare all'investitore è esposto alle fluttuazioni dei valori di riferimento o del rendimento di uno o più attivi che non siano direttamente acquistati dall'investitore;
- (b) “ideatore di prodotti d'investimento”:
 - i) una persona fisica o giuridica che crea un prodotto d'investimento;

- ii) una persona fisica o giuridica che apporta modifiche ad un prodotto d'investimento esistente modificandone il profilo di rischio e di rendimento o i costi associati ad un investimento nel prodotto d'investimento;
- (c) "investitori al dettaglio":
 - i) clienti al dettaglio come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2004/39/CE;
 - ii) clienti ai sensi della direttiva 2002/92/CE;
- (d) "prodotti pensionistici": prodotti che ai sensi della legge nazionale sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
- (e) "supporto durevole": strumento come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE;
- (f) "autorità competenti": le autorità nazionali degli Stati membri giuridicamente abilitate a vigilare sull'ideatore di prodotti d'investimento o sulla persona che vende un prodotto d'investimento ad un investitore al dettaglio.

CAPO II

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

SEZIONE 1

REDIGERE IL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 5

L'ideatore di prodotti d'investimento redige un documento contenente le informazioni chiave conformemente ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per ciascun prodotto d'investimento da esso prodotto e pubblica tale documento su un sito internet di sua scelta prima che il prodotto possa essere venduto agli investitori al dettaglio.

SEZIONE II

FORMA E CONTENUTO DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 6

1. Il documento contenente le informazioni chiave è accurato, corretto, chiaro e non fuorviante.

2. Il documento contenente le informazioni chiave è un documento a sé stante, chiaramente separato dalla documentazione commerciale.
3. Il documento contenente le informazioni chiave è redatto sotto forma di documento breve, con le seguenti caratteristiche:
 - (a) è presentato e strutturato in modo da agevolare la lettura, in caratteri di dimensione leggibile;
 - (b) è formulato con chiarezza e scritto in un linguaggio tale da far sì che l'investitore al dettaglio comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare è necessario:
 - (i) utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile;
 - (ii) evitare l'uso di espressioni gergali;
 - (iii) evitare l'uso di termini tecnici quando si possono comunque usare termini di uso comune.
4. Qualora nel documento contenente le informazioni chiave vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.
5. Se nel documento contenente le informazioni chiave vengono usati il nome e il logo dell'ideatore dei prodotti d'investimento o del gruppo a cui esso appartiene, essi sono in forma tale da non oscurare il testo e da non distogliere l'attenzione degli investitori al dettaglio dalle informazioni contenute nel documento.

Articolo 7

Il documento contenente le informazioni chiave è redatto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'investimento prodotto è venduto, oppure in una lingua accettata dalle autorità competenti di detto Stato membro, oppure, se è stato redatto in una lingua diversa, è tradotto in una di queste lingue.

Articolo 8

1. Il titolo "Documento contenente le informazioni chiave" figura in evidenza all'inizio della prima pagina del documento. Subito sotto il titolo figura la seguente nota esplicativa:

"Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo prodotto d'investimento e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta consapevole in merito all'opportunità d'investire".

2. Il documento contenente le informazioni chiave contiene le seguenti informazioni:

- (a) in una sezione all'inizio del documento, il nome del nome del prodotto d'investimento e l'identità del suo ideatore;
- (b) in una sezione intitolata "Cos'è questo investimento?", la natura e le caratteristiche principali del prodotto d'investimento, compresi:
 - i) il tipo di prodotto d'investimento;
 - ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli;
 - iii) un'indicazione che precisi se, in relazione all'esercizio della sua attività o al prodotto d'investimento, l'ideatore del prodotto d'investimento mira a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di governance e, in caso affermativo, un'indicazione che precisi i risultati perseguiti e come essi devono essere raggiunti;
 - iv) nei casi in cui il prodotto d'investimento offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni;
 - v) la durata del prodotto d'investimento, se conosciuta;
 - vi) gli scenari di performance, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto;
- (c) in una sezione intitolata "Potrei perdere del denaro?", una breve indicazione che specifichi se è possibile una perdita di capitale e che precisi anche quanto segue:
 - i) eventuali garanzie o meccanismi di protezione del capitale, nonché le eventuali restrizioni;
 - ii) se il prodotto d'investimento è coperto da un sistema d'indennizzo o garanzia;
- (d) in una sezione intitolata "A quale uso è destinato questo prodotto?", l'indicazione del periodo minimo di detenzione raccomandato e del profilo di liquidità atteso del prodotto, comprese la possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto di investimento e dell'evoluzione del mercato per il quale è stato concepito;
- (e) in una sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?", il profilo di rischio e di rendimento del prodotto d'investimento, compreso un indicatore sintetico di questo profilo e le avvertenze relative ad eventuali rischi specifici che possono essere non pienamente rispecchiati dall'indicatore sintetico;
- (f) in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel prodotto d'investimento, comprendente sia i costi diretti che quelli indiretti a carico dell'investitore, inclusi gli indicatori sintetici di detti costi;

- (g) in una sezione intitolata "Quale rendimento ha avuto nel passato?", i risultati ottenuti in passato dal prodotto d'investimento, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici;
 - (h) per i prodotti pensionistici, in una sezione intitolata "Quanto potrei ricevere quando andrò in pensione?", le proiezioni dei possibili risultati futuri.
3. L'ideatore del prodotto d'investimento può includere altre informazioni solo qualora esse siano necessario all'investitore al dettaglio per prendere una decisione informata circa uno specifico prodotto d'investimento.
 4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono presentate in un formato comune, comprese le diciture dell'indice, che segue l'ordine standard di cui al paragrafo 2, per consentire il raffronto con il documento contenente le informazioni chiave di altri prodotti d'investimento. Nel documento contenente le informazioni chiave figura in evidenza un simbolo comune che distingue tale documento da altri.
 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 che specifichino i dettagli della presentazione e il contenuto di ciascuno degli elementi d'informazione di cui al paragrafo 2, la presentazione e i dettagli delle altre informazioni di cui al paragrafo 3 che l'ideatore del prodotto può includere nel documento contenente le informazioni chiave, nonché i dettagli del formato comune e del simbolo comune di cui al paragrafo 4. La Commissione tiene conto delle differenze tra i prodotti d'investimento e le capacità degli investitori al dettaglio, nonché delle caratteristiche dei prodotti d'investimento che consentono all'investitore al dettaglio di scegliere tra diversi investimenti sottostanti o altre opzioni previste dal prodotto, in particolare qualora tale selezione possa essere effettuata in momenti diversi, o modificata in un secondo momento.
 6. L'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) elaborano progetti di norme di regolamentazione per determinare:
 - (a) la metodologia su cui si basa la presentazione del rischio e del rendimento di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera e); e
 - (b) il calcolo dei costi di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera f).

I progetti di norme tecniche di regolamentazione tengono conto dei diversi tipi di prodotti d'investimento. Le autorità europee di vigilanza presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [...].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al prodotto d'investimento non includono alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne modifichino la sostanza. Le comunicazioni commerciali indicano che è disponibile un documento contenente le informazioni chiave e forniscono informazioni su come ottenerlo.

Articolo 10

1. L'ideatore del prodotto di investimento riesamina regolarmente le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e rivede il documento qualora dal riesame emerga la necessità di apportarvi modifiche.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 che stabiliscano disposizioni dettagliate circa il riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave e la revisione di quest'ultimo, per quanto riguarda:
 - (a) le condizioni e la frequenza del riesame delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave;
 - (b) le condizioni alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere rivedute e alle quali è obbligatorio o facoltativo ripubblicare il documento contenente le informazioni chiave;
 - (c) le condizioni specifiche alle quali le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave devono essere riesaminate o il documento contenente le informazioni chiave deve essere riveduto, nei casi in cui un prodotto d'investimento venga messo a disposizione degli investitori al dettaglio in maniera non continuativa;
 - (d) le circostanze nelle quali gli investitori al dettaglio devono essere informati della revisione del documento contenente le informazioni chiave relativo ad un prodotto d'investimento da essi acquistato.

Articolo 11

1. Se l'ideatore di un prodotto d'investimento ha redatto un documento contenente le informazioni chiave che non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, e sul quale un investitore al dettaglio ha basato una decisione d'investimento, l'investitore al dettaglio interessato può esigere dall'ideatore del prodotto d'investimento la compensazione di eventuali perdite causategli dall'uso del documento contenente le informazioni chiave.
2. Se un investitore al dettaglio dimostra di aver subito una perdita a causa dell'uso delle informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, l'ideatore del prodotto d'investimento deve dimostrare che tale documento è stato redatto in conformità degli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. L'onere della prova di cui al paragrafo 2 non può essere preventivamente modificato tramite un accordo. Eventuali clausole contenute in accordi di questo tipo non sono vincolanti per l'investitore al dettaglio.

SEZIONE III

FORNITURA DEL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE

Articolo 12

1. Una persona che vende un prodotto d'investimento ad investitori al dettaglio fornisce loro il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile prima della conclusione di operazioni relative al prodotto d'investimento.
2. In deroga al paragrafo 1, una persona che vende un prodotto d'investimento può fornire il documento contenente le informazioni chiave all'investitore al dettaglio immediatamente dopo la conclusione di un'operazione se:
 - (a) l'investitore al dettaglio decide di concludere l'operazione utilizzando un mezzo di comunicazione a distanza;
 - (b) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 1 non è possibile; e
 - (c) la persona che vende il prodotto d'investimento ne ha informato l'investitore al dettaglio
3. Qualora operazioni successive riguardanti lo stesso prodotto vengano realizzate per conto di un investitore al dettaglio conformemente alle istruzioni impartite da tale investitore alla persona che vende il prodotto di investimento prima della prima operazione, l'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 si applica solo alla prima operazione.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23, per specificare:
 - (a) le condizioni per adempiere all'obbligo di fornire il documento contenente le informazioni chiave in tempo utile, come stabilito dal paragrafo 1;
 - (b) il metodo e il termine per la fornitura del documento contenente le informazioni chiave a norma del paragrafo 2.

Articolo 13

1. La persona che vende un prodotto d'investimento fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave gratuitamente.
2. La persona che vende un prodotto d'investimento fornisce agli investitori al dettaglio il documento contenente le informazioni chiave in una delle seguenti forme:

- (a) su supporto cartaceo;
 - (b) su un supporto durevole diverso dalla carta, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 4; o
 - (c) tramite un sito internet, se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 5.
3. Tuttavia, qualora il documento contenente le informazioni chiave venga fornito su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito internet, all'investitore al dettaglio viene fornita gratuitamente, su richiesta, una copia su carta.
4. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) l'uso di tale supporto durevole è adatto al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che vende un prodotto d'investimento e l'investitore al dettaglio; e
 - (b) all'investitore al dettaglio è stata data l'opportunità di scegliere tra la carta e un altro supporto durevole, e ha scelto quest'ultimo.
5. Il documento contenente le informazioni chiave può essere fornito tramite un sito internet se indirizzato personalmente all'investitore al dettaglio o se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- (a) la trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet è adatta al contesto dell'attività che si svolge tra la persona che vende un prodotto d'investimento e l'investitore al dettaglio;
 - (b) l'investitore al dettaglio ha acconsentito alla trasmissione del documento contenente le informazioni chiave tramite un sito internet;
 - (c) all'investitore al dettaglio sono stati comunicati elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui si può avere accesso al documento contenente le informazioni chiave;
 - (d) se il documento contenente le informazioni chiave è stato riveduto a norma dell'articolo 10, vengono rese disponibili all'investitore al dettaglio anche tutte le versioni rivedute;
 - (e) è garantito che il documento contenente le informazioni chiave resti accessibile tramite il sito internet per tutto il periodo di tempo in cui l'investitore al dettaglio può avere la ragionevole necessità di accedervi.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la trasmissione d'informazioni tramite un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito internet viene considerata come appropriata per il contesto in cui si svolge il rapporto d'affari tra la persona che vende un prodotto d'investimento e l'investitore al dettaglio, se vi è la prova che l'investitore al dettaglio ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte dell'investitore al dettaglio di un indirizzo e-mail ai fini dello svolgimento di tale rapporto d'affari viene considerata come un elemento di prova.

CAPO III

RECLAMI, RICORSI, COOPERAZIONE

Articolo 14

Gli ideatori di prodotti d'investimento stabiliscono procedure e meccanismi adeguati in grado di garantire che gli investitori al dettaglio che hanno presentato un reclamo in relazione al documento contenente le informazioni chiave ricevano una risposta concreta in maniera tempestiva e corretta.

Articolo 15

1. Quando un investitore al dettaglio avvia, contro un ideatore di prodotti d'investimento o contro una persona che vende prodotti d'investimento, una procedura - prevista dalla legislazione nazionale - per la risoluzione alternativa delle controversie in relazione ad una controversia concernente i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, l'ideatore di prodotti d'investimento o la persona che vende prodotti d'investimento partecipa a tale procedura a condizione di soddisfare le seguenti condizioni:
 - (a) le decisioni prese a seguito della procedura non sono vincolanti;
 - (b) il termine per adire le vie legali è sospeso per la durata della procedura;
 - (c) il periodo di prescrizione del credito è sospeso per la durata della procedura;
 - (d) la procedura è gratuita o ha un costo modesto specificato dalla legislazione nazionale;
 - (e) i mezzi elettronici non sono gli unici con i quali le parti possono avere accesso alla procedura;
 - (f) in casi eccezionali sono possibili misure provvisorie, se l'urgenza della situazione lo giustifica.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi competenti per le procedure di cui al paragrafo 1 entro il [inserire la data, sei mesi dopo l'entrata in vigore/applicazione del presente regolamento]. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni ulteriore cambiamento relativo a tali organismi.
3. Gli organismi competenti per le procedure di cui al paragrafo 1 cooperano tra loro per la risoluzione delle dispute transfrontaliere concernenti il presente regolamento.

Articolo 16

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti cooperano tra loro e con gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui all'articolo 15.

In particolare, le autorità competenti si comunicano reciprocamente, senza indebito ritardo, le informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esse imposte a norma del presente regolamento.

Articolo 17

1. Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali da essi effettuato a norma del presente regolamento.
2. Al trattamento dei dati personali effettuato dall'ABE, dall'AEAP e dall'AESFEM si applica il regolamento CE n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

CAPO IV SANZIONI E MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 18

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza. Essi comunicano immediatamente tutte le successive modifiche alla Commissione e al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

2. Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 19, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le misure e le sanzioni amministrative producano i risultati voluti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione delle misure e delle sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri.

Articolo 19

1. Il presente articolo si applica alle seguenti violazioni:
 - (a) il documento contenente le informazioni chiave non è conforme all'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, e all'articolo 7;
 - (b) il documento contenente le informazioni chiave non contiene le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, o non è presentato in conformità dell'articolo 8, paragrafo 4;

- (c) una comunicazione commerciale contiene informazioni relative al prodotto d'investimento che contraddicono le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave, in violazione dell'articolo 9;
 - (d) il documento contenente le informazioni chiave non è riesaminato e modificato in conformità dell'articolo 10;
 - (e) il documento contenente le informazioni chiave non è stato fornito in tempo utile, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1;
 - (f) il documento contenente le informazioni chiave non è stato fornito gratuitamente, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere d'imporre almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:
- (a) un'ordinanza che vieti la commercializzazione di un prodotto d'investimento;
 - (b) un'ordinanza che sospenda la commercializzazione di un prodotto d'investimento;
 - (c) un'avvertenza che sia resa pubblica e che identifichi la persona responsabile e la natura della violazione;
 - (d) un'ordinanza per la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, se le autorità competenti hanno imposto una o più misure e sanzioni amministrative a norma del paragrafo 2, le autorità competenti stesse abbiano il potere di emanare - o di chiedere agli ideatori dei prodotti d'investimento di emanare - una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio interessato, fornendogli informazioni circa le misure o sanzioni amministrative e comunicando dove presentare reclami o domande di risarcimento.

Articolo 20

Le autorità competenti adottano le misure amministrative e sanzioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

- (a) la gravità e la durata della violazione;
- (b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;
- (c) l'effetto della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;
- (d) il comportamento collaborativo dell'autore responsabile della violazione;
- (e) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione.

Articolo 21

1. Se l'autorità competente ha comunicato al pubblico le misure e le sanzioni amministrative, essa comunica contemporaneamente tali misure e sanzioni amministrative all'ABE, all'AEAP e all'AESFEM.
2. Gli Stati membri trasmettono una volta l'anno all'ABE, all'AESFEM e all'AEAP informazioni aggregate concernenti tutte le misure e le sanzioni amministrative imposte a norma dell'articolo 18 e dell'articolo 19, paragrafo 2.
3. L'ABE, l'AESFEM e l'AEAP pubblicano tali informazioni in una relazione annuale.

Articolo 22

Le sanzioni e le misure imposte per le violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1 sono immediatamente comunicate al pubblico e contengono almeno le informazioni relative al tipo di violazione del presente regolamento e all'identità dei responsabili, a meno che rendere pubbliche tali informazioni non metta gravemente a rischio i mercati finanziari.

Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 12, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di [quattro anni] a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 12, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 2 e dell'articolo 12, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24

Le società di gestione e le imprese d'investimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e all'articolo 27 della direttiva 2009/65/CE nonché le persone che vendono quote di OICVM così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al [inserire la data, cinque anni dopo l'entrata in vigore].

Articolo 25

1. La Commissione procede ad un riesame del presente regolamento quattro anni dopo la sua entrata in vigore. Il riesame comprende un'analisi generale dell'applicazione pratica delle norme stabilite nel presente regolamento, tenendo debitamente conto degli sviluppi sul mercato dei prodotti d'investimento al dettaglio. Per quanto riguarda gli OICVM così come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, il riesame valuta se è opportuno prolungare la validità della disposizione transitoria di cui all'articolo 24 del presente regolamento oppure se, dopo aver individuato eventuali adeguamenti necessari, le disposizioni relative alle informazioni chiave per gli investitori contenute nella direttiva 2009/65/CE possono essere sostituite dal documento contenente le informazioni chiave di cui al presente regolamento o ritenute equivalenti ad esso. Il riesame riflette poi sulla possibile estensione dell'ambito di applicazione del presente regolamento ad altri prodotti finanziari.
2. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal [due anni dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2012
COM(2012) 360 final

2012/0175 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla intermediazione assicurativa

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2012) 191 final}

{SWD(2012) 192 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (IMD1)¹ è l'unico atto legislativo dell'Unione che disciplina il punto di vendita dei prodotti assicurativi per garantire i diritti del consumatore. La direttiva è stata adottata il 9 dicembre 2002, mentre il recepimento da parte degli Stati membri era previsto entro il 15 gennaio 2005. La direttiva è uno strumento di armonizzazione minima che stabilisce principi di alto livello. Vi sono differenze sostanziali nella sua attuazione all'interno dei 27 Stati membri. La necessità di rivedere l'IMD1 era già emersa nel corso delle verifiche sull'attuazione svolte dalla Commissione nel periodo 2005-2008.

Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. Nel novembre 2010, il G20 ha chiesto all'OCSE, al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board - FSB) e ad altre organizzazioni internazionali competenti di elaborare dei principi comuni nell'ambito dei servizi finanziari al fine di rafforzare la tutela dei consumatori. Nel progetto di testo del G20 sui principi di alto livello in materia di tutela dei consumatori si sottolinea la necessità di regolamentare e/o vigilare su tutti i prestatori di servizi finanziari e agenti che operano a diretto contatto con i consumatori. Tali principi stabiliscono che i consumatori dovrebbero sempre essere tutelati da norme comparabili volte a proteggere i loro interessi. L'attuale revisione dell'IMD1 dovrebbe essere considerata alla luce di tali orientamenti e delle iniziative internazionali correlate.

Nel quadro delle discussioni al Parlamento europeo sulla direttiva che disciplina l'approccio basato sul rischio in materia di capitalizzazione e vigilanza sulle imprese di assicurazione (solvibilità II)², adottata nel 2009, è stata inoltre formulata una specifica richiesta di revisione dell'IMD1. Alcuni membri del Parlamento e alcune associazioni dei consumatori hanno sottolineato la necessità di rafforzare la protezione degli assicurati a seguito della crisi economica e hanno evidenziato il potenziale di miglioramento delle pratiche di vendita di diversi prodotti assicurativi. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in merito alle norme per la vendita di prodotti assicurativi vita con elementi di investimento. Al fine di garantire la coerenza tra i diversi settori, il Parlamento europeo ha chiesto che la revisione dell'IMD1 tenga conto della revisione in corso della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II)³. Ciò significa che in tema di regolamentazione delle pratiche di vendita di prodotti assicurativi vita con elementi di investimento, la proposta di direttiva rivista (IMD2) dovrebbe rispettare i medesimi standard di tutela dei consumatori della direttiva MiFID II.

¹ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

² Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), GU L 355 del 17.12.2009, pag. 1.

³ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Rifusione); COM(2011) 656 definitivo.

1.1. Obiettivi della proposta

La direttiva rivista (IMD2) mira a migliorare in maniera efficiente la regolamentazione nel mercato assicurativo al dettaglio. Essa è volta a garantire condizioni paritarie tra tutti i soggetti che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi e a rafforzare la protezione degli assicurati.

Gli obiettivi globali dell'attuale riesame sono una concorrenza non falsata, la tutela dei consumatori e l'integrazione dei mercati. In termini concreti, il progetto di IMD2 dovrebbe comportare i seguenti miglioramenti: ampliare il campo di applicazione dell'IMD1 a tutti i canali di distribuzione (ad es., i cosiddetti *direct writer* (sottoscrittori diretti), gli autonoleggi, ecc.); individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse; aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni e misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni dell'attuale direttiva; migliorare la pertinenza e l'obiettività delle consulenze; garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti; semplificare e fare convergere le procedure per l'accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l'UE.

1.2. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Gli obiettivi della proposta sono coerenti con le politiche e gli obiettivi dell'Unione. Il trattato prevede l'adozione di misure intese a garantire la creazione e il funzionamento di un mercato interno caratterizzato da un livello elevato di tutela del consumatore e dalla libera prestazione dei servizi.

L'attuale proposta è presentata ai fini dell'adozione, nell'ambito di un pacchetto legislativo per le vendite al dettaglio ai consumatori (*Consumer Retail Package*), insieme alla proposta PRIP (prodotti di investimento al dettaglio preassemblati) sulle informazioni relative ai prodotti di investimento e a UCITS V. L'iniziativa PRIP è volta a garantire un approccio orizzontale coerente alle informazioni da fornire sui prodotti di investimento e sui prodotti assicurativi con elementi di investimento (i cosiddetti PRIP assicurativi⁴). Le disposizioni sulle pratiche di vendita saranno incluse nelle revisioni dell'IMD1 e della MiFID.

La proposta è inoltre coerente e complementare rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell'UE, in particolare in tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e vigilanza prudenziale, come Solvibilità II, MiFID II e l'iniziativa PRIP.

L'IMD2 disciplinerà le pratiche di vendita che riguardano tutti i prodotti assicurativi, dai prodotti assicurativi generali come l'assicurazione di veicoli a motore, ai prodotti assicurativi vita *unit-linked*.

L'IMD2 continuerà a presentare le caratteristiche di uno strumento giuridico di "armonizzazione minima". Ciò significa che gli Stati membri potranno decidere di andare oltre, se necessario ai fini della tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme minime contenute nell'IMD1 cresceranno in misura significativa. Alcune parti della

⁴ Per quanto riguarda il campo di applicazione, cfr. la valutazione d'impatto sui PRIP: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/investment_products/29042009_impact_assessment_en.pdf

nuova direttiva saranno rafforzate con misure di livello 2 al fine di allineare le norme alla MiFID, in particolare nel capo che disciplina la distribuzione delle polizze di assicurazione vita con elementi di investimento.

2. **RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

I servizi della Commissione hanno chiesto il parere dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP, già CEIOPS) per quanto riguarda numerose questioni relative alla revisione della direttiva IMD. La relazione finale dell'AEAP è stata trasmessa a novembre 2010⁵. Nel corso del biennio 2010-2011, i servizi della Commissione hanno incontrato regolarmente i rappresentanti del settore assicurativo, delle associazioni di consumatori e delle autorità di vigilanza per discutere la prossima revisione. Dal 26 novembre 2010 al 28 febbraio 2011 i servizi della Commissione hanno lanciato una consultazione pubblica sull'IMD1. Anche i risultati della consultazione hanno evidenziato un ampio sostegno all'approccio della revisione indicato dai servizi della Commissione⁶. Il 10 dicembre 2010 si è svolta un'audizione pubblica sull'IMD2. Il dibattito era incentrato sul campo di applicazione della direttiva, sugli obblighi di informativa per gli intermediari assicurativi, sui conflitti di interesse, sugli scambi transfrontalieri e sulle necessarie qualifiche professionali⁷. L'11 aprile 2011 si è svolta una riunione tra esperti degli Stati membri e l'AEAP per discutere i risultati della consultazione pubblica nonché le opzioni in termini di struttura e contenuto dell'IMD2. La grande maggioranza delle parti interessate intervenute a tali riunioni ha sostenuto l'approccio della revisione dell'IMD1 indicato dai servizi della Commissione.

La Commissione, in linea con la sua politica per una migliore regolamentazione, ha effettuato una valutazione d'impatto delle diverse opzioni politiche. La valutazione d'impatto si basa su diversi studi specifici commissionati dai diversi servizi della Commissione. In primo luogo, la DG MARKT ha incaricato PriceWaterhouseCoopers (PWC) di condurre uno studio che fornisca una visione d'insieme del funzionamento del sistema della distribuzione nel settore assicurativo dell'UE. La relazione, conclusa nel luglio 2011, è stata pubblicata sul sito Internet della Commissione⁸. In secondo luogo, la presente proposta tiene conto dei risultati di uno studio commissionato nel 2010 sui costi e i benefici di possibili cambiamenti delle regole di distribuzione dei prodotti assicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi⁹. In terzo luogo, sono stati considerati i risultati di uno studio che mira a

⁵ https://www.ceiops.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/reports/IMD-advice-20101111/20101111-CEIOPS-Advice-on-IMD-Revision.pdf

⁶ I risultati sono pubblicati sulla pagina web:

⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/insurance-mediation_en.htm

⁸ Il resoconto dell'audizione può essere consultato sulla pagina web:

⁹ http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/20101210hearing/panel-summary_en.pdf

L'analisi dei costi si basa sulle cifre fornite dallo studio di PWC e riviste dai servizi della Commissione. Lo studio ha preso in considerazione cinque Stati membri (BE, DE, FR, FI, UK). Alcuni partecipanti non erano disposti a fornire stime precise dei costi o non erano in grado di fornirle. Dalla valutazione effettuata dai servizi della Commissione si può dedurre che alcuni partecipanti hanno fornito cifre che appaiono molto elevate senza una chiara spiegazione o giustificazione.

⁹ http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/prips/costs_benefits_study_en.pdf

valutare la qualità delle consulenze offerte in tutta l'UE¹⁰. Inoltre è stato tenuto conto anche di un quarto studio, che si rifà all'economia comportamentale analizzando i diversi fattori correlati alle decisioni degli investitori¹¹.

Le opzioni strategiche analizzate nella valutazione d'impatto sono state valutate sulla base dei seguenti criteri: integrazione dei mercati per i partecipanti ai mercati, tutela e fiducia dei consumatori, parità di condizioni per i vari partecipanti ai mercati, efficienza sotto il profilo dei costi, ossia in che misura ciascun'opzione permette di conseguire gli obiettivi auspicati e facilita il funzionamento dei mercati assicurativi in modo efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi.

Nel complesso, in base al summenzionato studio di PWC e alle statistiche del settore, rielaborati dai servizi della Commissione, le stime dell'onere amministrativo indicano che alla luce del numero importante di imprese coinvolte (circa 1 milione), la proposta avrà un costo medio relativamente moderato di circa 730 euro per ciascuna impresa.

La valutazione d'impatto è stata ultimata nel 2012. Le raccomandazioni del comitato per la valutazione d'impatto sono state prese in considerazione, in special modo per quanto riguarda i risvolti per le PMI. Ad esempio, le PMI che svolgono attività di intermediazione che sono attualmente al di fuori del campo di applicazione della direttiva e che saranno considerate nell'attuale proposta sono essenzialmente le imprese la cui attività principale è diversa dall'intermediazione assicurativa (ove l'intermediazione è dunque meramente accessoria rispetto all'attività principale, ad esempio nel caso di agenzie di viaggio o di autonoleggi). Tali intermediari saranno oggetto di un regime semplificato (procedura di dichiarazione, articolo 4 della presente proposta) in considerazione dell'approccio proporzionato alla natura accessoria dell'attività di intermediazione esercitata. Sul piano generale sono stati introdotti requisiti proporzionati al fine di tenere conto delle preoccupazioni delle PMI e di rispettare il principio che invoca "meno prodotti complessi e meno norme". Ad esempio, alcuni prodotti d'investimento sono venduti come polizze di assicurazione sulla vita. Sarà dunque introdotto (cfr. capo VII) un regime più rigoroso per le pratiche di vendita di tali prodotti (polizze di assicurazione sulla vita con elementi di investimento [prodotti di investimento assicurativi o PRIP assicurativi]).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1. Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del TFUE. Essa sostituirà la direttiva 2002/92/CE e riguarda l'armonizzazione delle disposizioni nazionali sugli intermediari assicurativi e altri venditori di prodotti assicurativi. La proposta estende il campo di applicazione della direttiva a venditori a titolo accessorio e ad attività di post-vendita, come quelle dei periti liquidatori e dei gestori di sinistri. Essa chiarisce l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nonché le competenze delle autorità di vigilanza dello Stato

¹⁰ http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/investment_advice_study_en.pdf

¹¹ http://ec.europa.eu/consumers/strategy/consumer_behaviour_en.htm

membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante. La presente proposta ha come obiettivo e come oggetto principali l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative alle norme di comportamento per tutti i venditori di prodotti assicurativi ed altre entità di mercato presenti nei mercati di assicurazione e riassicurazione, le condizioni di *governance* e il relativo quadro di vigilanza.

3.2. Sussidiarietà e proporzionalità

In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

La maggior parte degli aspetti presi in considerazione dal riesame sono già contemplati dall'attuale quadro giuridico dell'IMD1. Inoltre, i mercati assicurativi sono sempre di più di natura transfrontaliera. Le condizioni in base alle quali le imprese e gli operatori possono competere in un contesto simile, che riguardi le norme sulla trasparenza o la protezione degli investitori, devono essere comparabili a livello transfrontaliero e sono l'oggetto principale dell'attuale IMD1. È necessario intervenire a livello europeo per aggiornare e modificare il quadro normativo creato dall'IMD1, per tenere conto dei mutamenti intervenuti sui mercati assicurativi dopo l'attuazione della direttiva. A seguito di tale integrazione, un intervento nazionale isolato sarebbe molto meno efficace e comporterebbe una frammentazione dei mercati, con il conseguente arbitraggio normativo e la distorsione della concorrenza.

L'AEAP dovrebbe rivestire un ruolo centrale nella realizzazione di un nuovo quadro a livello dell'UE. Per migliorare il funzionamento dei mercati assicurativi è necessario che l'AEAP disponga di competenze specifiche in merito.

La proposta accoglie pienamente il principio della proporzionalità, ovvero che l'azione dell'UE deve essere adeguata per il raggiungimento degli obiettivi e non eccedere quanto necessario. Essa è compatibile con detto principio, in quanto tiene conto del giusto equilibrio tra l'interesse pubblico in questione e il rapporto costi-efficienza delle misure. In particolare, la necessità di trovare un equilibrio tra la tutela dei consumatori, l'efficienza dei mercati e i costi del settore ha svolto un ruolo fondamentale nella definizione di tali requisiti.

In relazione a tale principio la proposta distingue i diversi canali di vendita per prodotti assicurativi e prevede requisiti meno onerosi in materia di registrazione e di qualifica professionale per coloro che vendono prodotti assicurativi semplici. Ad esempio, coloro che vendono a titolo accessorio prodotti assicurativi che presentano un rischio contenuto, come gli autonoleggi e le agenzie di viaggio, sono soggetti a una procedura di dichiarazione semplificata che sostituisce la registrazione obbligatoria per gli intermediari assicurativi. La proposta opera anche una distinzione tra i prodotti assicurativi vita e i prodotti assicurativi di natura generale per quanto riguarda i requisiti in materia di trasparenza del compenso. Tali misure di proporzionalità sono prese alla luce dei diversi livelli di complessità e di rischi per i consumatori correlati ai diversi prodotti assicurativi e anche alla luce dell'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo per le PMI che vendono prodotti assicurativi.

3.3. Osservanza degli articoli 290 e 291 del TFUE

Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato le proposte relative ai regolamenti istitutivi dell’Autorità bancaria europea (ABE), dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). A tale riguardo la Commissione fa riferimento alla dichiarazione in relazione agli articoli 290 e 291 del TFUE rilasciata in occasione dell’adozione dei regolamenti istitutivi delle autorità di vigilanza europee, secondo la quale: “Per quanto riguarda la procedura per l’adozione delle norme di regolamentazione la Commissione sottolinea l’originalità del settore dei servizi finanziari, derivante dalla struttura Lamfalussy, che è stata riconosciuta esplicitamente nella Dichiarazione 39 allegata al TFUE. La Commissione nutre tuttavia seri dubbi sul fatto che le restrizioni al suo ruolo in materia di adozione di atti delegati e misure di esecuzione siano coerenti con gli articoli 290 e 291 del TFUE.”

3.4. Riferimenti ad altre direttive

Visto che la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) non è ancora applicabile, la presente proposta fa riferimento alle definizioni stabilite nelle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE. Le direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE saranno abrogate dalla direttiva 2009/138/CE.

3.5. Spiegazione dettagliata della proposta

Capo I – Campo di applicazione e definizioni

L’*articolo 1* estende il campo di applicazione dell’IMD1, includendo anche la vendita di contratti di assicurazione da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione senza coinvolgimento di un intermediario assicurativo. L’articolo copre anche le attività di gestione dei sinistri da parte di e per conto di imprese di assicurazione, la liquidazione dei sinistri e la consulenza in materia di sinistri.

L’esclusione “de minimis” dal campo di applicazione prevista dall’IMD1 rimane invariata (il venditore di polizze di assicurazione lo fa a titolo accessorio alla vendita di beni, il premio su base annua non eccede i 500 EUR su base annua e sono soddisfatti altri criteri a titolo dell’esenzione), eccetto per il fatto che il massimale del premio su base annua aumenta a 600 EUR pro rata (meno di 2 EUR al giorno). L’importo summenzionato di 2 EUR è l’importo del premio per contratto e per giorno. Ad esempio, un ottico che vende assicurazioni complementari sulle lenti rimane escluso dal campo di applicazione della direttiva.

Le polizze di assicurazione vendute accessoriamente alla vendita di servizi rientrano nel campo di applicazione della direttiva in seguito alla revisione. È, ad esempio, il caso delle polizze di assicurazione di viaggi vendute da agenzie di viaggio, polizze generali di assicurazione vendute da autonoleggi e società di leasing.

L’*articolo 2* riprende le definizioni di cui alla direttiva IMD1, con alcune modifiche e nuove definizioni.

- La definizione di “intermediazione assicurativa” è estesa in modo da coprire l’ampliamento del campo di applicazione di cui all’articolo 1 e specifica che determinate attività svolte da siti internet che confrontano diversi assicuratori costituiscono un’intermediazione assicurativa. Viene meno l’attività di “presentare”. Il concetto di “intermediazione riassicurativa” è modificato di conseguenza.
- I “prodotti di investimento assicurativo” sono definiti in maniera tale da essere in linea con la definizione di prodotto d’investimento contenuta nel regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIIP).
- La definizione di “intermediario assicurativo collegato” è estesa a intermediari che operano sotto la responsabilità di un altro intermediario assicurativo.
- Il concetto di “consulenza” è definito come la fornitura di una raccomandazione personale a un cliente, su richiesta o altrimenti.
- Il “cliente professionale” è definito ai fini dell’esclusione dalle disposizioni in materia di informazione.
- L’espressione “pratica di vendita abbinata” definisce una pratica in cui due o più prodotti sono raggruppati in un’unica vendita
- La “commissione condizionata” è definita come una commissione in cui l’importo dovuto è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati.
- Con “stretti legami” si definiscono gli accordi con i soggetti connessi e gli accordi che potrebbero pregiudicare una capacità di vigilanza efficace da parte dell’autorità di vigilanza.
- Il concetto di “compenso” è definito al fine di includere non solo i pagamenti (onorari, commissioni, ecc.), ma anche benefici economici di qualsiasi tipo.
- Le definizioni di “Stato membro d’origine”, “Stato membro ospitante”, “intermediario assicurativo”, “intermediario riassicurativo” e “supporto durevole” sono oggetto di modifiche che ne precisano il senso.

Capo II - requisiti per la registrazione

L’*articolo 3* lascia sostanzialmente invariate le disposizioni in materia di registrazione stabilite nell’IMD1, ma richiede all’AEAP di introdurre un registro unico elettronico (collegato alle banche dati nazionali) e richiede la comunicazione di determinati accordi con altri soggetti. Tale registro funzionerà come portale che rimanda a sua volta ai registri nazionali. Inoltre, l’articolo esenta dalla registrazione i soggetti che rientrano nel campo di applicazione della procedura di dichiarazione (cfr. articolo 4).

Capo III - Procedura di dichiarazione

L'articolo 4 introduce una procedura semplificata che esonera due gruppi di soggetti dalla procedura di registrazione di cui sopra, consentendo loro di svolgere attività di intermediazione in base ad una semplice dichiarazione. I due gruppi sono:

- coloro che esercitano un'intermediazione assicurativa come attività accessoria all'attività professionale principale e che soddisfano determinate altre condizioni (come le agenzie di viaggio). Le altre condizioni sono date dal fatto che i prodotti debbano essere complementari ad un altro prodotto o servizio, che non debbano coprire rischi relativi ad un'assicurazione sulla vita o di responsabilità civile diversi da quelli connessi a una copertura accessoria, e
- coloro le cui attività sono limitate alla gestione professionale di sinistri o ai servizi di accertamento del danno.

La procedura di dichiarazione copre soprattutto le agenzie di viaggio, gli autonoleggi che vendono prodotti assicurativi nonché periti liquidatori e gestori di sinistri.

Capo IV - Libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento

Gli articoli 5, 6 e 7 riflettono le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'IMD1, della proposta MiFID rivista e del protocollo di Lussemburgo¹². Gli articoli in oggetto affrontano la ripartizione delle competenze tra autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, in particolare nei casi in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo non ottempera ai propri obblighi quando opera nello Stato membro ospitante.

Capo V – Altri requisiti organizzativi

L'articolo 8 espone i requisiti professionali e organizzativi previsti all'articolo 4 dell'IMD1: il requisito di disporre di adeguate cognizioni e capacità; il requisito dell'onorabilità; il requisito di disporre di un'assicurazione per la responsabilità professionale e l'obbligo di adottare le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio. L'articolo 8 prevede anche un requisito di sviluppo professionale continuo. Per raggiungere un impatto proporzionato, le regole che si applicano a coloro che svolgono attività di intermediazione a titolo accessorio, o la cui attività è limitata alla gestione professionale di sinistri, saranno commisurate alla complessità del prodotto venduto. Di conseguenza, l'articolo 8 non si applica *in toto* a tali intermediari.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di specificare il concetto di adeguate cognizioni e capacità.

L'articolo 9 riguarda la pubblicazione delle norme di interesse generale. Tale articolo si discosta dall'articolo 6 dell'IMD1 e nella sua redazione attuale impone agli Stati membri di pubblicare le norme di interesse generale e all'AEAP di

¹²

Protocollo relativo alla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea in particolare per quanto riguarda l'applicazione della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

raccogliere e di pubblicare informazioni su tali regole (per un'illustrazione indicativa dei principi di interesse generale in relazione alle terze direttive sulle assicurazioni si rimanda alla comunicazione interpretativa della Commissione relativa alla libera prestazione di servizi e all'interesse generale nel settore delle assicurazioni (2000/C 43/03)).

Gli *articoli da 10 a 12* riprendono i precedenti articoli 7, 9 e 10 sulle autorità competenti, sullo scambio di informazioni tra Stati membri e sui mezzi di ricorso.

L'*articolo 13* riguarda procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che coinvolgono i clienti. L'articolo rafforza l'*ex* articolo 11 dell'IMD1, in quanto impone agli Stati membri di istituire (e non solo di promuovere) procedure e di garantire che gli operatori vi partecipino.

L'*articolo 14* riguarda la limitazione del ricorso ad intermediari. Esso estende l'*ex* articolo 3, paragrafo 6, dell'IMD1 a imprese di riassicurazione e a intermediari assicurativi e riassicurativi e tiene in considerazione la procedura di dichiarazione (cfr. l'articolo 4).

Capo VI – Obblighi di informazione e norme di comportamento

Gli *articoli da 15 a 20* ribadiscono gli obblighi di comunicazione, l'esenzione relativa ai grandi rischi, le disposizioni più rigorose previste dall'*ex* articolo 12 e le modalità d'informazione di cui all'*ex* articolo 13. Tali articoli prevedono inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- il principio generale secondo cui gli intermediari dovrebbero agire nell'interesse dei loro clienti;
- requisiti di informazione simili per le imprese di assicurazione;
- l'obbligo di comunicare la base e l'importo del compenso da parte degli intermediari assicurativi;
- l'obbligo di comunicare l'importo di ogni compenso variabile percepito dai dipendenti incaricati delle vendite delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi;
- un regime obbligatorio di "informativa completa" per la vendita di prodotti assicurativi vita e un regime "su richiesta" (ossia su richiesta del cliente) per la vendita di prodotti assicurativi non vita, con un periodo di transizione di 5 anni. Una volta trascorsi i 5 anni di transizione, il regime di informativa completa si applicherà automaticamente anche alla vendita di prodotti non vita. Durante il periodo di transizione la proposta distingue tra prodotti vita e non vita. Il compenso (commissione) per i prodotti vita tende a essere più elevato. Inoltre, i prodotti vita sono più vicini al prodotto di investimento e l'acquisto di un tale prodotto costituisce un investimento a lungo termine. Per i prodotti non vita la situazione è diversa. Il compenso solitamente è più basso (la commissione è di circa il 5%-10% del premio) e il prodotto comporta meno rischi. Nella maggior parte dei paesi dell'UE i consumatori possono passare ad altri prodotti intercambiabili in maniera molto semplice e a prezzi abbordabili;

- l'obbligo per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi di fornire al cliente, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, informazioni sufficienti sul prodotto al fine di consentirgli di prendere una decisione consapevole;
- l'obbligo per l'AEAP di garantire che le informazioni ottenute relative alle disposizioni nazionali più rigorose siano comunicate alle imprese di assicurazione, agli intermediari e ai consumatori e
- ulteriori eccezioni all'obbligo generale per quanto riguarda le informazioni da fornire mediante un supporto durevole.

Nell'ottica di una migliore tutela dei consumatori, tali disposizioni mirano a garantire maggiore trasparenza rispetto alla direttiva originaria (2002/92/CE) per quanto riguarda la natura, la struttura e l'importo del compenso degli intermediari e fanno chiarezza per quanto concerne la relazione tra principale e agente, comprese le ripercussioni sulla consulenza. Negli ultimi anni sono stati conseguiti notevoli progressi in materia di tutela dei consumatori, che oggi cercano di reperire sempre più informazioni e hanno una maggiore consapevolezza dei costi. La comunicazione dei diversi elementi che compongono il prezzo complessivo, incluso il compenso dell'intermediario, consentirà al cliente di scegliere sulla base della copertura assicurativa, dei servizi correlati (ad esempio se l'intermediario si occupa o meno della gestione dei sinistri) e del prezzo. Ciò contribuirà a mettere a disposizione dei consumatori prodotti e servizi di intermediazione più validi e convenienti. La comunicazione obbligatoria del compenso percepito dovrebbe avere effetti positivi sulla concorrenza nella distribuzione delle assicurazioni, poiché consentirebbe ai consumatori di ottenere maggiori informazioni sui prodotti e sui costi nonché su possibili conflitti di interesse. Per i consumatori sarà più semplice confrontare le coperture assicurative e i prezzi dei prodotti venduti mediante diversi canali di distribuzione. Diversi Stati membri dell'UE richiedono già che sia comunicato il compenso per determinati prodotti assicurativi e la direttiva MiFID II lo richiederà per i prodotti di investimento. Queste nuove informazioni daranno ai consumatori informazioni più complete sui servizi offerti dall'intermediario e sui relativi costi. La comunicazione del compenso deve tuttavia avvenire in modo tale da garantire un confronto tra intermediari e sottoscrittori diretti. Le informazioni sul prezzo della copertura e sui costi di distribuzione garantiranno la comparabilità. In particolare, per evitare conflitti di interesse, le imprese di assicurazione dovrebbero inoltre comunicare la base di calcolo del compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la vendita di un prodotto. Tali disposizioni affrontano inoltre alcune problematiche fondamentali connesse alla fornitura di servizi di intermediazione assicurativa transfrontalieri: la mancanza di certezza giuridica e la mancanza di comparabilità. In caso di miglioramento del quadro giuridico armonizzato, gli intermediari e i loro clienti saranno più inclini a vendere o acquistare prodotti assicurativi a livello transfrontaliero. Una migliore comunicazione faciliterà il confronto tra prodotti e tra canali di distribuzione (come indicato in precedenza), oggi particolarmente difficile nel quadro del commercio transfrontaliero.

L'*articolo 21* introduce una disposizione sulla vendita aggregata di prodotti e richiede che il cliente sia informato del fatto che i prodotti possono essere acquistati separatamente e che gli siano fornite determinate informazioni al riguardo. L'*articolo*

in questione prevede inoltre che l'AEAP elabori, e tenga aggiornati, degli orientamenti per la vigilanza su tali pratiche.

Capo VII – Requisiti supplementari per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi

L'*articolo 22* riguarda il campo di applicazione di tali disposizioni supplementari, rendendole applicabili agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione nel momento in cui vendono prodotti di investimento assicurativi.

L'*articolo 23* contiene ulteriori disposizioni sui conflitti di interesse e richiede che tali conflitti siano individuati. Esso conferisce alla Commissione il potere, mediante atto delegato, di:

- definire provvedimenti che si potranno rendere necessari per individuare, prevenire, gestire e comunicare tali conflitti e
- stabilire criteri per specificare i tipi di conflitti che potrebbero ledere gli interessi dei clienti.

L'*articolo 24* è basato sull'articolo [23] della direttiva MiFID II. Esso contiene il requisito contenuto nella MiFID di:

- agire in modo onesto, imparziale e professionale per soddisfare al meglio gli interessi dei clienti;
- garantire che le informazioni siano imparziali, chiare e non fuorvianti;
- fornire informazioni circa l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo e i suoi servizi (in particolare se la consulenza è fornita o meno su base indipendente), sulla portata dell'analisi di mercato (se sarà fornita o meno una valutazione continua sull'idoneità), sui prodotti proposti e sulle strategie di investimento nonché sui costi.

L'articolo precisa inoltre su quale base si può sostenere che una consulenza è indipendente, includendo un requisito relativo alla valutazione dei prodotti sul mercato e l'obbligo di non accettare alcun compenso da terzi.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per garantire il rispetto dell'articolo in oggetto.

L'*articolo 25* precisa le modalità secondo le quali vanno valutate l'idoneità e l'adeguatezza e stabilisce le informazioni che devono essere ottenute dal cliente. Per le vendite senza consulenza, l'intermediario o l'impresa devono ottenere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del cliente al fine di valutare l'idoneità del prodotto. Nel caso delle vendite con consulenza, essi devono ottenere informazioni sulla situazione finanziaria del cliente e sui suoi obiettivi di investimento per essere in grado di determinare l'idoneità. Laddove il prodotto non fosse adeguato o idoneo, a seconda del caso, essi devono informare il cliente. Il venditore deve anche tenere un registro delle condizioni in base a cui fornirà servizi al cliente e fornire relazioni a quest'ultimo. La Commissione è autorizzata a adottare atti delegati per garantire il rispetto di tali disposizioni.

Capo VIII – Sanzioni

L'*articolo 26* impone agli Stati membri di garantire che le autorità competenti prevedano sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva.

Tali sanzioni e misure amministrative devono essere applicate alle persone fisiche o giuridiche che, in base al diritto nazionale, si rendono responsabili di una violazione.

Alle autorità competenti devono essere conferiti tutti i poteri di indagine necessari e le stesse devono collaborare su base transfrontaliera.

L'*articolo 27* richiede che siano pubblicate la sanzioni e le misure imposte in caso di violazione.

L'*articolo 28* specifica alcune violazioni e stabilisce le sanzioni amministrative che si applicano agli intermediari, compresa la revoca della registrazione, le interdizioni a carico di tutti i membri dell'organo di gestione dell'impresa e le sanzioni pecuniarie fino al doppio del beneficio derivante dalla violazione, se quest'ultimo può essere determinato.

La proposta non prevede sanzioni penali.

L'*articolo 29* stabilisce i fattori da prendere in considerazione nel comminare sanzioni e adottare misure, tra cui i benefici derivanti dalla violazione, le perdite subite da terzi e il livello di collaborazione della persona responsabile, e richiede all'AEAP di pubblicare degli orientamenti in merito alle sanzioni. L'articolo richiede anche che siano comunicate tutte le sanzioni o misure applicate all'intermediario o all'impresa, con la relativa giustificazione.

L'*articolo 30* richiede meccanismi efficaci per incoraggiare la denuncia delle violazioni e una tutela adeguata per coloro che segnalano la violazione e i relativi dati personali nonché la protezione dei dati di persone fisiche sospettate di essere responsabili della violazione.

L'*articolo 31* prevede la comunicazione annuale all'AEAP di informazioni aggregate sulle violazioni e la pubblicazione di tali informazioni da parte dell'AEAP. La Commissione ha il potere di adottare norme tecniche di attuazione in materia, che l'AEAP sarà tenuta ad elaborare e a trasmettere alla Commissione [6] mesi dopo la pubblicazione della direttiva.

Capo IX – Disposizioni finali

Gli *articoli da 32 a 39* riprendono (aggiornandole, se del caso) le disposizioni finali dell'IMD1 relative al diritto al ricorso giurisdizionale, all'attuazione e all'entrata in vigore, all'abrogazione di atti legislativi precedenti e ai destinatari. Inoltre, gli *articoli 33 e 34* stabiliscono condizioni applicabili al potere della Commissione di adottare atti delegati, così come specificato nella direttiva, mentre l'*articolo 35* stabilisce un processo di riesame e valutazione della direttiva da parte della Commissione dopo l'entrata in vigore. Tale riesame considera in particolare l'impatto delle norme in materia di comunicazione di cui all'*articolo 17*, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi non vita che sono piccole e medie imprese.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'incidenza di bilancio specifica per la Commissione è valutata nella scheda finanziaria che accompagna la presente proposta. L'incidenza specifica della proposta sul bilancio riguarda i compiti assegnati all'AEAP, come indicato nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.

La proposta inciderà sul bilancio della Comunità.

↓ 2002/92/CE (adattato)

2012/0175 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla intermediazione assicurativa

(rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ~~che istituisce la Comunità europea~~ sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo ~~47, paragrafo 2~~ 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 e ~~l'articolo 55,~~

vista la proposta della Commissione europea,

↓ nuovo

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

↓ 2002/92/CE

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

↓ nuovo

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

↓ 2002/92/CE

⇒ nuovo

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ~~di cui all'articolo 251 del trattato,~~

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) È necessario apportare determinate modifiche alla direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla intermediazione assicurativa¹³. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla rifusione di tale direttiva.

(2) Poiché l'obiettivo principale e l'oggetto della presente direttiva consistono nell'armonizzare le disposizioni nazionali concernenti i settori menzionati, è opportuno che sia basata sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del TFUE. La forma della direttiva è appropriata per consentire che le disposizioni di esecuzione nei settori contemplati dalla direttiva siano adeguate, ove necessario, alle specificità del mercato e dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. La presente direttiva dovrebbe altresì mirare al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, inclusa la gestione professionale dei sinistri e la liquidazione dei sinistri, e si basa pertanto sull'articolo 53, paragrafo 1, del trattato. Inoltre, trattandosi di un settore che fornisce servizi in tutta l'Unione, la presente direttiva si basa altresì sull'articolo 62 del trattato.

↓ 2002/92/CE considerando 1
(adattato)

(3) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi svolgono un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒.

↓ 2002/92/CE considerando 2

~~Con la direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, concernente misure destinate a facilitare l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di agente e di mediatore di assicurazioni (ex gruppo 630 CITI) comprendente segnatamente misure transitorie per tali attività¹⁴, è stato compiuto un primo passo al fine di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte degli agenti e dei mediatori d'assicurazione.~~

↓ 2002/92/CE considerando 3

~~La direttiva 77/92/CEE doveva rimanere applicabile sino all'entrata in vigore prescrizioni relative al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di accesso alle attività di agente e di mediatore d'assicurazione e di esercizio delle medesime.~~

¹³ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

¹⁴ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

↓ 2002/92/CE considerando 4

~~La raccomandazione 92/48/CEE della Commissione, del 16 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi¹⁵, è stata ampiamente seguita dagli Stati membri ed ha contribuito al ravvicinamento delle disposizioni nazionali sui requisiti professionali e sulla registrazione degli intermediari assicurativi.~~

↓ 2002/92/CE considerando 9

⇒ nuovo

- (4) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti, quali agenti, mediatori ed operatori di «bancassicurazione», ⇒ imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi ⇐. La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie.
-

↓ nuovo

- (5) L'applicazione della direttiva 2002/92/CE ha evidenziato che un certo numero di disposizioni richiede ulteriori precisazioni intese a facilitare l'esercizio dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa e che per tutelare al meglio i consumatori è necessario estendere il campo di applicazione di tale direttiva a tutte le vendite di prodotti assicurativi, indipendentemente dal fatto che siano effettuate da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione. È opportuno che, per quanto riguarda le attività di vendita e post-vendita e i processi di trattamento dei sinistri, le imprese di assicurazione che vendono direttamente prodotti assicurativi siano incluse nel campo di applicazione della nuova direttiva analogamente agli agenti e ai mediatori d'assicurazione (*broker*).
- (6) Al fine di garantire ai consumatori lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un'impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, è necessario che il campo di applicazione della presente direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio (ad es. agenzie di viaggio e autonoleggi, fornitori di beni che non soddisfano le condizioni di esenzione).
- (7) È opportuno che la presente direttiva si applichi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire assistenza (per conto sia di un cliente che di un'impresa di assicurazione) nella gestione e nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o riassicurazione, compresa la gestione professionale dei sinistri o la liquidazione dei sinistri o la consulenza in materia di sinistri.

¹⁵ ~~GUL 17 del 28.1.1992, pag. 32.~~

↓ 2002/92/CE considerando 5

- (8) ~~Ciononostante~~ ~~si~~ sussistono tuttora tra le normative nazionali notevoli differenze che ostacolano l'avvio e lo svolgimento delle attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa nel mercato interno. ~~È pertanto opportuno sostituire la direttiva 77/92/CEE con una nuova direttiva.~~

↓ nuovo

- (9) Le attuali e recenti turbolenze finanziarie hanno evidenziato quanto sia importante garantire un'efficace tutela dei consumatori in tutti i settori finanziari. È pertanto opportuno rafforzare la fiducia dei consumatori e rendere più uniforme la regolamentazione concernente la distribuzione dei diversi prodotti assicurativi al fine di assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori in tutta l'Unione. Occorre che le misure destinate a tutelare i consumatori siano adeguate alle specificità di ciascuna categoria di clienti (professionali o altro).

↓ 2002/92/CE considerando 11

⇒ nuovo

- (10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire a terzi servizi di intermediazione assicurativa ⇒ o riassicurativa ⇐ dietro compenso, che può essere pecuniario o sotto forma di altro beneficio economico concordato e connesso alla prestazione fornita..

↓ nuovo

- (11) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni su uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito Internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi o riassicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto, quando l'acquirente è in grado di concludere direttamente un contratto assicurativo alla fine del processo. Occorre che la direttiva non si applichi ad attività di mera presentazione che consistono nel fornire dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o un'impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati.

↓ 2002/92/CE considerando 12

- (12) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che svolgono un'altra attività professionale, quali ad esempio consulenti fiscali o contabili, che forniscono

consulenze in materia di assicurazione a titolo accessorio nell'ambito di detta altra attività professionale, né ai soggetti che forniscono semplici informazioni di carattere generale sui prodotti assicurativi, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il consumatore nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto assicurativo o riassicurativo, ~~né la gestione a titolo professionale dei sinistri di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, né attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri.~~

↓ 2002/92/CE considerando 13
(adattato)
⇒ nuovo

- (13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai soggetti che esercitano l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio, qualora sussistano ~~condizioni determinate rigorose condizioni~~ ⇒ restrizioni relative alla polizza, in particolare per quanto riguarda le cognizioni necessarie per venderla, i rischi coperti e l'importo del premio. , ~~l'intermediazione assicurativa come attività secondaria.~~
-

↓ 2002/92/CE considerando 10
(adattato)

- (14) La presente direttiva ~~contiene una definizione di~~ definisce il concetto di «intermediario assicurativo collegato» ~~che tiene~~ in modo da tenere conto delle caratteristiche di taluni mercati degli Stati membri ~~ed il cui obiettivo è~~ e stabilire le condizioni di registrazione che possono essere applicate a detti intermediari. ~~Tale definizione non è intesa a impedire agli Stati membri di avere nozioni analoghe relativamente a intermediari assicurativi che, pur agendo in nome e per conto di un'impresa di assicurazione e sotto la totale responsabilità della stessa, sono abilitati a percepire premi o somme destinati ai clienti secondo le condizioni di garanzia finanziaria previste dalla presente direttiva.~~
-

↓ 2002/92/CE considerando 14
⇒ nuovo

- (15) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ⇒ che sono persone fisiche dovrebbero essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria residenza o la propria sede principale a condizione che siano in possesso di ~~rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, onorabilità, copertura della responsabilità professionale e capacità finanziaria;~~ ⇒ le persone giuridiche dovrebbero essere registrate presso l'autorità competente dello Stato membro in cui hanno la propria sede legale (oppure, se la legislazione nazionale non prevede una sede legale, la sede principale), a condizione che siano in possesso di rigorosi requisiti professionali attinenti alle capacità, all'onorabilità, alla copertura della responsabilità professionale e alla capacità finanziaria. Gli intermediari assicurativi già registrati negli Stati membri non sono tenuti a iscriversi nuovamente a norma della presente direttiva.

↓ 2002/92/CE considerando 6 e considerando 15 (adattati) (adattato)
⇒ nuovo

- (16) Gli intermediari assicurativi e riassicurativi dovrebbero poter esercitare i diritti garantiti dal trattato relativi alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. ~~☒~~ Pertanto, la ~~☒~~ ~~Tale~~ registrazione ⇒ presso lo Stato membro d'origine o una dichiarazione indirizzata a quest'ultimo ⇐ dovrebbe consentire agli intermediari assicurativi e riassicurativi di operare in altri Stati membri secondo i principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, previo espletamento di un'adeguata procedura di notificazione tra le autorità competenti.

↓ 2002/92/CE considerando 16 (nuovo)

- (17) ~~È necessario prevedere adeguate sanzioni nei confronti dei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrati, nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono dei servizi prestati da intermediari non registrati, nei confronti di intermediari che violano le disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.~~

↓ nuovo

- (18) Al fine di migliorare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri, è opportuno che l'AEAP elabori, pubblici e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione che abbiano notificato l'intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. A tal fine, occorre che gli Stati membri forniscano tempestivamente le informazioni rilevanti all'AEAP. È opportuno che in tale banca dati sia inserito un link che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro. Occorre che le autorità competenti dei singoli Stati membri riportino sul loro sito Internet un link che rinvii alla banca dati.

- (19) Occorre che siano stabiliti chiaramente i rispettivi diritti e le rispettive responsabilità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in materia di vigilanza degli intermediari assicurativi e riassicurativi da essi registrati o che svolgono attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nel loro territorio nell'esercizio dei diritti alla libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

- (20) È opportuno che gli Stati membri non applichino i requisiti di registrazione agli intermediari che svolgono un'attività di intermediazione assicurativa a titolo accessorio in relazione a determinati tipi di contratto di assicurazione o in relazione alla gestione professionale dei sinistri, all'attività di liquidazione dei sinistri o alla consulenza in materia di sinistri, a condizione che siano conformi ai requisiti della presente direttiva in materia di cognizioni e capacità nonché di onorabilità nonché ai requisiti in materia di informazioni da fornire e norme di comportamento e a

condizione che sia stata presentata all'autorità competente una dichiarazione di attività.

↓ 2002/92/CE considerando 7
(adattato)

- (21) Il fatto che gli intermediari assicurativi non possano operare liberamente ~~nella Comunità~~ ☒ nell'Unione ☒ ostacola il corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni.
-

↓ nuovo

- (22) È importante assicurare un elevato livello di professionalità e competenza tra gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i dipendenti di assicuratori diretti che partecipano ad attività svolte prima, durante e dopo la vendita di polizze di assicurazione. Pertanto, è opportuno che le conoscenze professionali degli intermediari, dei dipendenti di assicuratori diretti, di autonoleggi e agenzie di viaggio, così come le conoscenze professionali delle persone che svolgono attività di gestione dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di consulenza in materia di sinistri siano commisurate alla complessità di tali attività. Occorre inoltre che sia garantita la formazione continua.
-

↓ 2002/92/CE considerando 8
⇒ nuovo

- (23) Il coordinamento delle disposizioni nazionali relative ai requisiti professionali ed alla registrazione dei soggetti che iniziano o svolgono l'attività di intermediazione assicurativa ⇒ o riassicurativa ⇐ può quindi concorrere sia alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari, sia ad una maggiore tutela dei consumatori in questo settore.
-

↓ nuovo

- (24) Per promuovere gli scambi transfrontalieri, è opportuno che siano introdotti dei principi che disciplinino il mutuo riconoscimento delle cognizioni e delle capacità degli intermediari.

- (25) Occorre che uno Stato membro ospitante accetti una qualifica nazionale pari o superiore al livello 3 del Quadro europeo delle qualifiche, istituito a norma della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente¹⁶ a riprova del fatto che un intermediario assicurativo o riassicurativo soddisfa i requisiti

¹⁶ GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1.

in materia di cognizioni e capacità cui è subordinata la registrazione prevista dalla presente direttiva. Il Quadro aiuta gli Stati membri, gli istituti di istruzione, i datori di lavoro e i singoli cittadini a confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione dell'Unione. Si tratta di uno strumento essenziale per lo sviluppo di un mercato del lavoro a livello unionale. Tale quadro non è destinato a sostituire i sistemi nazionali delle qualifiche, ma a integrare le azioni degli Stati membri facilitandone la cooperazione.

- (26) Nonostante gli attuali sistemi basati sul passaporto unico per assicuratori ed intermediari, il mercato europeo delle assicurazioni rimane molto frammentato. Al fine di favorire l'attività transfrontaliera e di migliorare la trasparenza per i consumatori, è opportuno che gli Stati garantiscano che siano pubblicate le norme di interesse generale applicabili nel loro territorio e che siano pubblicamente accessibili un registro unico elettronico e informazioni su tutte le norme di interesse generale relative all'intermediazione assicurativa e riassicurativa applicate nei singoli Stati membri.

↓ 2002/92/CE considerando 17

- (27) La cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti costituiscono strumenti indispensabili per tutelare i consumatori e garantire lo svolgimento corretto dell'attività assicurativa e riassicurativa nel mercato unico.

↓ 2002/92/CE considerando 22
⇒ nuovo

- (28) Appaiono necessarie adeguate ed efficaci procedure di reclamo e ricorso ⇒ stragiudiziale ⇐ negli Stati membri per la risoluzione delle controversie tra intermediari assicurativi ⇒ o imprese di assicurazione ⇐ e consumatori, utilizzando, se del caso, le procedure già esistenti. ⇒ È opportuno che siano disponibili procedure di reclamo e ricorso stragiudiziale efficaci per gestire le controversie inerenti ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti. Al fine di rendere più efficaci le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie che riguardano reclami presentati da clienti, occorre che nella presente direttiva sia disposto che le imprese di assicurazione o le persone che vendono o offrono prodotti assicurativi siano tenute a partecipare a procedure di risoluzione di controversie che non danno luogo ad una decisione vincolante, intentate contro loro stesse da clienti e relative a diritti e obblighi istituiti a norma della presente direttiva. Tali procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sarebbero finalizzate a una composizione più rapida e meno costosa delle controversie tra imprese di assicurazione o persone che vendono o offrono prodotti assicurativi e i clienti; le procedure ridurrebbero inoltre gli oneri che gravano sul sistema giudiziario. Tuttavia è opportuno che la risoluzione stragiudiziale delle controversie non pregiudichi il diritto delle parti coinvolte in tali procedure di intentare un'azione legale dinanzi ad un'autorità giudiziaria. ⇐

↓ 2002/92/CE considerando 23
⇒ nuovo

Fatto salvo il diritto dei consumatori di adire l'autorità giudiziaria, gli Stati membri dovrebbero ⇒ garantire che gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano delle controversie di cui alla presente direttiva cooperino ⇐ ~~incoraggiare gli organi pubblici o privati istituiti per la risoluzione stragiudiziale delle liti a cooperare~~ per la risoluzione delle controversie transfrontaliere. ⇒ Occorre che gli Stati membri incoraggino gli organismi di risoluzione stragiudiziale che si occupano di tali controversie ad aderire a FIN-NET¹⁷. ⇐ ~~Questa cooperazione potrebbe essere finalizzata, ad esempio, a consentire ai consumatori di sottoporre agli organi stragiudiziali del proprio Stato membro di residenza i reclami relativi ad intermediari assicurativi stabiliti in altri Stati membri. La creazione della rete FIN-NET offre un'ulteriore assistenza ai consumatori che fanno ricorso a servizi transfrontalieri. Nelle disposizioni relative alle procedure, si dovrebbe tener conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo~~¹⁸.

↓ nuovo

- (29) La gamma sempre più ampia di attività che molti intermediari assicurativi e imprese di assicurazione esercitano simultaneamente ha aumentato le possibilità che vi siano conflitti di interesse tra queste diverse attività e gli interessi dei clienti. È pertanto necessario che gli Stati membri introducano norme volte a garantire che tali conflitti non si ripercuotano negativamente sugli interessi dei clienti.
- (30) Occorre che prima della vendita i consumatori dispongano di informazioni chiare sullo *status* delle persone che vendono il prodotto assicurativo e sul compenso da esse percepito. È necessario introdurre un'informativa obbligatoria sullo *status* degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione europei. Occorre che tali informazioni siano date al consumatore nella fase precontrattuale. L'obiettivo è di indicare la relazione tra l'impresa di assicurazione e l'intermediario (se del caso), così come la struttura e le componenti del compenso degli intermediari.
- (31) Al fine di attenuare il conflitto di interesse tra il venditore e l'acquirente di un prodotto assicurativo, è necessario garantire una sufficiente informazione in merito al compenso dei distributori di prodotti assicurativi. Di conseguenza, per prodotti assicurativi vita è opportuno che l'intermediario e il dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione siano tenuti a informare il cliente del loro compenso prima della vendita. Per altri prodotti assicurativi oggetto di un periodo di transizione di 5 anni, il cliente deve essere informato del suo diritto di richiedere tale informazione, che dev'essere fornita al cliente che ne faccia richiesta.

¹⁷ http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm
¹⁸ ~~GUL 113 del 13.4.1998, pag. 31~~

(32) Al fine di fornire ai clienti informazioni paragonabili sui servizi di intermediazione assicurativa forniti, indipendentemente dal fatto che il cliente proceda all'acquisto tramite un intermediario o direttamente da un'impresa di assicurazione, e al fine di evitare la distorsione della concorrenza incoraggiando le imprese di assicurazione a vendere direttamente ai clienti anziché tramite intermediari per eludere gli obblighi di informativa, occorre che anche le imprese di assicurazione siano tenute a fornire ai clienti con cui hanno un rapporto d'affari diretto per la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa informazioni circa il compenso che percepiscono per la vendita di prodotti assicurativi.

(33) Poiché la presente direttiva mira a migliorare la tutela dei consumatori, alcune delle disposizioni sono applicabili solo nelle relazioni tra imprese e consumatori ("business to consumer", "B2C"), in particolare quelle che disciplinano le norme di comportamento degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi.

(34) Onde evitare vendite abusive, occorre che, ove opportuno, la vendita di prodotti assicurativi sia accompagnata da una consulenza leale e professionale.

↓ 2002/92/CE considerando 18

(35) Per il consumatore è importantissimo sapere se l'intermediario con cui sta trattando fornisce consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione ovvero su prodotti forniti da un numero limitato di siffatte imprese.

↓ 2002/92/CE considerando 20
⇒ nuovo

(36) ⇒ Visto che i consumatori dipendono sempre di più da raccomandazioni personali, è appropriato definire il concetto di consulenza. Prima di fornire una consulenza, è opportuno che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione valuti le esigenze, le richieste e la situazione finanziaria del cliente. ⇐ Qualora dichiarati di fornire consulenze su prodotti offerti da una vasta gamma di imprese di assicurazione, l'intermediario dovrebbe svolgere un'analisi imparziale e sufficientemente ampia dei prodotti disponibili sul mercato. Tutti gli intermediari ⇒ assicurativi e tutte le imprese di assicurazione ⇐ dovrebbero inoltre indicare le ragioni su cui si fondano le scelte consigliate.

↓ nuovo

(37) Prima di concludere un contratto, compresi i casi di vendita senza consulenza, occorre che il cliente riceva le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo che gli consentano di prendere una decisione informata. È opportuno che l'intermediario assicurativo sia in grado di spiegare al cliente quali sono le caratteristiche principali del prodotto assicurativo che vende.

(38) Occorre che siano stabilite regole uniformi al fine di dare alla persona che vende il prodotto assicurativo una certa possibilità di scelta del supporto su cui fornire tutte le informazioni al cliente, consentendo, laddove appropriato, l'uso di comunicazioni per via elettronica, tenendo conto delle circostanze in cui avviene l'operazione. Tuttavia è opportuno che il cliente abbia la possibilità di ricevere le informazioni in formato cartaceo. Nell'interesse dell'accesso del consumatore alle informazioni, occorre che tutte le informazioni precontrattuali siano sempre fornite a titolo gratuito.

↓ 2002/92/CE considerando 21
⇒ nuovo

(39) Le esigenze informative appaiono minori nell'ipotesi in cui i consumatori ~~siano società richiedenti~~ ⇒ richiedano ⇐ l'assicurazione o la riassicurazione contro rischi commerciali o industriali ⇒ o siano clienti professionali (cfr. l'allegato I della direttiva) ⇐

↓ 2002/92/CE considerando 19
(adattato)
⇒ nuovo

(40) La presente direttiva dovrebbe precisare gli obblighi ⇒ minimi delle imprese di assicurazione e ⇐ degli intermediari assicurativi in materia di informazioni da fornire ai consumatori. Al riguardo, ☒ è opportuno che ☒ uno Stato membro ~~possa~~ ~~può~~ mantenere o adottare disposizioni più rigorose che possono essere imposte agli intermediari assicurativi ⇒ e alle imprese di assicurazione ⇐ che esercitano le loro attività di intermediazione ⇒ assicurativa ⇐ sul suo territorio, indipendentemente ⇒ dalle disposizioni dello Stato membro d'origine ⇐ ~~dal loro luogo di residenza~~, a condizione che dette disposizioni più rigorose siano conformi al diritto ~~comunitario~~ ☒ dell'Unione ☒, compresa la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico")¹⁹. ⇒ È opportuno che uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisca che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati all'obiettivo di tutelare i consumatori. Ai fini della tutela dei consumatori e al fine di prevenire la vendita abusiva di prodotti assicurativi, occorre che gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario e proporzionato, abbiano la possibilità di applicare in via eccezionale i requisiti più rigorosi agli intermediari assicurativi che esercitano l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio. ⇐

¹⁹ GU L 138 del 13.7.2000, pag. 1.

- (41) Le pratiche di vendita abbinata rappresentano una strategia comune per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l'Unione. Tali pratiche possono fornire benefici ai consumatori, ma possono anche non tenere conto adeguatamente dei loro interessi. Alcune forme di vendita abbinata, in particolare le pratiche di vendita vincolata in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un pacchetto e almeno uno di tali servizi o prodotti non è disponibile separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del consumatore e sulla sua capacità di compiere scelte informate. Un esempio di pratiche di vendita vincolata può essere l'obbligo, per un consumatore, di aprire un conto corrente per il pagamento dei premi in relazione a un servizio di natura assicurativa oppure la stipulazione obbligatoria di un contratto di assicurazione per un veicolo a motore in relazione alla concessione di un credito al consumo al fine di assicurare l'autovettura finanziata. Se è vero che anche le pratiche di vendita aggregata in cui due o più servizi o prodotti finanziari sono venduti insieme in un pacchetto, ma ogni servizio può essere anche acquistato separatamente, possono creare distorsioni della concorrenza e ripercuotersi negativamente sulla mobilità del consumatore e sulla sua capacità di compiere scelte informate, esse lasciano almeno al cliente la scelta e pertanto potenzialmente pongono meno rischi per quanto riguarda il rispetto, da parte delle imprese di assicurazione, degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Occorre valutare attentamente il ricorso a tali pratiche per promuovere la concorrenza e la scelta del consumatore.
- (42) I contratti di assicurazione che comportano investimenti sono spesso prospettati ai clienti come possibile alternativa o in sostituzione di prodotti di investimento soggetti alla direttiva [MiFID II]²⁰. Al fine di garantire una valida protezione degli investitori ed evitare il rischio di arbitraggio normativo è importante che i prodotti di investimento al dettaglio (prodotti assicurativi d'investimento così come definiti nel regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento) siano assoggettati alle medesime norme di comportamento, tra cui adeguata informazione, consulenza appropriata e restrizioni sugli incentivi nonché requisiti per la gestione dei conflitti di interesse e, in caso di consulenti indipendenti, restrizioni alla forma di compenso. È opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) collaborino, elaborando degli orientamenti, per raggiungere la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al dettaglio soggetti alla [MiFID II] o alla presente direttiva. I prodotti di investimento assicurativi sono soggetti sia alle regole contenute nella presente direttiva che sono applicabili a tutti i contratti di assicurazione (capo VII della presente direttiva), sia alle regole rafforzate per i prodotti di investimento assicurativi. Di conseguenza, occorre che le persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa in relazione a prodotti di investimento assicurativi rispettino le norme di comportamento applicabili a tutti i contratti di assicurazione nonché le regole rafforzate cui sono soggetti i prodotti di investimento assicurativi.

²⁰ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Rifusione); COM(2011) 656 definitivo.

- (43) Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese di assicurazione e delle persone che svolgono attività di intermediazione assicurativa e di garantire che siano soggette a un trattamento analogo in tutta l'Unione, è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Nella comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 intitolata "Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari"²¹ è stato effettuato un riesame dei poteri sanzionatori attualmente in vigore e della loro applicazione pratica volto a promuoverne la convergenza. Pertanto, occorre che le sanzioni e le misure amministrative stabilite dagli Stati membri soddisfino alcuni requisiti essenziali in relazione al destinatario, ai criteri di cui tener conto in caso di applicazione di una sanzione o di una misura, alla pubblicazione, ai poteri sanzionatori fondamentali e ai livelli delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- (44) In particolare, occorre che le autorità competenti siano autorizzate a imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni e per i loro dirigenti.
- (45) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni negli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, occorre che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.
- (46) Per rafforzare l'effetto dissuasivo delle sanzioni sul grande pubblico e per informare su violazioni delle regole che potrebbero compromettere la tutela dei clienti, occorre che le sanzioni e le misure imposte siano pubblicate, ad eccezione di determinate circostanze ben definite. Al fine di garantire il rispetto del principio di proporzionalità, occorre che le sanzioni e le misure imposte siano pubblicate in forma anonima qualora la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
- (47) Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti siano dotate dei necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.
- (48) È opportuno che la presente direttiva faccia riferimento sia alle sanzioni che alle misure amministrative, indipendentemente dalla loro qualificazione come sanzione o misura ai sensi del diritto nazionale.
- (49) Occorre che la presente direttiva non pregiudichi disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati.
- (50) Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, occorre che il potere di adottare gli atti a norma dell'articolo 290 del trattato sia delegato alla Commissione per precisare il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell'intermediario, la gestione dei conflitti di interesse, le norme di comportamento per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati nonché le procedure e i moduli per la presentazione di informazioni in relazione alle sanzioni. È particolarmente importante che la Commissione proceda ad adeguate consultazioni nel corso dei lavori preparatori, anche a livello di esperti. Nel preparare e

²¹ COM(2010) 716.

redigere gli atti delegati, la Commissione provvede alla trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (51) Occorre che le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari garantiscano un'armonizzazione coerente e una tutela adeguata dei consumatori in tutta l'Unione. Trattandosi di un organismo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'AEAP dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione.
- (52) Ai sensi degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in conformità con gli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP)²², occorre che la Commissione adotti atti delegati per quanto riguarda il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell'intermediario come previsto all'articolo [8], la gestione di conflitti di interesse come previsto agli articoli [17 e 23] e per quanto riguarda gli obblighi di comportamento da rispettare in relazione ai prodotti di investimento assicurativi al dettaglio preassemblati come previsto agli articoli [24 e 25] nonché le norme tecniche di attuazione di cui all'articolo [30] per quanto riguarda le procedure e i moduli per la trasmissione di informazioni relative alle sanzioni. È opportuno che i progetti di tali atti delegati e tali norme tecniche di attuazione siano elaborati dall'AEAP.
- (53) Occorre che il trattamento dei dati personali svolto dall'AEAP nel quadro della presente direttiva sia disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sotto la supervisione delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle autorità pubbliche indipendenti da essi designate²³, e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati²⁴, sotto la supervisione del garante europeo della protezione dei dati.
- (54) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato.
- (55) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di attuazione con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di attuazione. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

²² GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

²³ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

²⁴ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(56) Occorre che la presente direttiva sia riesaminata cinque anni dopo la data di entrata in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato e delle evoluzioni in altri settori del diritto dell'Unione nonché delle esperienze acquisite dagli Stati membri nell'applicazione del diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda i prodotti assoggettati alla direttiva 2003/41/CE.

↓ 2002/92/CE considerando 24
(adattato)

(57) La direttiva ~~77/92/CEE~~ ☒ 2002/92/CE ☒ dovrebbe di conseguenza essere abrogata.

↓ nuovo

(58) È opportuno che l'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che rappresentano modifiche sostanziali della direttiva 2002/92/CE. L'obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2002/92/CE.

(59) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno della direttiva 2002/92/CE.

↓ 2002/92/CE

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Ambito d'applicazione

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

1. La presente direttiva detta disposizioni ~~per l'assunzione~~ ☒ relative all'assunzione ☒ e all'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, ⇒ inclusa la gestione professionale dei sinistri e l'attività di liquidazione dei sinistri, ⇐ da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

↓ 2002/92/CE (adattato)

2. La presente direttiva non si applica a soggetti che ~~propongono~~ prestano servizi di intermediazione per contratti assicurativi ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla garanzia assicurativa fornita;
- (b) non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita;
- (c) il contratto di assicurazione non copre i rischi di responsabilità civile;
- (d) l'attività professionale principale del proponente il contratto non consiste nell'intermediazione assicurativa;

↓ 2002/92/CE (adattato)

- (e) l'assicurazione è complementare rispetto ~~al prodotto o servizio~~ ai beni ~~forniti dall'intermediario~~ dal prestatore e copre ~~;~~ i rischi di deterioramento, perdita o danneggiamento dei beni forniti dal prestatore ~~dall'intermediario, e~~ ;

↓ 2002/92/CE (adattato)

⇒ nuovo

~~(ii) danneggiamento o perdita del bagaglio e altri rischi connessi con il viaggio prenotato presso l'intermediario, anche se si tratta di un contratto che assicura il ramo vita o i rischi di responsabilità civile, purché la garanzia abbia natura accessoria rispetto alla garanzia principale relativa ai rischi connessi con tale viaggio;~~

- (f) l'importo del premio annuale ⇒ per il contratto di assicurazione, se ripartito proporzionalmente su base annua, ~~non eccede 500~~ 600 EUR ~~e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.~~

↓ 2002/92/CE (adattato)

3. La presente direttiva non si applica ai servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori ~~della Comunità~~ dell'Unione .

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto di uno Stato membro in materia di attività di intermediazione assicurativa ⇒ e riassicurativa ⇐ esercitata da ⇒ imprese di assicurazione e di riassicurazione o da ⇐ intermediari assicurativi e riassicurativi stabiliti in un paese terzo, che operano sul suo territorio in base al principio della libera prestazione di servizi, purché sia garantita la parità di trattamento per tutti i soggetti che esercitino o siano autorizzati ad esercitare attività di intermediazione assicurativa ⇒ e riassicurativa ⇐ nel mercato in questione.

La presente direttiva non disciplina le attività di intermediazione assicurativa ⇒ o riassicurativa ⇐ esercitate in paesi terzi né le attività delle imprese di assicurazione o riassicurazione comunitarie, quali definite nella prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita(8), e nella prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio(9), esercitate tramite intermediari assicurativi in paesi terzi.

↓ nuovo

Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri intermediari assicurativi che intendono stabilirsi o esercitare attività di intermediazione assicurativa in un paese terzo.

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. “impresa di assicurazione”: un’impresa che abbia ottenuto l’autorizzazione amministrativa di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o all’articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;
2. “impresa di riassicurazione”: un’impresa, diversa da un’impresa di assicurazione o da un’impresa di assicurazione di un paese terzo, la cui attività principale consiste nell’accettare rischi ceduti da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione di un paese terzo o da altre imprese di riassicurazione ⇒ che abbia ottenuto l’autorizzazione amministrativa a norma dell’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ⇐;

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

3. “intermediazione assicurativa”: le attività consistenti nel presentare ⇒ fornire consulenza ⇐, e proporre contratti di assicurazione, o compiere altri atti preparatori e relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione ⇒ e le attività di gestione professionale dei sinistri e di liquidazione dei sinistri ⇐. ~~Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di assicurazione nonché dagli impiegati di un'impresa di assicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa.~~ ⇒ Tali attività sono considerate come intermediazione assicurativa anche se sono svolte da un'impresa di assicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario assicurativo. ⇐

↓ nuovo

Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione assicurativa ai fini della presente direttiva:

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

- (a) ~~Sono altresì escluse~~ le attività ☒ consistenti nel fornire ☒ di informazioni fornite ⇒ a un cliente ⇐ a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale, sempre che l'obiettivo di questa attività non sia quello di ⇒, se il fornitore non intraprende ulteriori iniziative per ⇐ assistere il cliente nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione o la gestione di sinistri per un'impresa di assicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;

↓ nuovo

- (b) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari assicurativi o a imprese di assicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti assicurativi o su un intermediario assicurativo o su un'impresa di assicurazione a potenziali assicurati;

4. “prodotto di investimento assicurativo”: un contratto di assicurazione che potrebbe anche essere classificato come “prodotto di investimento” ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del [regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP)];

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

5. “intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica ⇒ che non sia un’impresa di assicurazione e ⇐ che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa;
-

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

64. “intermediazione riassicurativa”: le attività consistenti nel presentare ⇒ fornire consulenza, ⇐ e proporre contratti di riassicurazione, o compiere altri atti preparatori e relativi alla conclusione di tali contratti, ovvero nel collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione ⇒ e le attività di gestione professionale dei sinistri e di liquidazione dei sinistri. ⇐ Sono escluse le attività esercitate dalle imprese di riassicurazione nonché dagli impiegati di un’impresa di riassicurazione che agiscono sotto la responsabilità di tale impresa. ⇒ Tali attività sono considerate come intermediazione riassicurativa anche se sono svolte da un’impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo. ⇐
-

↓ nuovo

Nessuna delle seguenti attività si considera come intermediazione riassicurativa ai fini della presente direttiva:

↓ 2002/92/CE

- (a) ~~Sono altresì escluse~~ le attività di informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un’altra attività professionale sempre che l’obiettivo di questa attività non sia quello di assistere il cliente nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di riassicurazione o la gestione di sinistri per un’impresa di riassicurazione su base professionale o le attività di liquidazione sinistri e di consulenza in materia di sinistri;
-

↓ nuovo

- (b) la mera fornitura di dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari riassicurativi o a imprese di riassicurazione oppure la trasmissione di informazioni su prodotti riassicurativi o su un intermediario riassicurativo o su un’impresa di riassicurazione a potenziali assicurati;

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

~~76.~~ “intermediario riassicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica ⇒ che non sia un’impresa di riassicurazione ⇐ che inizi o svolga a titolo oneroso l’attività di intermediazione riassicurativa;

~~87.~~ “intermediario assicurativo collegato”: qualsiasi soggetto che eserciti un’attività di intermediazione assicurativa in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione, se i prodotti di assicurazione non entrano in concorrenza, ma che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente ⇒ o di intermediari assicurativi ⇐ e agisca sotto la piena responsabilità di tali imprese di assicurazione per i prodotti che le riguardano rispettivamente. ⇒ o di tali intermediari assicurativi, a condizione che gli intermediari assicurativi sotto la cui responsabilità il soggetto agisce non agiscano a loro volta sotto la responsabilità di un’altra impresa di assicurazione o di un altro intermediario assicurativo ⇐;

~~Si considera inoltre come intermediario assicurativo collegato, che agisce sotto la responsabilità di una o più imprese di assicurazione, per i prodotti che le riguardano rispettivamente, qualsiasi soggetto, che eserciti un’attività di intermediazione assicurativa a complemento della sua attività professionale principale, allorché l’assicurazione integri i beni e i servizi forniti nel quadro di tale occupazione principale, e che non percepisca né i premi né le somme destinati al cliente;~~

↓ nuovo

9. “consulenza”: la prestazione di raccomandazioni a un cliente, su sua richiesta o su iniziativa dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario assicurativo;

↓ nuovo

10. “commissione condizionata”: un compenso sotto forma di commissione in cui l’importo dovuto è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati relativi al volume d’affari realizzato dall’intermediario per l’assicuratore;

↓ 2002/92/CE

~~118.~~ “grandi rischi”: i rischi di cui all’articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE;

~~129.~~ “Stato membro d’origine”:

- (a) se l’intermediario è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede ~~e nel quale esercita l’attività;~~
- (b) se l’intermediario è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso

non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

↓ 2002/92/CE (adattato)

⇒ nuovo

1310 “Stato membro ospitante”: lo Stato membro in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo ha ☒ una presenza permanente o ☒ una ~~succursale~~ ☒ stabile organizzazione ☒ o presta servizi ⇒ e che non è il suo Stato membro d’origine ⇐;

1412 “supporto durevole”: ~~qualsiasi mezzo che consenta al cliente di registrare le informazioni a lui personalmente destinate in modo che siano accessibili per la consultazione futura e riproducibili senza alterazioni durante un periodo di tempo commisurato ai fini cui sono preordinate.~~ ⇒ un supporto durevole così come definito all’articolo 2, lettera m), della direttiva 2009/65/CE; ⇐ ~~In particolare, il supporto durevole comprende i dischetti informatici, i CD-ROM, i DVD e il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica, ma non comprende i siti web Internet, a meno che essi soddisfino i criteri di cui al primo paragrafo.~~

↓ nuovo

(15) “pratica di vendita abbinata”: l’offerta di un servizio o prodotto assicurativo insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di un altro accordo o pacchetto;

(16) “stretti legami”: la situazione di cui all’articolo 4, punto 31, della direttiva [MiFID II];

(17) “principale sede di attività”: il luogo a partire dal quale è gestita l’attività principale;

(18) “compenso”: qualsiasi commissione, onorario, spesa o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo, offerti o forniti in relazione ad attività di intermediazione assicurativa;

(19) “pratica di vendita vincolata”: l’offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o prodotto assicurativo non viene messo a disposizione del consumatore separatamente;

(20) “pratica di vendita aggregata”: l’offerta di uno o più servizi secondari insieme ad un servizio o prodotto assicurativo in un pacchetto laddove tale servizio o prodotto assicurativo viene messo a disposizione del consumatore separatamente, ma non necessariamente alle stesse condizioni rispetto all’offerta aggregata ai servizi secondari.

CAPO II

REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE

Articolo 3 Registrazione

1. ⇒ Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, ~~gli~~ intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere registrati presso un'autorità competente ~~ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2,~~ nello Stato membro d'origine. ⇒ Le imprese di assicurazione registrate negli Stati membri conformemente alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/83/CE e della direttiva 2005/68/CE e i loro dipendenti non sono tenuti a registrarsi nuovamente a norma della presente direttiva. ⇐

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le imprese di assicurazione e riassicurazione o altri organismi possano collaborare con le autorità competenti nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi nonché nell'applicazione a tali intermediari dei requisiti di cui all'articolo ~~48~~. In particolare, nel caso degli intermediari assicurativi collegati, essi possono essere registrati ~~presso~~ ⇒ da ⇐ un'impresa di assicurazione ~~o~~ un'associazione di imprese di assicurazione ⇒ o da un intermediario assicurativo o riassicurativo ⇐ sotto il controllo di un'autorità competente.

Gli Stati membri possono prevedere che, se un intermediario assicurativo o riassicurativo agisce sotto la responsabilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un altro intermediario assicurativo o riassicurativo registrato, quest'ultimo intermediario o quest'ultima impresa debba garantire il rispetto delle condizioni di registrazione previste nella presente direttiva. In tal caso, la persona o entità che si assume la responsabilità, dopo che gli Stati membri le hanno trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), del presente articolo, deve essere soddisfatta per quanto concerne gli aspetti di cui al paragrafo 7, lettera c), del presente articolo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la persona o l'entità che si assume la responsabilità per l'intermediario registri tale intermediario.

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo e al secondo comma a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa ⇒ di assicurazione o riassicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo registrato ⇐ ed esercitano un'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

↓ 2002/92/CE (adattato)

~~Nel caso delle persone giuridiche, gli Stati membri le registrano~~ ⇒ garantiscono la registrazione delle persone giuridiche ⇐ ed indicano inoltre nel registro il nome delle persone fisiche, in seno alla dirigenza, che sono responsabili delle attività di intermediazione.

2. Gli Stati membri possono istituire più registri per gli intermediari assicurativi e riassicurativi, purché siano stabiliti criteri in base ai quali gli intermediari devono essere iscritti.

↓ nuovo

Gli Stati membri istituiscono un sistema di registrazione online costituito da un unico modulo di registrazione disponibile su un sito Internet, che dovrebbe essere facilmente accessibile agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione, e fanno in modo che tale modulo possa essere integralmente compilato direttamente online.

↓ 2002/92/CE

3. Gli Stati membri provvedono a creare uno sportello unico, che consenta di accedere agevolmente e velocemente all'informazione proveniente da tali diversi registri istituiti elettronicamente e aggiornati costantemente. Lo sportello consente anche di identificare le autorità competenti di ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1, primo comma. Inoltre, tale registro indica il paese o i paesi in cui l'intermediario opera in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

↓ nuovo

4. L'AEAP stabilisce, pubblica sul suo sito Internet e tiene aggiornato un registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano notificato l'intenzione di svolgere attività transfrontaliere conformemente al capo IV. A tal fine, gli Stati membri forniscono tempestivamente le informazioni rilevanti all'AEAP. Tale registro è provvisto di un link che rimanda all'autorità competente di

ciascuno Stato membro. Tale registro contiene i link a ciascuno dei siti Internet delle autorità competenti degli Stati membri ed è a sua volta accessibile tramite tali siti.

↓ 2002/92/CE

~~3~~ Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione degli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi sia subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo ~~4~~8.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché gli intermediari assicurativi, compresi gli intermediari assicurativi collegati, e riassicurativi che non sono più in possesso di tali requisiti siano cancellati dal registro. La validità della registrazione è soggetta a regolare revisione da parte dell'autorità competente. Ove necessario, lo Stato membro di origine informa ~~con ogni mezzo appropriato~~ lo Stato membro ospitante di tale cancellazione.

↓ nuovo

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti registrino gli intermediari assicurativi e riassicurativi solo dopo essersi accertate che possiedono i requisiti professionali di cui all'articolo 8.

↓ 2002/92/CE

⇒ nuovo

~~4~~ Le autorità competenti possono rilasciare all'intermediario assicurativo e riassicurativo un documento tale da consentire agli interessati di verificare, consultando ~~il o i~~ ⇒ uno dei ⇐ registri di cui al paragrafo 2, la sua regolare registrazione.

Detto documento contiene, almeno, le informazioni di cui all'articolo ~~12, paragrafo~~ 16, lettere a) e b) e, nel caso di una persona giuridica, il nome o i nomi della o delle persone fisiche di cui al paragrafo 1, quarto comma, del presente articolo.

Lo Stato membro richiede che il documento sia riconsegnato all'autorità competente che lo ha rilasciato qualora l'intermediario assicurativo o riassicurativo non sia più registrato.

~~5. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi registrati sono ammessi ad iniziare e a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nella Comunità in regime di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.~~

6. Gli Stati membri provvedono affinché le richieste di iscrizione al registro degli intermediari siano trattate entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta completa e il richiedente sia informato senza indugio della decisione.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti mettano in atto adeguate misure che consentano loro di verificare che gli intermediari assicurativi e riassicurativi continuino ad essere costantemente in possesso dei requisiti per la registrazione di cui alla presente direttiva.

7. Gli Stati membri fanno sì che le autorità competenti nazionali chiedano agli intermediari assicurativi e riassicurativi come condizione per la registrazione:

(a) di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi degli azionisti o dei soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, che detengono una partecipazione superiore al 10% nell'intermediario e l'importo di dette partecipazioni;

(b) di informare le rispettive autorità competenti sui nominativi delle persone che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o riassicurativo;

(c) di dimostrare in maniera soddisfacente che le partecipazioni o gli stretti legami non impediscono l'esercizio efficace delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità competenti.

8. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non concedano la registrazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo cui sono soggette una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'intermediario assicurativo o riassicurativo ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

CAPO III

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SEMPLIFICATA – DICHIARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Articolo 4

Procedura di dichiarazione per la prestazione di intermediazione assicurativa a titolo accessorio; gestione professionale dei sinistri o servizi di accertamento del danno

1. I requisiti di registrazione di cui all'articolo 3 non si applicano a un intermediario assicurativo che esercita l'intermediazione assicurativa a titolo accessorio, a condizione che tali attività soddisfino le seguenti condizioni:

- (a) l'attività professionale principale dell'intermediario assicurativo non consiste nell'intermediazione assicurativa;
 - (b) l'intermediario assicurativo si limita a fungere da intermediario per determinati prodotti assicurativi complementari a un altro prodotto o servizio e li specifica chiaramente nella dichiarazione;
 - (c) i prodotti assicurativi in oggetto non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non sia accessoria alla copertura principale.
2. I requisiti di registrazione di cui all'articolo 3 non si applicano agli intermediari assicurativi la cui unica attività è la gestione professionale dei sinistri o i servizi di accertamento del danno.
 3. Tutti gli intermediari assicurativi soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro d'origine una dichiarazione con cui informano queste ultime della propria identità, del proprio indirizzo e delle attività professionali svolte.
 4. Gli intermediari soggetti alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono soggetti alle disposizioni dei capi I, III, IV, V, VIII, IX nonché degli articoli 15 e 16 della presente direttiva.

CAPO IV

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTÀ DI STABILIMENTO

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~6~~5

~~Notificazione dello stabilimento e della prestazione di servizi negli altri Stati membri~~
~~⊗Esercizio della libera prestazione dei servizi ⊗~~

1. Qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo che intenda esercitare per la prima volta ~~in uno o più Stati membri~~ la propria attività in regime di libera prestazione di servizi ~~e di libero stabilimento~~ ⇒ sul territorio di un altro Stato membro ~~ne informa le autorità competenti~~ ⇒ trasmette le informazioni seguenti alle autorità competenti ~~del~~ dello Stato membro d'origine; ~~≡~~

~~Entro un mese a decorrere da tale notificazione le suddette autorità comunicano alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti che lo desiderano l'intenzione dell'intermediario assicurativo o riassicurativo e ne informano contestualmente l'intermediario interessato.~~

~~L'intermediario assicurativo o riassicurativo può iniziare la sua attività un mese dopo la data alla quale è stato informato dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine della~~

~~comunicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo. Tuttavia, detto intermediario può iniziare immediatamente la sua attività se lo Stato membro ospitante non desidera essere informato.~~

~~Gli Stati membri comunicano alla Commissione che desiderano essere informati ai sensi del paragrafo 1. A sua volta la Commissione ne informa gli altri Stati membri.~~

~~Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono adottare i provvedimenti necessari per l'adeguata pubblicazione delle condizioni in cui, nell'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nel loro territorio.~~

↓ nuovo

- (a) il nome, l'indirizzo e l'eventuale numero di registrazione dell'intermediario;
 - (b) lo Stato membro o gli Stati membri nei quali intende operare;
 - (c) la categoria di intermediario alla quale appartiene e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresenta;
 - (d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso;
 - (e) un'attestazione sulle cognizioni e capacità professionali.
2. Nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro d'origine le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.
- Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante riconosce l'esperienza anteriore in materia di attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa dimostrata da una prova della registrazione o della dichiarazione nello Stato membro d'origine come attestazione delle necessarie cognizioni e capacità.
3. L'avvenuta registrazione o dichiarazione è dimostrata da una prova della registrazione emessa o della dichiarazione ricevuta dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine del richiedente e che il richiedente allega alla richiesta presentata allo Stato membro ospitante.
4. In caso di modifiche relative a uno qualsiasi dei particolari comunicati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo notifica per iscritto tali modifiche all'autorità competente dello Stato membro d'origine almeno un mese prima della loro attuazione. Non appena praticabile e non più tardi di un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione sulla modifica, l'autorità competente dello Stato membro di origine ne informa anche l'autorità competente dello Stato membro ospitante.

Articolo 6
Esercizio della libertà di stabilimento

1. Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e riassicurativi che desiderano esercitare la libertà di stabilimento costituendo una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifichino preventivamente all'autorità competente del loro Stato membro d'origine e le forniscano le informazioni seguenti:
 - (a) il nome, l'indirizzo e il numero registrazione (se del caso) dell'intermediario;
 - (b) lo Stato membro nel cui territorio intendono stabilire una succursale o una presenza permanente;
 - (c) la categoria di intermediario cui appartengono e, se del caso, il nome delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano;
 - (d) i pertinenti rami assicurativi, se del caso;
 - (e) un programma operativo indicante le attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa da svolgere e la struttura organizzativa della stabile organizzazione, indicando anche l'identità degli agenti, se l'intermediario intende avvalersene;
 - (f) l'indirizzo nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti documenti;
 - (g) il nome di tutte le persone responsabili della gestione della stabile organizzazione o della presenza permanente.
2. Salvo nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di ritenere che la struttura organizzativa o la situazione finanziaria dell'intermediario assicurativo o riassicurativo sia inadeguata, tenendo conto delle attività di intermediazione previste, nel mese seguente la ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1 l'autorità le trasmette all'autorità competente dello Stato membro ospitante, che notifica la ricezione senza indugio. Lo Stato membro d'origine informa l'intermediario assicurativo o riassicurativo per iscritto che lo Stato membro ospitante ha ricevuto le informazioni e che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione può avviare la sua attività nello Stato membro ospitante.
3. Quando l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuta di comunicare le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa indica, entro un mese a decorrere dalla ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le ragioni del suo rifiuto all'intermediario assicurativo o riassicurativo.
4. In caso di modifica di uno qualunque dei dati comunicati conformemente al paragrafo 1, l'intermediario assicurativo o riassicurativo informa per iscritto l'autorità competente del suo Stato membro d'origine almeno un mese prima di attuare la modifica prevista. L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante in merito a tali modifiche non appena possibile e non oltre un mese dalla data in cui ha ricevuto l'informazione.

Ripartizione delle competenze tra Stato membro d'origine e Stato membro ospitante

1. Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo è in un altro Stato membro, l'autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l'autorità competente dello Stato membro d'origine di agire come se fosse l'autorità competente dello Stato membro d'origine in relazione agli obblighi stabiliti ai capi VI, VII e VIII della presente direttiva. In caso di tale accordo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine informa senza indugio l'intermediario assicurativo e l'AEAP.

2. Spetta all'autorità competente dello Stato membro ospitante assumersi la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi VI e VII e nelle misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L'autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche strettamente necessarie per consentire all'autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi VI e VII e dalle misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestate dalla stabile organizzazione nel suo territorio.

3. Quando lo Stato membro ospitante ha motivo per concludere che un intermediario assicurativo o riassicurativo operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi o attraverso una stabile organizzazione non ottemperi agli obblighi di cui alla presente direttiva, ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine, che prende le misure appropriate. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, l'intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:

(a) l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l'autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure;

(b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine.

4. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, ove accertino che un intermediario assicurativo o riassicurativo che ha una stabile organizzazione nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legislative o regolamentari adottate da detto

Stato in attuazione di disposizioni della presente direttiva implicanti la competenza delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esigono che l'intermediario assicurativo o riassicurativo ponga termine a tale situazione.

Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'intermediario assicurativo o riassicurativo persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi dei consumatori dello Stato membro ospitante o il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l'intermediario assicurativo o riassicurativo è soggetto alle seguenti misure:

- (a) l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate necessarie per proteggere i consumatori e il corretto funzionamento dei mercati, anche impedendo agli intermediari assicurativi e riassicurativi in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio; l'autorità competente dello Stato membro ospitante informa senza indugio la Commissione in merito a tali misure;
- (b) l'autorità competente dello Stato membro ospitante può inoltre rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010; in tal caso, l'AEAP può agire in conformità con i poteri conferitile da tale articolo in caso di disaccordo tra autorità competenti dello Stato membro ospitante e di quello d'origine.

CAPO V

ALTRI REQUISITI ORGANIZZATIVI

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

Articolo ~~48~~
Requisiti professionali ⇒ e organizzativi ⇐

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

1. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ⇒ , compresi coloro che svolgono tali attività a titolo accessorio, le persone che svolgono le attività di gestione professionale dei sinistri, di liquidazione dei sinistri o di consulenza in materia di sinistri nonché i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa, ⇐ devono possedere adeguate cognizioni e capacità, determinate ⇒ dagli ⇐ ~~dai rispettivi~~ Stati membri d'origine ⇒ degli intermediari o delle imprese, per svolgere adeguatamente le proprie funzioni ed ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata, dando prova di un'esperienza

professionale adeguata alla complessità dei prodotti per cui svolgono attività di intermediazione ⇐.

↓ nuovo

Gli Stati membri provvedono affinché gli intermediari assicurativi e riassicurativi e i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa aggiornino le loro cognizioni e capacità attraverso lo sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato.

↓ 2002/92/CE (adattato)

⇒ nuovo

Gli Stati membri ~~di origine~~ possono modulare le condizioni imposte in materia di cognizioni e capacità in base all'attività ⇒ particolare ⇐ di intermediazione assicurativa o riassicurativa e ai prodotti ~~offerti~~ ⊗ oggetto di intermediazione ⊗, più particolarmente se l'intermediario esercita un'attività professionale principale diversa dall'intermediazione assicurativa. In quest'ultimo caso, l'interessato può esercitare un'attività di intermediazione assicurativa solo se un intermediario assicurativo che soddisfa le condizioni di cui al presente articolo o un'impresa di assicurazione assumono l'intera responsabilità ~~dei suoi~~ ⊗ degli ⊗ atti ⊗ dell'intermediario ⊗.

Gli Stati membri possono prevedere che, ~~per i~~ ⊗ nei ⊗ casi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, l'impresa di assicurazione ⇒ o l'intermediario assicurativo ⇐ verifichi se le cognizioni e le capacità degli intermediari interessati sono conformi ai requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo e, eventualmente, impartisca a tali intermediari una formazione corrispondente ai requisiti relativi ai prodotti proposti dagli intermediari in questione.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa ⇒ di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo ⇐ che esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza di tali imprese comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell'intermediazione in materia di prodotti assicurativi ⇒ e riassicurativi ⇐ e affinché ogni altra persona che partecipi direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa abbia dato prova delle cognizioni e delle capacità necessarie per l'assolvimento dei propri compiti.

2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi ⇒ e i membri del personale delle imprese di assicurazione che svolgono attività di intermediazione assicurativa ⇐ devono possedere il requisito dell'onorabilità. Essi devono possedere almeno un certificato penale immacolato o analogo requisito nazionale in riferimento a gravi illeciti penali connessi con reati contro il patrimonio o altri reati in relazione ad attività finanziarie

e non devono essere stati dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma del diritto nazionale.

Gli Stati membri possono consentire, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, che l'impresa di assicurazione verifichi l'onorabilità degli intermediari assicurativi.

Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo a tutte le persone fisiche che lavorano per un'impresa \Rightarrow di assicurazione o per un intermediario assicurativo o riassicurativo \Leftarrow ed esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Essi provvedono affinché la dirigenza di tali imprese nonché i dipendenti che partecipano direttamente all'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa siano in possesso di tale requisito.

↓ 2002/92/CE (adattato)
 \Rightarrow nuovo

3. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono essere in possesso di un'assicurazione per la responsabilità professionale valida in tutto il territorio ~~della Comunità~~ \boxtimes dell'Unione \boxtimes o di analoga garanzia per i danni derivanti da negligenza nell'esercizio della loro professione per un importo di almeno ~~1 000 000~~ \boxtimes 1 120 000 \boxtimes EUR per ciascun sinistro e di ~~1 500 000~~ \boxtimes 1 680 000 \boxtimes EUR all'anno globalmente per tutti i sinistri, salvo che tale assicurazione o analoga garanzia sia già fornita dall'impresa di assicurazione, dall'impresa di riassicurazione o da altra impresa per conto della quale essi agiscono o sono autorizzati ad agire, ovvero tale impresa abbia assunto la piena responsabilità per i loro atti.

↓ 2002/92/CE (adattato)
 \Rightarrow nuovo

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l'incapacità dell'intermediario assicurativo di trasferire i premi all'impresa di assicurazione o di trasferire all'assicurato gli importi della prestazione assicurativa o di un ristorno di premio.

Tali misure assumono una o più delle forme seguenti:

- (a) disposizioni di legge o contrattuali secondo cui gli importi corrisposti dal cliente all'intermediario si considerano versati all'impresa di assicurazione o riassicurazione, mentre gli importi corrisposti da quest'ultima all'intermediario non si considerano versati all'assicurato finché questi non li riceva effettivamente;
- (b) norme secondo cui gli intermediari assicurativi devono possedere in modo permanente una capacità finanziaria pari al 4% della somma dei premi annuali incassati e comunque non inferiore a ~~15000~~ \boxtimes 16 800 \boxtimes EUR;

- (c) norme secondo cui le somme del cliente devono essere trasferite attraverso ~~conti-cliente~~ conti dei clienti rigorosamente separati e non utilizzabili, in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori;
- (d) l'istituzione di un fondo di garanzia.
5. L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa presuppone il possesso permanente dei requisiti professionali di cui al presente articolo.
6. Gli Stati membri possono rendere più rigorosi i requisiti di cui al presente articolo o aggiungere altri per gli intermediari assicurativi o riassicurativi registrati nel loro territorio.
7. ~~⇒L'AEAP riesamina periodicamente ⇐~~ ~~Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 formano oggetto di una revisione periodica~~ per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo, quale pubblicato da Eurostat. La prima revisione ha luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

~~Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice summenzionato nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, e sono arrotondati all'euro superiore.~~

L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che adeguano l'importo di base in euro di cui ai paragrafi 3 e 4 in funzione della variazione percentuale dell'indice summenzionato nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data della prima revisione o tra la data dell'ultima revisione e la data della nuova revisione, arrotondandolo all'euro superiore.

L'AEAP trasmette tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e le revisioni successive sono effettuate con cadenza quinquennale.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

↓ nuovo

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano
- (a) il concetto di adeguate cognizioni e capacità dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa con i suoi clienti, di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- (b) i criteri appropriati per determinare, in particolare, il livello delle qualifiche professionali, le esperienze e le competenze necessarie per svolgere l'attività di intermediazione assicurativa;

- (c) le misure che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per aggiornare le loro cognizioni e capacità attraverso lo sviluppo professionale continuo al fine di mantenere un livello di rendimento adeguato.

↓ 2002/92/CE

Articolo 5

Diritti acquisiti

~~Gli Stati membri possono prevedere che i soggetti che esercitavano un'attività di intermediazione anteriormente al 1o settembre 2000, erano iscritti in un registro ed erano in possesso di una formazione e di un livello di esperienza analoghi a quelli richiesti dalla presente direttiva siano iscritti automaticamente nell'istituendo registro, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4.~~

↓ nuovo

Articolo 9

Pubblicazione delle norme di interesse generale

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le loro autorità competenti pubblichino adeguatamente le disposizioni giuridiche nazionali di tutela dell'interesse generale applicabili allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul loro territorio.
2. Uno Stato membro che intende applicare e applica disposizioni che disciplinano gli intermediari assicurativi e la vendita di prodotti assicurativi in aggiunta a quelle stabilite nella presente direttiva garantisce che gli oneri amministrativi derivanti da tali disposizioni siano proporzionati ai fini della tutela dei consumatori. Lo Stato membro continua a monitorare tali disposizioni per verificare che rimangano tali.
3. L'AEAP presenta un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale che va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Tale documento include i link verso i siti Internet dell'autorità competente nei quali sono pubblicate le informazioni sulle norme di interesse generale. Le autorità nazionali competenti aggiornano periodicamente tali informazioni e l'AEAP le rende pubblicamente accessibili sul suo sito Internet in lingua inglese, francese e tedesca, suddividendo le norme di interesse generale in diverse categorie a seconda dei rispettivi ambiti del diritto.
4. Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto unico competente per fornire informazioni sulle norme di interesse generale nel rispettivo territorio. Tale punto di contatto dovrebbe essere l'autorità competente interessata.

5. Prima del X X 20XX [tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva], l'AEAP elabora una relazione in cui esamina le norme di interesse generale pubblicate dagli Stati membri conformemente a quanto disposto nel presente articolo, nel contesto del buon funzionamento della presente direttiva e del mercato interno, e ne informa la Commissione.

↓ 2002/92/CE

Articolo ~~7~~10
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per l'attuazione della presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando qualsiasi eventuale ripartizione di tali funzioni.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere pubbliche autorità, enti riconosciuti dal diritto nazionale oppure da pubbliche autorità espressamente abilitate a tal fine dalla legislazione nazionale. Esse non comprendono le imprese di assicurazione o riassicurazione.
3. Le autorità competenti devono disporre dei poteri necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'effettivo espletamento delle rispettive funzioni.

↓ nuovo

Articolo 8

Sanzioni

~~1. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti di chiunque eserciti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa senza essere registrato in uno degli Stati membri e non contemplato dall'articolo 1, paragrafo 2.~~

~~2. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti delle imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgano di servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da soggetti non registrati in uno degli Stati membri e non contemplati dall'articolo 1, paragrafo 2.~~

~~3. Gli Stati membri prevedono sanzioni appropriate nei confronti degli intermediari assicurativi o riassicurativi che violino le disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva.~~

~~4. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò~~

~~implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.~~

~~5. Qualsiasi misura adottata che comporti sanzioni o restrizioni per le attività dell'intermediario assicurativo o riassicurativo deve essere debitamente motivata e comunicata all'intermediario interessato. Ciascuna di tali misure è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stata adottata.~~

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 911

Scambio di informazioni tra Stati membri

1. Le autorità competenti dei diversi Stati membri cooperano tra loro al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente direttiva.
2. Le autorità competenti si scambiano informazioni riguardo agli intermediari assicurativi e riassicurativi a cui siano state irrogate le sanzioni di cui ~~all'articolo 8, paragrafo 3, o abbiano formato oggetto di una misura di cui all'articolo 8, paragrafo 4~~ al capo VIII , informazioni che possono condurre alla cancellazione dal registro di tali intermediari. Inoltre, le competenti autorità possono scambiarsi ogni informazione pertinente su richiesta di una di esse.
3. Le persone competenti a ricevere o comunicare le informazioni di cui alla presente direttiva sono tenute al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 16 della direttiva ~~92/49/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)(10), e dell'articolo 15 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita)(11).~~

Articolo 1012

Mezzi di ricorso

Gli Stati membri provvedono ad istituire procedure che consentano ai consumatori e ad altri interessati, in particolare le associazioni di consumatori, di presentare ricorso contro gli intermediari assicurativi o riassicurativi e le imprese di assicurazione o riassicurazione . In ogni caso, ai ricorsi viene data risposta.

↓ 2002/92/CE

Articolo ~~11~~13
Risoluzione stragiudiziale delle controversie

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

1. Gli Stati membri ~~promuovono l'istituzione di~~ garantiscono che siano istituite ~~adeguate ed efficaci~~ procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte tra gli intermediari assicurativi e i consumatori e tra le imprese di assicurazione e i consumatori che siano adeguate, efficaci, imparziali e indipendenti , avvalendosi eventualmente di organi già esistenti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che tutte le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi partecipino alle procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che soddisfano le seguenti condizioni:
- (a) la procedura comporta decisioni non vincolanti;
 - (b) il decorso del termine per ricorrere al giudice è sospeso per la durata della procedura di risoluzione alternativa delle controversie;
 - (c) il decorso del termine di prescrizione relativo al sinistro è sospeso per la durata della procedura;
 - (d) la procedura è gratuita o ha un costo moderato;
 - (e) i mezzi elettronici non sono l'unico modo di accesso delle parti alla procedura e
 - (f) misure provvisorie sono possibili in casi eccezionali qualora l'urgenza della situazione lo esiga.
2. Gli Stati membri ~~promuovono la cooperazione tra~~ garantiscono che tali organi cooperino ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.

Articolo ~~16~~14
Attuazione

Restrizioni sul ricorso ad intermediari

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese di assicurazione e di riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi si avvalgano unicamente dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa prestati da intermediari assicurativi o

riassicurativi iscritti negli appositi registri, ~~nonché~~ dai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ⇨ o dai soggetti che hanno adempito la procedura di dichiarazione di cui all'articolo 4 ⇨.

CAPO VI III

↓ 2002/92/CE (adattato)

OBBLIGHI D'INFORMAZIONE ~~DEGLI INTERMEDIARI~~ ⊗ E NORME DI COMPORTAMENTO ⊗

↓ nuovo

Articolo 15

Principi generali

1. Gli Stati membri prescrivono che, nello svolgere un'intermediazione assicurativa con o per i clienti, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.
2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono imparziali, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.

↓ 2002/92/CE
⇨ nuovo

Articolo ~~15~~ 16

Informazioni ⇨ generali ⇨ fornite dall'intermediario assicurativo ⇨ o dall'impresa di assicurazione ⇨

↓ nuovo

Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscano che

- (a) prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'intermediario assicurativo, compreso l'intermediario collegato, fornisca le seguenti informazioni ai clienti:

- i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo *status* di intermediario assicurativo;
- ii) se fornisce un qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti;

↓ 2002/92/CE (adattato)

(~~eiii~~) le procedure di cui all'articolo ~~10~~ 12, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso ~~nei confronti degli~~ ☒ contro gli ☒ intermediari assicurativi e riassicurativi nonché, ~~se del caso,~~ le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo ~~11~~ 13;

↓ nuovo

(iv) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato nonché

(v) se l'intermediario rappresenta il cliente o se agisce per e per conto di un'impresa di assicurazione;

(b) prima della conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione fornisce le seguenti informazioni ai clienti:

(i) la sua identità, il suo indirizzo e il suo *status* di impresa di assicurazione;

(ii) se fornisce un qualsiasi tipo di consulenza sui prodotti assicurativi venduti;

(iii) le procedure di cui all'articolo 12, che consentono ai consumatori e agli altri interessati di presentare ricorso contro le imprese di assicurazione e le procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale di cui all'articolo 13.

↓ 2002/92/CE (adattato)

Articolo ~~12~~ 17

☒ *Conflitti di interesse e trasparenza* ☒

↓ 2002/92/CE

⇒ nuovo

1. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto di assicurazione ~~iniziale e, se necessario, in occasione della relativa modifica o rinnovo,~~ l'intermediario assicurativo, ⇒ compreso l'intermediario collegato, ⇐ fornisce al consumatore quanto meno le seguenti informazioni:

~~(a) la sua identità ed il suo indirizzo;~~

~~(b) il registro in cui egli è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;~~

(ea) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

(eb) se una determinata impresa di assicurazione, o l'impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, sia detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo;

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

~~(c) Inoltre, l'intermediario assicurativo fornisce al consumatore le seguenti informazioni~~ riguardo al contratto proposto,

(i) se egli fornisca consulenze ~~fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire~~ in base a ~~un'analisi imparziale;~~

↓ 2002/92/CE (adattato)

(ii) se sia tenuto, in virtù di un obbligo contrattuale, a esercitare l'attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione. In tal caso, egli comunica, ~~su richiesta del consumatore,~~ la denominazione di tali imprese; o

(iii) se non sia vincolato ad alcun obbligo contrattuale di esercitare attività di intermediazione assicurativa esclusivamente con una o più imprese di assicurazione e non fornisca consulenze ~~fondate sull'obbligo di cui al paragrafo 2 di fornire~~ in base a ~~un'analisi imparziale.~~ In tal caso, egli comunica, ~~su richiesta del consumatore,~~ la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari= ;

~~Nei casi in cui si preveda che determinate informazioni debbano essere fornite soltanto su richiesta del consumatore, quest'ultimo è informato del suo diritto di richiedere tali informazioni.~~

↓ nuovo

(d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione;

(e) se in relazione al contratto di assicurazione, opera:

- (i) sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente; o
 - (ii) sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nei premio assicurativo; o
 - (iii) sulla base di una combinazione tra i) e ii);
- (f) se l'intermediario percepisce un onorario o una commissione di qualsiasi tipo, l'intero importo del compenso relativo ai prodotti assicurativi offerti o considerati o, se non è possibile quantificare l'importo preciso, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;
- (g) se l'importo della commissione è fondato sul raggiungimento di obiettivi concordati o soglie relative al volume d'affari realizzato dall'intermediario per un assicuratore, tali obiettivi o soglie nonché gli importi da versare al loro raggiungimento.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera f), per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, l'intermediario di contratti di assicurazione diversi da quelli che rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE informa il cliente, prima della conclusione di tali contratti di assicurazione, se gli spetta un compenso sotto forma di onorario o commissione,
- (a) dell'importo oppure, se l'importo preciso non può essere quantificato, della base di calcolo dell'onorario o della commissione o della combinazione di entrambi, se il cliente lo chiede;
 - (b) del diritto del cliente di chiedere l'informazione di cui alla lettera a).
3. L'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo informa anche il cliente della natura e della base di calcolo dell'eventuale compenso variabile percepito dai propri dipendenti per la distribuzione e la gestione del prodotto assicurativo in oggetto.
4. Se il cliente effettua dei pagamenti previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione o l'intermediario assicurativo gli comunicano le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 33. Tali atti delegati specificano
- (a) opportuni criteri per determinare le modalità di comunicazione del compenso dell'intermediario, incluse le commissioni condizionate, al cliente, come previsto al paragrafo 1, lettere f) e g) e al paragrafo 2 del presente articolo;
 - (b) opportuni criteri per determinare, in particolare, la base di calcolo di tutti gli onorari o di tutte le commissioni o della combinazione di entrambi;

(c) le misure ai fini della comunicazione del loro compenso al cliente che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione.

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~12~~18

⇒ Consulenza e norme per le vendite senza consulenza ⇐

31. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto, l'intermediario assicurativo, ⇒ incluso l'intermediario collegato, o l'impresa di assicurazione ⇐ deve, basandosi ~~in particolare~~ sulle informazioni fornite dal consumatore, ~~quanto meno precisare~~
- (a) individuare le richieste e le esigenze di tale consumatore e
- (b) specificare, nei confronti del cliente, le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza ⇒ eventualmente ⇐ fornita su ~~un determinato~~ uno specifico prodotto assicurativo .
32. Tali ~~le~~ precisazioni ⇒ di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) ⇐ si articolano secondo la complessità del ~~contratto~~ prodotto assicurativo proposto ⇒ e il livello di rischio finanziario per il cliente ⇐.

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

23. Quando l'intermediario assicurativo ⇒ o l'impresa di assicurazione ⇐ comunica al consumatore di fornire consulenze fondate su un'analisi imparziale, egli deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo idoneo a soddisfare le esigenze del consumatore.

↓ nuovo

4. Previamente alla conclusione di un contratto, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornisce al cliente le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata, tenendo conto della complessità del prodotto assicurativo e del tipo di cliente.

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~12~~19

⇒ Esenzioni dall'obbligo di informativa e clausola di flessibilità ⇐

41. Le informazioni di cui ai ~~paragrafi 1, 2, 3 e 16~~ ⇐ agli articoli 16, 17 e 18 ⇐ non devono essere fornite dagli intermediari assicurativi ⇐ o dalle imprese di assicurazione ⇐ che operano nel settore dell'assicurazione dei grandi rischi, ~~né~~ dagli intermediari riassicurativi ⇐ o dalle imprese di riassicurazione, oppure in relazione ai clienti professionali di cui all'allegato I ⇐ .
52. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più rigorose per quanto riguarda le esigenze in materia di informazione di cui al ~~paragrafo 1~~ ⇐ agli articoli 16, 17 e 18 ⇐, se tali disposizioni sono conformi al diritto ~~e comunitario~~ ⇐ dell'Unione ⇐. Gli Stati membri comunicano ⇐ all'AEAP e ⇐ alla Commissione ~~le~~ ⇐ tali ⇐ disposizioni nazionali ~~di cui al primo comma.~~
3. Al fine di realizzare un livello elevato di trasparenza con ogni mezzo idoneo, ~~la Commissione~~ ⇐ l'AEAP ⇐ provvede affinché le informazioni relative alle disposizioni nazionali che le sono comunicate siano trasmesse anche ai consumatori, ~~e~~ agli intermediari assicurativi ⇐ e alle imprese di assicurazione ⇐.

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

Articolo ~~13~~20

Modalità dell'informazione

1. Qualsiasi informazione da fornire ai clienti a norma dell'~~articolo 12~~ ⇐ degli articoli 16, 17 e 18 ⇐ deve essere comunicata ⇐ ai clienti ⇐:
- (a) su supporto cartaceo ~~e altro supporto durevole disponibile ed accessibile per il consumatore;~~
- (b) in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il consumatore; ⇐ e ⇐

↓ 2002/92/CE
⇒ nuovo

- (c) in una lingua ufficiale dello Stato membro ⇐ in cui è situato il rischio o dello Stato membro ⇐ dell'impegno oppure in un'altra lingua concordata dalle parti. ⇐ L'informazione è fornita a titolo gratuito. ⇐

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'informazione di cui agli articoli 16,17 e 18 può essere fornita al cliente tramite uno dei seguenti supporti:
 - (a) mediante un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4; o
 - (b) tramite un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5.
3. Tuttavia, se le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, il cliente su sua richiesta ne ottiene gratuitamente una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente; e
 - (b) il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e il supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 possono essere fornite tramite un sito Internet se è previsto un accesso personalizzato per il cliente e laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (a) la fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet è appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente;
 - (b) il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 tramite un sito Internet;
 - (c) il cliente è stato informato per via elettronica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18;
 - (d) è garantito che le informazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 rimangano accessibili sul sito Internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata nel quadro di un'operazione commerciale tra l'intermediario o l'impresa di assicurazione e il cliente, laddove sia provato che il cliente ha regolarmente accesso ad Internet. La fornitura, da parte del cliente, di un indirizzo di posta elettronica ai fini dell'operazione commerciale in oggetto è considerata una prova in tal senso.

↓ 2002/92/CE (adattato)
⇒ nuovo

73. In caso di vendita per telefono, l'informazione preliminare fornita al consumatore deve essere conforme alle norme comunitarie dell'Unione applicabili alla vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Inoltre l'informazione è fornita al consumatore a norma del paragrafo 1 o 2 subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

↓ nuovo

Articolo 21

Vendita abbinata

1. Gli Stati membri consentono le pratiche di vendita aggregata, ma non le pratiche di vendita vincolata.
2. Se un servizio o un prodotto assicurativo è proposto insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto, l'impresa di assicurazione, o, laddove applicabile, l'intermediario assicurativo, propone al cliente e lo informa della possibilità di acquistare separatamente i diversi componenti del pacchetto e fornisce informazioni sui costi e sugli oneri di ciascun componente del pacchetto che può essere acquistato separatamente tramite l'intermediario o dall'impresa.
3. L'AEAP elabora al più tardi entro il 31 dicembre [20XX] e aggiorna periodicamente orientamenti per la valutazione e la vigilanza delle pratiche di vendita abbinata, indicando in particolare, le situazioni in cui le pratiche di vendita abbinata non sono conformi agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17 e 18 o al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO VII

REQUISITI SUPPLEMENTARI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI IN RELAZIONE AI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Articolo 22

Ambito d'applicazione

Il presente capo stabilisce i requisiti supplementari per l'intermediazione assicurativa svolta in relazione alla vendita di prodotti di investimento assicurativi da parte di:

- (a) un intermediario assicurativo;
- (b) un'impresa di assicurazione.

Articolo 23
Conflitti di interesse

1. Gli Stati membri prescrivono che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione adottino ogni misura appropriata per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali imprese, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli intermediari assicurativi collegati o le persone direttamente o indirettamente con loro collegate e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di intermediazione assicurativa.
2. Quando le misure adottate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione in ottemperanza agli articoli 15, 16, e 17 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti e potenziali clienti a causa di conflitti di interesse, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale o delle fonti di tali conflitti di interesse.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di precisare:
 - (a) le misure e le disposizioni organizzative e amministrative efficaci che si possono ragionevolmente richiedere agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per rilevare, prevenire, gestire e divulgare i conflitti di interesse quando prestano servizi di intermediazione assicurativa;
 - (b) opportuni criteri per determinare i tipi di conflitto di interesse la cui esistenza potrebbe ledere gli interessi dei clienti o potenziali clienti degli intermediari assicurativi o delle imprese di assicurazione.

Articolo 24
Principi di carattere generale e informazione del cliente

1. Gli Stati membri prescrivono che, nella prestazione di servizi di intermediazione assicurativa con o per conto di clienti, un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione agisca in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei propri clienti, e che rispetti in particolare i principi di cui al presente articolo e all'articolo 25.
2. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing, indirizzate dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni di marketing sono chiaramente identificabili come tali.
3. Ai clienti o potenziali clienti vengono fornite informazioni appropriate:
 - (a) sull'intermediario assicurativo o sull'impresa di assicurazione e i relativi servizi. In caso di prestazione di consulenza le informazioni specificano se la consulenza è fornita su base indipendente e se è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta e indicano se l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà al cliente la valutazione continua dell'idoneità dei prodotti assicurativi consigliati;

(b) sui prodotti assicurativi e sulle strategie di investimento proposte. Le informazioni dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali prodotti o a determinate strategie di investimento e

(c) sui costi e gli oneri connessi.

4. Le informazioni di cui al presente articolo devono essere fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura dello specifico prodotto assicurativo che viene loro proposto nonché i rischi ad esso connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa. Tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato.

5. Quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione informa il cliente che la consulenza in materia assicurativa è fornita su base indipendente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione:

(a) valuta un numero sufficientemente ampio di prodotti assicurativi disponibili sul mercato. I prodotti assicurativi devono essere diversificati con riguardo alla loro tipologia e ai loro emittenti o fornitori e non devono essere limitati ai prodotti assicurativi emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e

(b) non accetta né riceve onorari, commissioni o altri benefici monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 riguardo a misure intese ad assicurare che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di intermediazione assicurativa ai loro clienti. Tali atti delegati specificano

(a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni e

(b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi.

Articolo 25

Valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza e comunicazione ai clienti

1. Quando effettua una consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ottiene le informazioni necessarie in merito alle conoscenze e esperienze del cliente o potenziale cliente nell'ambito rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio, nonché in merito alla sua situazione finanziaria e ai suoi obiettivi di investimento, informazioni sulle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione si basa per raccomandare i prodotti assicurativi adatti al cliente o al potenziale cliente.

2. Gli Stati membri si assicurano che, quando prestano servizi di intermediazione assicurativa in relazione a vendite che non prevedono una consulenza, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione chiedano al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alle sue conoscenze e esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio proposto o chiesto, al fine di consentire all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione di determinare se il servizio o il prodotto assicurativo in questione è adatto al cliente.

Qualora l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione ritenga, sulla base delle informazioni ottenute a norma del comma precedente, che il prodotto o il servizio non sia adatto al cliente o potenziale cliente, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione avverte quest'ultimo di tale situazione. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

Qualora i clienti o potenziali clienti non forniscano le informazioni di cui al primo comma oppure forniscano informazioni insufficienti circa le loro conoscenze e esperienze, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione li avverte che non è in grado di determinare se il servizio o il prodotto sia adatto a loro. Quest'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

3. L'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione predispone una registrazione che comprende il documento o i documenti, ad esempio un contratto, concordati tra l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione e il cliente, in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti nonché le altre condizioni alle quali l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione fornirà servizi al cliente. I diritti e gli obblighi delle parti del contratto possono essere incorporati mediante un riferimento ad altri documenti o testi giuridici.

4. I clienti devono ricevere dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione adeguate relazioni sui servizi prestati ai loro clienti. Tali relazioni includono comunicazioni periodiche ai clienti, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti assicurativi in questione e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti. Quando presta servizi di consulenza, l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione specifica come la consulenza prestata corrisponda alle caratteristiche personali del cliente.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per garantire che gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione rispettino i principi di cui al presente articolo quando prestano un servizio di intermediazione assicurativa ai loro clienti. Tali atti delegati specificano

- (a) la natura dei servizi proposti o forniti al cliente o al potenziale cliente, tenuto conto del tipo, dell'oggetto, delle dimensioni e della frequenza delle operazioni;

- (b) la natura dei prodotti proposti o considerati, compresi i differenti tipi di prodotti assicurativi.

CAPO VIII

SANZIONI E MISURE

Articolo 26

Sanzioni e misure amministrative

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro misure e sanzioni amministrative siano effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri si assicurano che, in caso di violazione degli obblighi che incombono alle imprese di assicurazione e riassicurazione o agli intermediari assicurativi e riassicurativi, possano essere adottate sanzioni e misure amministrative nei confronti dei membri del loro organo di gestione oltre che di tutte le altre persone fisiche o giuridiche che, ai sensi della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.
3. Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

Articolo 27

Pubblicazione delle sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura applicata per violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio i mercati assicurativi e riassicurativi. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte, le autorità competenti pubblicano le sanzioni in forma anonima.

Articolo 28

Violazioni

1. Il presente articolo si applica:
 - (a) agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non sono registrati in uno Stato membro e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, o dell'articolo 4;
 - (b) alle persone che esercitano attività assicurative a titolo accessorio senza aver presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4 o che hanno presentato una dichiarazione di questo tipo, ma per le quali i requisiti di cui all'articolo 4 non sono soddisfatti;

- (c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che si avvalgono dei servizi di intermediazione assicurativa o riassicurativa di persone che non sono né registrate in uno Stato membro, né contemplate dall'articolo 1, paragrafo 2, e che non hanno presentato una dichiarazione di cui all'articolo 4;
- (d) agli intermediari assicurativi o riassicurativi che hanno ottenuto una registrazione mediante false dichiarazioni o altri mezzi irregolari, in violazione dell'articolo 3;
- (e) agli intermediari assicurativi o riassicurativi o alle imprese di assicurazione che non rispettano le disposizioni dell'articolo 8;
- (f) alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi o riassicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di norme di comportamento conformemente ai capi VI e VII.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni e le misure amministrative che possono essere applicate comprendano almeno quanto segue:

- (a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;
- (b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- (c) nel caso di un intermediario assicurativo o riassicurativo, la revoca della registrazione a norma dell'articolo 3;
- (d) l'interdizione, per tutti i membri dell'organo di gestione di intermediari assicurativi o riassicurativi o di imprese di assicurazione e riassicurazione o di ogni altra persona fisica considerata responsabile, dall'esercizio di funzioni in seno a intermediari assicurativi o riassicurativi o imprese di assicurazione o riassicurazione;
- (e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente; se la persona giuridica è una impresa figlia di un'impresa madre, il fatturato annuo complessivo è il fatturato annuo complessivo risultante nei conti consolidati dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente;
- (f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri non aventi l'euro come moneta ufficiale, il corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Se è possibile determinare il beneficio derivante dalla violazione, gli Stati membri si assicurano che il livello massimo non sia inferiore al doppio dell'importo di tale beneficio.

Articolo 29
Applicazione efficace delle sanzioni

1. Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:
 - (a) la gravità e la durata della violazione;
 - (b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;
 - (c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;
 - (d) l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;
 - (e) le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;
 - (f) il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile e
 - (g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.
2. L'AEAP emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. La presente direttiva lascia impregiudicato il potere degli Stati membri ospitanti di adottare misure idonee a prevenire o a reprimere i comportamenti tenuti nel loro territorio contrari alle disposizioni legislative o regolamentari da essi adottate per motivi di interesse generale. Ciò implica la possibilità di impedire agli intermediari assicurativi o riassicurativi in questione di avviare nuove attività nel loro territorio.

Articolo 30
Segnalazione di violazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse di violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva.
2. Detti meccanismi includono almeno:
 - (a) le procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni e per il relativo seguito;
 - (b) la protezione adeguata dei dipendenti delle imprese di assicurazione e riassicurazione o degli intermediari assicurativi e riassicurativi che denunciano violazioni commesse all'interno di tali entità e

- (c) la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni sia la persona fisica sospettata di essere responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE.

Articolo 31

Invio di informazioni all'AEAP in relazione alle sanzioni

1. Gli Stati membri inviano all'AEAP con cadenza annuale informazioni aggregate relative a tutte le misure o le sanzioni amministrative adottate o comminate in conformità dell'articolo 26.

L'AEAP pubblica tali informazioni in una relazione annuale.

2. Se l'autorità competente ha reso pubbliche una misura o una sanzione amministrativa, lo comunica contestualmente all'AEAP.

3. L'AEAP elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

L'AEAP presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [XX/ inserire la data effettiva a 6 mesi dalla data di entrata in vigore/applicazione della presente direttiva].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

↓ 2002/92/CE

CAPO ~~IV~~ IX

DISPOSIZIONI FINALI

~~Articolo 14~~

~~Ricorso giurisdizionale~~

~~Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate nei confronti di un intermediario assicurativo o riassicurativo o di un'impresa di assicurazione ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma della presente direttiva siano impugnabili in sede giurisdizionale.~~

Articolo 32
Protezione dei dati

1. Ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati di carattere personale effettuato nel loro territorio.
2. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati di carattere personale effettuato dall'AEAP conformemente alla presente direttiva.

Articolo 33
Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 34 con riguardo alle disposizioni degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25.

Articolo 34
Esercizio della delega

1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
3. La delega di poteri di cui agli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione di revoca decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, 17, 23, 24 e 25 entra in vigore solo se non ha sollevato l'obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi comunicato alla Commissione che non formuleranno obiezioni. Detto termine può essere prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 35
Riesame e valutazione

1. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione procede al suo riesame. Tale riesame include un'indagine generale sull'applicazione pratica delle norme stabilite nella presente direttiva, tenendo debitamente conto degli sviluppi nel mercato dei prodotti di investimento al dettaglio e delle esperienze acquisite nell'applicazione pratica della presente direttiva nonché del regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento (regolamento PRIP) e [della MiFID II]. Il riesame valuterà una possibile applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE. Tale riesame dovrebbe inoltre prevedere un'analisi specifica dell'impatto dell'articolo 17, paragrafo 2, tenendo conto della situazione della concorrenza, sul mercato dei servizi di intermediazione per contratti che non rientrano nei rami specificati all'allegato I della direttiva 2002/83/CE nonché dell'impatto degli obblighi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
2. Previa consultazione del comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, la Commissione trasmette una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], e in seguito almeno ogni due anni, l'AEAP prepara una seconda relazione sull'applicazione della presente direttiva. L'AEAP consulta l'AESFEM prima di pubblicare la propria relazione.
4. In una terza relazione da preparare entro il X X 20XX [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], l'AEAP effettua una valutazione della struttura del mercato degli intermediari assicurativi.
5. In una relazione da preparare entro il X X 20XX [quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], come indicato al paragrafo 3, l'AEAP esamina se le autorità competenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, godano di sufficienti poteri e dispongano di risorse adeguate per espletare le loro funzioni.
6. La relazione di cui al paragrafo 3 prende in esame almeno i seguenti elementi:
 - (a) le modifiche nella struttura del mercato degli intermediari assicurativi;
 - (b) le modifiche nelle dinamiche delle attività transfrontaliere;
 - (c) una valutazione intermedia sul miglioramento della qualità delle consulenze e dei metodi di vendita e sull'impatto della presente direttiva sugli intermediari assicurativi che sono piccole e medie imprese.
7. Tale relazione contiene altresì una valutazione dell'AEAP sull'impatto della presente direttiva.

↓ 2002/92/CE (adattato) ⇒ nuovo

Articolo ~~16~~36
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ~~alla presente direttiva entro il 15 gennaio 2005~~ ⇒ agli articoli [1-39] e all'allegato I della presente direttiva al più tardi entro il [data] ⇐. Essi comunicano ~~ne informano~~ immediatamente alla Commissione ⇒ il testo di tali disposizioni ⇐.

~~Tali disposizioni~~ ⇒ Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste ⇐ contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. ⇒ Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, s'intendono fatti alla presente direttiva. ⇐ Le modalità di tale riferimento ⇒ nonché la forma redazionale di detta indicazione ⇐ sono ~~adottate~~ ⇒ determinate ⇐ dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni ⇒ essenziali di diritto interno ⇐ ~~legislative, regolamentari e amministrative~~ che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. ~~In tale comunicazione essi forniscono una tabella che indichi, a fronte della presente direttiva, le disposizioni nazionali corrispondenti.~~

Articolo ~~15~~37
Abrogazione

La direttiva ~~77/92/CEE~~ 2002/92/CE è abrogata con effetto ~~a decorrere dalla data di cui all'articolo 16, paragrafo 1~~ ⇒ dal [data di adozione 20XX]), fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto nazionale di detta direttiva. ⇐

↓ nuovo

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

↓ 2002/92/CE (adattato) ⇒ nuovo

Articolo ~~17~~38
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ⇒ ventesimo ⇐ giorno ⇒ successivo alla pubblicazione ⇐ nella Gazzetta ufficiale ~~delle Comunità europee~~ dell'Unione europea .

*Articolo ~~183~~
Destinatari*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

ALLEGATO I **CLIENTI PROFESSIONALI**

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni e valutare correttamente i rischi che assume. Dovrebbero essere considerati clienti professionali per tutti i servizi e le attività in ambito assicurativo e i prodotti assicurativi ai fini della presente direttiva:

1. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, che si tratti di soggetti autorizzati da uno Stato membro a norma di una direttiva europea, di soggetti autorizzati o regolamentati da uno Stato membro senza riferimento ad una direttiva europea o di soggetti autorizzati o regolamentati da un paese terzo:
 - (a) enti creditizi;
 - (b) intermediari assicurativi e riassicurativi e imprese di investimento;
 - (c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - (d) imprese di assicurazione e di riassicurazione;
 - (e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - (f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - (g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - (h) singoli membri di una borsa;
 - (i) altri investitori istituzionali;
2. le imprese di grandi dimensioni che ottemperano, a livello di singola società, ad almeno due dei seguenti criteri dimensionali:
 - totale di bilancio: 20 000 000 EUR
 - fatturato netto: 40 000 000 EUR
 - fondi propri: 2 000 000 EUR.
3. i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe;
4. altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni

finanziarie. I soggetti summenzionati sono considerati clienti professionali. Devono tuttavia essere autorizzati a richiedere un trattamento non professionale e le imprese possono convenire di fornire loro un livello più elevato di protezione. Quando il cliente di un'impresa è un'impresa come definita in precedenza, l'impresa deve informarla, prima di qualunque prestazione di servizi, che, sulla base delle informazioni di cui dispone, essa viene considerata un cliente professionale e verrà trattata come tale a meno che l'impresa e il cliente convengano diversamente. L'impresa deve inoltre informare il cliente del fatto che può richiedere una modifica dei termini dell'accordo per ottenere un maggior livello di protezione.

Spetta al cliente considerato professionale chiedere un livello più elevato di protezione se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti. Questo livello maggiore di protezione verrà concesso quando un cliente considerato professionale conclude un accordo scritto con l'impresa per non essere considerato come cliente professionale ai fini delle norme di comportamento applicabili. Tale accordo dovrebbe precisare quale o quali sono i servizi o le operazioni o il tipo o i tipi di prodotti o operazioni ai quali si applica.

ALLEGATO II **DOCUMENTI ESPLICATIVI**

Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata per i seguenti motivi.

Complessità della direttiva e del settore disciplinato

Il settore assicurativo e della distribuzione di prodotti assicurativi è particolarmente complesso e può risultare molto tecnico per professionisti che non sono specializzati in questo campo. In assenza di documenti esplicativi ben strutturati il compito di vigilare sul recepimento richiederebbe un investimento di tempo sproporzionato. L'attuale proposta costituisce una revisione, dove il testo delle direttive sulla intermediazione finanziaria (IMD) è stato oggetto di rifusione. Sebbene molte delle disposizioni non siano state modificate sostanzialmente, sono state introdotte diverse nuove disposizioni e diverse altre sono state riviste o abrogate. La struttura, la forma e la presentazione dei testi è completamente nuova. Questa nuova struttura si è resa necessaria per poter dare un ordine più chiaro e più logico alle disposizioni giuridiche, ma ne conseguirà la necessità di un approccio strutturato in sede di vigilanza sul recepimento.

Alcune disposizioni della direttiva proposta possono potenzialmente avere un impatto su diversi settori dell'ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri, come ad esempio il diritto societario, commerciale o tributario o altre aree legislative. Le disposizioni possono inoltre avere ripercussioni sul diritto derivato nazionale, incluse le leggi e le norme generali di comportamento per intermediari finanziari o assicurativi. L'interrelazione degli elementi trattati con tutti questi settori limitrofi potrebbe implicare, a seconda del sistema applicato negli Stati membri, che alcune disposizioni siano attuate per mezzo di norme nuove o già in vigore in tali ambiti, per cui è necessario disporre di una visione globale.

Coerenza e interrelazione con altre iniziative

L'attuale proposta è presentata ai fini dell'adozione, nell'ambito di un pacchetto legislativo per le vendite al dettaglio ai consumatori (*Consumer Retail Package*), insieme alla proposta PRIP sulle informazioni relative ai prodotti di investimento, (regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento e che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/65/CE) e a UCITS V. L'iniziativa PRIP è volta a garantire un approccio orizzontale coerente alle informazioni sui prodotti tenendo conto anche dei prodotti di investimento e dei prodotti assicurativi con elementi di investimento (i cosiddetti investimenti assicurativi). Le disposizioni sulle pratiche di vendita saranno incluse nelle revisioni dell'IMD e della MiFID (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari). La proposta è inoltre coerente e complementare rispetto ad altri atti normativi e altre politiche dell'UE, in

particolare in tema di tutela dei consumatori, protezione degli investitori e vigilanza prudenziale, come Solvibilità II (direttiva 2009/138/CE), MiFID II (la rifusione della MiFID) e la summenzionata iniziativa PRIP.

La nuova IMD continuerebbe a presentare le caratteristiche di uno strumento giuridico di “armonizzazione minima”. Ciò significa che gli Stati membri potranno decidere di andare oltre, se necessario ai fini della tutela dei consumatori. Tuttavia, le norme minime contenute nell’IMD aumenteranno in misura significativa. Alcune parti della nuova direttiva saranno rafforzate con misure di secondo livello al fine di allineare le norme alla MiFID II: in particolare nel capo che disciplina la distribuzione delle polizze di assicurazione vita con elementi di investimento (qui di seguito: investimenti assicurativi – vedasi in appresso). L’obiettivo è dato dall’armonizzazione delle vendite degli investimenti assicurativi nell’UE tramite misure di livello 2²⁵. Ciò rappresenta un’innovazione rispetto al testo della direttiva originaria. È importante che la Commissione sia in condizione di confrontare le conseguenti situazioni che si verranno a creare nei vari Stati membri e di svolgere pertanto il proprio compito di vigilanza sull’applicazione della normativa dell’Unione. Inoltre, la direttiva prevede una clausola di revisione e, al fine di poter raccogliere tutte le informazioni rilevanti sul funzionamento di tali norme, la Commissione dovrà essere in grado, fin dall’inizio, di monitorarne l’attuazione.

Capo sull’investimento assicurativo: Il testo della proposta contiene un capo che introduce ulteriori requisiti per la tutela dei consumatori in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.

Vi è una forte volontà politica di realizzare questo tipo di disposizioni, ma al contempo in questo nuovo ambito l’esperienza è ancora molto limitata. Pertanto è molto importante che la Commissione ottenga i documenti che riportano le modalità con cui gli Stati membri hanno recepito tali disposizioni.

Onere amministrativo aggiuntivo contenuto derivante dalla richiesta di documenti esplicativi agli Stati membri: Come già menzionato, il testo attuale è in vigore dal 2002 (quando è stata adottata la direttiva originaria). Pertanto per gli Stati membri non sarà oneroso notificare le

²⁵ Il riesame della direttiva IMD si basa sulla “procedura Lamfalussy” (un approccio normativo articolato su quattro livelli raccomandato dal comitato dei saggi sulla regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari, presieduto dal Barone Alexandre Lamfalussy e adottato dal Consiglio europeo di Stoccolma nel mese di marzo 2001 volto a una regolamentazione più efficace dei mercati dei valori mobiliari) ulteriormente sviluppato dal regolamento (UE) n. 1034/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali): al primo livello, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una direttiva in codecisione contenente dei principi quadro e che abilita la Commissione ad agire al secondo livello per adottare gli atti delegati (articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea C 115/47) o gli atti di esecuzione (articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea C 115/47). Nella preparazione degli atti delegati, la Commissione si consulterà con esperti nominati dagli Stati membri. Su richiesta della Commissione, l’AEAP fornisce pareri alla Commissione sulle informazioni tecniche da includere nella legislazione di secondo livello. Inoltre, la legislazione di primo livello può abilitare l’AEAP a elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione e attuazione ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento AEAP che possono essere adottate dalla Commissione (fermo restando un diritto di opposizione da parte del Consiglio e del Parlamento in caso di norme tecniche di regolamentazione). Al terzo livello, l’AEAP elabora altresì raccomandazioni, linee guida e confronta le pratiche di regolamentazione tramite revisioni paritetiche volte a garantire un’implementazione e un’applicazione coerenti delle norme adottate al primo e secondo livello. Infine, la Commissione verifica la conformità degli Stati membri con la legislazione UE e può promuovere un’azione giudiziaria nei confronti degli Stati membri non conformi.

relative disposizioni di attuazione, visto che di norma hanno notificato gran parte di esse già molto tempo fa. L'onere amministrativo aggiuntivo stimato in relazione alla richiesta di fornire documenti esplicativi agli Stati membri sulle nuove parti della direttiva è proporzionato e necessario affinché la Commissione possa svolgere il proprio compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione.

Sulla base di quanto esposto, la Commissione ritiene che la richiesta di fornire documenti esplicativi in relazione alla direttiva proposta sia proporzionata e che non vada oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di svolgere in maniera efficiente il compito di vigilare su un'accurata attuazione della normativa.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3. Natura della proposta/iniziativa

1.4. Obiettivi

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.6. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa (IMD2) che abroga la direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD1)

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁶

Mercato interno – mercati finanziari

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁷

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

migliorare la sicurezza e l'efficienza dei mercati finanziari; stimolare il mercato interno dei servizi bancari.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

creare parità di condizioni; ridurre i conflitti di interesse; ottimizzare la consulenza per prodotti complessi; ridurre gli oneri per l'accesso transfrontaliero al mercato.

²⁶ ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

²⁷ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta mira a: ampliare il campo di applicazione dell'IMD1 a tutti i canali di distribuzione; individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse; aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme che disciplinano la vendita; migliorare la pertinenza e l'obiettività delle consulenze; garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti; semplificare e fare convergere le diverse procedure per l'accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l'UE.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Dovrebbero essere elaborate delle relazioni sulla tutela dei consumatori; sui progressi compiuti nel conseguimento di una concorrenza senza distorsioni; sugli sviluppi nelle attività transfrontaliere e sull'impatto delle misure proposte sui mercati assicurativi.

1.5 Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

In seguito all'applicazione negli Stati membri della direttiva rivista:

- le nuove regole aumenterebbero le possibilità di scelta per i consumatori e la qualità dei servizi ricevuti;
- si raggiungerebbe un livello di informazioni migliore e una maggiore trasparenza, che probabilmente andrebbero a vantaggio della concorrenza e degli intermediari più efficienti;
- l'autorizzazione e la vigilanza degli intermediari assicurativi e di altri venditori di prodotti assicurativi sarebbero armonizzate e il coordinamento tra gli organismi nazionali di vigilanza sarebbe rafforzato;
- tutti i venditori di prodotti assicurativi che operano nell'UE sarebbero soggetti a una regolamentazione adeguata, proporzionata e in linea con le esigenze delle PMI;
- le qualifiche professionali di tutti i venditori di prodotti assicurativi sarebbero commisurate alla complessità dei prodotti venduti;
- è prevedibile un aumento dell'accesso transfrontaliero al mercato;
- il regime di sanzioni si rafforzerebbe grazie all'istituzione di un apposito quadro armonizzato volto a prevenire e gestire le violazioni delle disposizioni principali della direttiva;

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

1) Un mosaico di norme può comportare maggiori costi amministrativi e di arbitraggio normativo.

2) Un mancato intervento a livello dell'UE probabilmente implicherà un aumento del numero di casi di vendita abusiva di prodotti assicurativi.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Mentre le pratiche di vendita di prodotti di investimento puro sono già disciplinate dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID), i prodotti d'investimento assicurativi che possono sostituire tali prodotti d'investimento saranno disciplinati in maniera analoga a livello dell'UE una volta che sarà approvata la proposta di direttiva IMD2. La MiFID ha comportato un aumento della concorrenza tra gli strumenti finanziari, possibilità di scelta più ampie per gli investitori e migliori norme a tutela dei consumatori.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La revisione della IMD proposta segue il programma proposto dalla Commissione europea nelle sue comunicazioni "Guidare la ripresa in Europa" e "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva". È inoltre in linea con l'iniziativa PRIP, nonché con la proposta di MiFID II e Solvency II.

1.6 Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**²⁸

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– X Incidenza finanziaria dal 2014 al 2016

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste²⁹

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– agenzie esecutive

– organismi creati dalle Comunità³⁰

– organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

--

²⁸ La proposta ha durata illimitata, ma dopo i primi 3 anni (nel corso dei quali l'AEAP svolgerà prevalentemente compiti a tantum), i compiti permanenti dell'AEAP dovranno essere garantiti tramite reimpiego del personale

²⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

³⁰ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

L'articolo 81 del regolamento istitutivo dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) prevede la valutazione delle esperienze acquisite grazie all'operato dell'AEAP entro tre anni dall'avvio effettivo delle sue attività. A tal fine, la Commissione pubblicherà una relazione generale che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Le risorse aggiuntive da assegnare all'AEAP previste a seguito della presente proposta sono necessarie al fine di consentire all'AEAP di svolgere i propri compiti, in particolare per:

- elaborare, pubblicare e tenere aggiornato un registro elettronico unico;
- garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle norme della direttiva IMD2 mediante l'elaborazione di norme di regolamentazione;
- rafforzare e garantire un'applicazione coerente delle competenze nazionali di regolamentazione tramite l'elaborazione di orientamenti e la redazione di norme tecniche di attuazione;
- raccogliere e pubblicare informazioni relative alle sanzioni e alle norme di interesse generale;
- monitorare e valutare la proposta (3 relazioni).

La mancanza di risorse potrebbe non garantire lo svolgimento tempestivo ed efficiente del ruolo dell'AEAP.

2.2.2. Modalità di controllo previste

I sistemi di gestione e controllo previsti dal regolamento che istituisce l'AEAP si applicano altresì al ruolo attribuito all'AEAP dalla presente proposta.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'AEAP saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L'AEAP aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999, fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell'AEAP.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	SD/SND ⁽³¹⁾	di paesi EFTA ³²	di paesi candidati ³³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
	12.0403.01 [AEAP – Sovvenzione di cui ai titoli 1 e 2 (spese di personale e amministrative)]	Diss.	SÌ	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

³¹ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati

³² EFTA: European Free Trade Association.

³³ Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	Competitività per la crescita e l'occupazione
--	---------------	--

DG: MARKT			Anno 2014 ³⁴	Anno 2015	Anno 2016	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
• Stanziamenti operativi									
12.0404.01	Impegni	(1)	0,302	0,271	0,271				0,844
	Pagamenti	(2)	0,302	0,271	0,271				0,844
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁵									
Numero della linea di bilancio		(3)							
TOTALE degli stanziamenti per la DG MARKT	Impegni	=1+1a +3	0,302	0,271	0,271				0,844
	Pagamenti	=2+2a +3	0,302	0,271	0,271				0,844

³⁴ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

³⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,302	0,271	0,271					0,844
	Pagamenti	(5)	0,302	0,271	0,271					0,844
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1A del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,302	0,271	0,271					0,844
	Pagamenti	=5+ 6	0,302	0,271	0,271					0,844

Osservazioni:

Dopo i primi 3 anni (2014-2016), nel corso dei quali l'AEAP svolgerà in prevalenza compiti una tantum, la situazione dovrà essere riesaminata al fine di determinare il livello appropriato di risorse umane effettivamente necessario per svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva ed esaminare eventuali riassegnazioni.

Gli stanziamenti operativi sopra indicati sono connessi ai compiti specifici conferiti all'AEAP in base alla proposta.

1) **Compiti connessi all'elaborazione, alla pubblicazione e all'aggiornamento di un registro elettronico unico**

È opportuno che l'AEAP elabori, pubblichi e aggiorni una banca dati unica elettronica in cui siano registrati tutti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che abbiano notificato l'intenzione di esercitare la libertà di stabilimento o di prestare servizi. Al fine di consentire una corretta gestione di tale registro, gli Stati membri forniscono le informazioni rilevanti all'AEAP. È opportuno che in tale registro sia inserito un link che rimandi all'autorità competente di ciascuno Stato membro.

2) **Compiti connessi alla necessità di garantire l'armonizzazione e il coordinamento delle norme della direttiva IMD2 mediante l'elaborazione di norme (5 atti delegati e compiti permanenti)**

È opportuno che l'AEAP fornisca il proprio contributo per raggiungere la massima coerenza possibile delle norme di comportamento per i prodotti di investimento al dettaglio soggetti alla MiFID II o alla IMD2.

L'AEAP avrà il compito di elaborare cinque atti delegati riguardanti

- 1) la specificazione dei concetti di adeguate cognizioni e capacità professionali dell'intermediario;
- 2) i conflitti di interesse connessi alla vendita di prodotti di investimento assicurativi;
- 3) i principi generali per la vendita dei prodotti di investimento assicurativi e le informazioni da fornire ai clienti in materia;
- 4) criteri dettagliati per valutare l'idoneità e l'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi venduti;
- 5) le modalità secondo cui il compenso, incluse le commissioni condizionate, è comunicato al cliente.

Compito permanente

L'AEAP svolgerà anche una serie di altri compiti permanenti, ad es. quella di intervenire in caso di disaccordo tra le autorità di vigilanza del paese d'origine e del paese ospitante, in particolare in situazioni in cui un intermediario assicurativo o riassicurativo non si attiene agli obblighi relativi all'esercizio della sua attività nello Stato membro ospitante.

- 3) Compiti connessi all'applicazione coerente delle competenze nazionali di regolamentazione tramite l'elaborazione di orientamenti e la redazione di norme tecniche di attuazione (1 norma tecnica di attuazione, 2 orientamenti, compiti permanenti)

L'AEAP avrà il compito di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni riguardanti le misure e le sanzioni amministrative prescritte dagli Stati membri.

L'AEAP dovrà inoltre emanare orientamenti relativi alla vigilanza sulle pratiche di vendita abbinata (vincolata). L'AEAP avrà il compito di elaborare orientamenti sui diversi tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

- 4) Compiti connessi alla raccolta e alla pubblicazione di informazioni (registro e compiti permanenti))

L'AEAP dovrà presentare un documento informativo standardizzato per le norme di interesse generale che va compilato dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro.

Essa svolgerà anche alcuni *compiti permanenti*:

L'AEAP sarà tenuta a raccogliere e pubblicare informazioni sulle norme di interesse generale. L'AEAP dovrà garantire che le informazioni ottenute relative alle disposizioni nazionali più rigorose relative agli obblighi di informativa e ai conflitti di interesse siano comunicate alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi e ai consumatori. Essa pubblica inoltre le informazioni sulle sanzioni nella sua relazione annuale.

5) Compiti connessi al monitoraggio e alla valutazione della proposta (3 relazioni)

L'AEAP dovrà elaborare due relazioni sull'applicazione della presente direttiva (una dopo il 4° anno dall'entrata in vigore, l'altra dopo 6 anni). In queste relazioni, l'AEAP dovrà valutare la struttura dei mercati degli intermediari assicurativi. L'AEAP verificherà se le autorità competenti hanno competenze sufficienti e le risorse adeguate per svolgere i propri compiti. L'AEAP dovrà valutare, in una relazione distinta, se le attuali norme di interesse generale sono in linea con gli obiettivi del mercato interno.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	“Spese amministrative”
--	----------	-------------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				TOTALE
DG: MARKT								
• Risorse umane		0	0	0				
• Altre spese amministrative		0	0	0				
TOTALE DG MARKT	Stanziamenti	0	0	0				

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0	0	0				
--	-------------------------------------	---	---	---	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014 ³⁶	Anno 2015	Anno 2016				TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,302	0,271	0,271				0,844
	Pagamenti	0,302	0,271	0,271				0,844

³⁶ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Gli obiettivi specifici della proposta sono illustrati al punto 1.4.2. Essi saranno conseguiti attraverso le misure legislative proposte, da attuare a livello nazionale, e mediante il coinvolgimento dell'AEAP. Non è possibile attribuire risultati numerici concreti a ciascun obiettivo operativo, ma il ruolo dell'AEAP e il suo contributo agli obiettivi della proposta sono descritti in modo dettagliato alla sezione 3.2.1.

3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Osservazioni:

La proposta non implica la necessità di risorse umane e amministrative aggiuntive per la DG MARKT. Continueranno a essere impiegate le risorse attualmente impiegate per seguire la direttiva 2002/92/CE.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

La proposta prevede compiti straordinari che verranno eseguiti dall'AEAP. Questo richiederà delle risorse aggiuntive alla linea di bilancio 12.0403.01. Ciò è già stato incluso nel quadro finanziario pluriennale proposto per il periodo 2014-2020.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁷.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016				Totale
<i>Stati membri attraverso autorità nazionali di vigilanza UE*</i>	0,452	0,407	0,407				1,266
TOTALE stanziamenti cofinanziati	0,452	0,407	0,407				1,266

Stima basata sul vigente meccanismo di finanziamento previsto dal regolamento istitutivo dell'AEAP (Stati membri 60%, Unione 40%).

³⁷ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– sulle risorse proprie

– sulle entrate varie

Allegato alla scheda finanziaria legislativa della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa e la vendita di prodotti assicurativi che abroga la direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD)

I costi relativi ai compiti che l'AEAP dovrà svolgere sono stati valutati come spese per il personale (Titolo 1), conformemente alla classificazione dei costi contenuta nel progetto di bilancio dell'AEAP per il 2012 presentato alla Commissione. La proposta della Commissione comprende disposizioni che prevedono che l'AEAP elabori e rediga 5 atti delegati e 1 norma tecnica di attuazione. Inoltre, l'AEAP dovrà sviluppare anche 2 orientamenti, volti essenzialmente a garantire una cooperazione efficiente ed efficace tra le autorità, nonché 3 relazioni che mirano a monitorare e valutare l'efficacia della direttiva. Inoltre l'AEAP gestirà il registro degli intermediari che intendono operare a livello transfrontaliero e si occuperà di una serie di altri compiti permanenti. Si prevede che la direttiva entrerà in vigore alla fine del 2013 e che per questo motivo l'AEAP avrà bisogno di risorse a partire dal 2014. Si stima che vi sia bisogno di personale aggiuntivo per le norme tecniche, gli orientamenti e le relazioni che dovranno essere presentati dall'AEAP nonché per altri compiti permanenti. Per quanto riguarda la natura dei posti da coprire, la tempestiva pubblicazione delle nuove norme tecniche richiederà in particolare l'assunzione di altri amministratori per gli aspetti giuridici, politici e relativi alla valutazione dell'impatto.

La valutazione dell'impatto sul numero di ETP necessari per l'elaborazione degli atti delegati, delle norme tecniche, degli orientamenti e delle relazioni è basata sulle seguenti ipotesi:

1. un amministratore in media redige 1,5 atti delegati/norme tecniche all'anno e lo stesso amministratore può elaborare gli orientamenti e le relazioni connesse. È previsto anche lo svolgimento di compiti relativi alla raccolta e alla pubblicazione di informazioni e di compiti permanenti (cfr. sopra). Ciò implica che sono necessari 4 amministratori;
2. un amministratore esperto di valutazione dell'impatto è necessario per le norme tecniche summenzionate;
3. un giurista è necessario per la redazione delle norme tecniche e di un orientamento di cui sopra.

Ciò significa che dal 2014 sono necessari altri 6 ETP.

Si ritiene che tale aumento di ETP sarà mantenuto nel 2015 e nel 2016, poiché con tutta probabilità le norme saranno terminate solamente nel 2015 e nel 2016 e potrebbero rendersi necessarie delle modifiche.

Altre ipotesi:

1. in base alla distribuzione degli ETP nel progetto di bilancio per il 2012, i 6 ETP aggiuntivi dovrebbero essere composti da 4 agenti temporanei (74%), 1 esperto nazionale distaccato (16%) e 1 agente contrattuale (10%);
2. i costi salariali annuali medi per le diverse categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG;
3. coefficiente di ponderazione salariale per Francoforte dello 0,948;

4. costi di formazione stimati a 1 000 EUR per EPT all'anno;
5. costi di missione di 10 000 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio del 2012 per persona;
6. costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, costi di insediamento e altre indennità, costi di trasferimento, ecc.) pari a 12 700 EUR, stimati sulla base del progetto di bilancio per il 2012 per l'assunzione di nuovi collaboratori.

La tabella riportata di seguito illustra in dettaglio il metodo di calcolo relativo all'incremento del bilancio necessario per i prossimi tre anni. Il calcolo tiene conto del fatto che il bilancio dell'Unione finanzia il 40% dei costi.

Tipologia di costo	Calcoli	Importo (in migliaia)			
		2014	2015	2016	Totale
Titolo 1: Spese per il personale:					
11 Stipendi e indennità					
	=4*127*0,948	482	482	482	1 446
- di cui agenti temporanei	=1*73*0,948	69	69	69	207
- di cui END	=1*64*0,948	61	61	61	183
- di cui agenti contrattuali	=6*12,7	76			76
12 Spese relative alle assunzioni	=6*10	60	60	60	180
13 Spese di missione	=6*1	6	6	6	18
15 Formazione					
Totale titolo 1: spese per il personale		754	678	678	2 110
di cui contributo dell'Unione (40%)		302	271	271	844
di cui contributo per Stato membro (60%)		452	407	407	1 266

La tabella che segue presenta l'organigramma proposto per i quattro posti di agente temporaneo:

↓ nuovo

Function group and grade	Temporary posts
AD 16	
AD 16	
AD 14	
AD 13	
AD 12	
AD 11	
AD 10	
AD 9	1
AD 8	1
AD 7	2
AD 6	
AD 5	
AD tota	4



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2012
SWD(2012) 186 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO

Che accompagna il documento

**Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

recante modifica

della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

{COM(2012) 350 final}

{SWD(2012) 185 final}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO

Che accompagna il documento

**Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

recante modifica

della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

1. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Il problema

Le norme europee sui depositari che agiscono per conto di organismi di investimento collettivo, contenute nella direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), sono rimaste immutate dalla loro introduzione nel 1985. La crisi finanziaria, in particolare il caso Madoff, venuto alla luce l'11 dicembre 2008, ha evidenziato i punti deboli delle disposizioni della direttiva OICVM relative alle funzioni e alle responsabilità dei depositari.

Il caso Madoff ha sollevato in particolare la questione della responsabilità del depositario nei casi in cui la custodia delle attività di un fondo OICVM è delegata ad un subcustode. Nel caso Madoff, i giudici nazionali di diversi Stati membri hanno adottato approcci diversi nel decidere se il depositario principale di un fondo OICVM è responsabile della restituzione delle attività del fondo andate perse mentre erano tenute in subcustodia.

Inoltre, il quadro armonizzato sugli OICVM non contiene principi generali sulle retribuzioni e sulle sanzioni, coerenti con gli altri settori dei servizi finanziari.

Chi ne risentirà di più?

Il settore dei fondi di investimento è una parte vitale del settore finanziario dell'UE. Il successo degli OICVM come veicolo transfrontaliero di investimento è confermato dalla rapida crescita delle attività gestite da fondi OICVM. Il totale delle attività affidate in gestione è aumentato da 3,403 miliardi di euro alla fine del 2001 a 5,889 miliardi di euro nel 2010. Nel settembre 2011 le attività affidate in gestione ammontavano a 5,515 miliardi di euro. Questo sviluppo è stato in parte reso possibile dalle norme armonizzate della direttiva OICVM che hanno creato un mercato europeo dei capitali per la libera circolazione di prodotti relativi ai fondi di investimento che rispettano le disposizioni della direttiva OICVM. L'evoluzione delle norme OICVM è pertanto importante per lo sviluppo di un mercato integrato che consente le vendite transfrontaliere di OICVM.

Il gruppo più colpito in caso di perdita di attività tenute in custodia sono gli investitori al dettaglio. Se il depositario principale non è responsabile della restituzione delle attività andate perse mentre erano tenute in custodia, la perdita ricade sugli investitori. In media il 10% delle famiglie europee investe direttamente in fondi: Germania (16%), Italia (11%), Austria (11%), Francia (10%), Spagna (7%), Regno Unito (6%).

Un altro gruppo colpito della perdita di attività è quello dei gestori di fondi OICVM. Il gestore del fondo ha bisogno di chiarezza in merito all'estensione della responsabilità del depositario in caso di perdita di attività tenute in custodia, in particolare se la perdita avviene quando le attività sono tenute in custodia da un subcustode. La subcustodia è un fenomeno sempre più diffuso, dato che i gestori di OICVM investono in un'ampia gamma di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, strumenti di debito, strumenti del mercato monetario, quote o azioni di altri fondi di investimento, ecc.) che spesso sono emessi in altri Stati membri o in paesi terzi. Per motivi pratici e talvolta a causa degli obblighi giuridici, questi strumenti

devono essere tenuti in custodia nel paese di emissione. La subcustodia ha pertanto implicazioni importanti sulle decisioni di investimento dei gestori dei fondi.

Infine, a risentirne sono i depositari e le pratiche da essi seguite in materia di delega. Anche i grandi depositari internazionali non esercitano direttamente attività di custodia in tutti i paesi in cui un gestore di OICVM intende investire. Si ritiene che nessuna delle banche depositarie abbia operazioni in più di 40 paesi. Pertanto, la custodia è spesso "esternalizzata" a subcustodi che operano in paesi non coperti dalla rete dei depositari internazionali. Le disposizioni che disciplinano la delega sono fondamentali per i depositari.

2. ANALISI DELLA SUSSIDIARIETÀ

Necessità

Gli approcci nazionali alla questione delle funzioni e della responsabilità dei depositari, in particolare quando la custodia è delegata, hanno creato un livello diseguale di tutela dei consumatori, come ha rivelato in particolare il caso Madoff.

In particolare, le norme nazionali divergono in merito alle condizioni applicabili in caso di delega della custodia. Inoltre, esistono differenze per quanto riguarda l'obbligo del depositario di sorvegliare costantemente i subcustodi e, ancora più importante, la responsabilità del depositario per la perdita di attività tenute in subcustodia. Mentre alcuni giudici nazionali obbligano il depositario a restituire gli strumenti andati persi mentre erano tenuti in custodia, altri subordinano la restituzione al mancato rispetto degli obblighi di diligenza dovuta e di sorveglianza.

Valore aggiunto

Le differenze nell'attuazione di principi di livello superiore in materia di delega nell'ambito della direttiva OICVM, e in particolare sulla responsabilità dei depositari, minano la fiducia degli investitori, soprattutto quando gli OICVM sono venduti a livello transfrontaliero. Solo un intervento a livello europeo può affrontare efficacemente questo fenomeno e introdurre norme armonizzate, in relazione sia al dovere di diligenza del depositario nella scelta del subcustode e nella sorveglianza nei suoi riguardi, sia in riferimento alla sua responsabilità per le attività andate perse mentre erano tenute in custodia.

3. OBIETTIVO DELL'INIZIATIVA DELL'UE

Le vigenti norme di livello superiore della direttiva OICVM consentono notevoli divergenze nell'interpretazione da parte delle autorità competenti dei doveri di dirigenza e della responsabilità in caso di violazione. Norme più dettagliate sulla delega e sulla responsabilità sono necessarie per ridurre queste divergenze. Ciò riguarda in particolare: 1) l'estensione consentita della delega; 2) le condizioni relative alle deleghe, e 3) il sistema di responsabilità che si applica quando gli strumenti tenuti in custodia sono persi a livello del depositario o del subcustode.

Obiettivo generale

Accrescere la tutela di tutti gli investitori in OICVM e garantire la trasparenza.

Obiettivi specifici

Le norme di tutela degli investitori dovrebbero essere uniformi: i depositari, soggetti a requisiti patrimoniali e prudenziali uniformi, dovrebbero assicurare lo stesso livello di tutela delle attività tenute in custodia, indipendentemente dal loro domicilio.

Il ricorso contro un depositario in caso di perdita di uno strumento finanziario dovrebbe essere uniforme ed efficace: norme uniformi in materia di diligenza dovuta e norme uniformi in materia di responsabilità dovrebbero evitare lunghe controversie e divergenze nei risultati in funzione del domicilio del depositario.

La certezza del diritto per quanto riguarda le funzioni del depositario in relazione alla custodia e alla delega consente al settore di adottare norme uniformi e di prevedere le misure necessarie nelle loro strutture organizzative/modelli aziendali.

Obiettivi operativi

Si tratta di:

- 1) armonizzare i criteri di ammissibilità alla funzione di depositario;
- 2) introdurre norme uniformi sulla delega della custodia;
- 3) introdurre un livello uniforme per quanto riguarda la responsabilità del depositario di restituire gli strumenti andati persi mentre erano tenuti in custodia, e infine
- 4) introdurre un livello uniforme di responsabilità quando la perdita si verifica a livello del subcustode.

In linea con l'obiettivo di accrescere la fiducia degli investitori e la trasparenza, gli altri obiettivi operativi relativi alla retribuzione e alle sanzioni sono: introdurre norme per assicurare che la retribuzione non contribuisca a creare rischi, assicurando che le pratiche retributive siano solide e trasparenti e introdurre un regime sanzionatorio uniforme per gli OICVM.

4. OPZIONI DI POLITICA

Lo scenario di base relativo ai compiti e alle responsabilità dei depositari è il vigente quadro normativo sugli OICVM. I principi generali delle norme sugli OICVM rimarrebbero in vigore, lasciando un notevole margine di discrezionalità sul livello delle funzioni e delle responsabilità alle autorità competenti, che avrebbero il compito di garantire la tutela e la fiducia degli investitori, in particolare quando realizzano investimenti transfrontalieri con fondi domiciliati in altri Stati membri.

A fronte di questo scenario di base, la valutazione di impatto ha esaminato diverse opzioni in relazione a tre questioni fondamentali: 1) l'ammissibilità a fungere da depositario di OICVM; 2) le condizioni che si applicano in caso di delega della custodia, e 3) l'estensione della responsabilità del depositario, in particolare l'obbligo di restituire gli strumenti finanziari andati persi mentre erano tenuti in custodia.

Sull'ammissibilità a fungere da depositario, sono emerse tre opzioni, che individuano vari soggetti che si ritiene forniscano sufficienti garanzie in termini di regolamentazione prudenziale e di requisiti patrimoniali per svolgere le funzioni di custodia delle attività e per garantire la loro restituzione in caso di perdita mentre sono tenute in custodia.

Sulla questione della delega della custodia, sono state esaminate tre opzioni: 1) lo scenario di base; 2) l'introduzione dell'obbligo di diligenza dovuta e degli obblighi prudenziali per coprire la delega, assieme a norme speciali relative alla delega a depositari di paesi terzi non conformi e 3) l'introduzione degli stessi obblighi di diligenza dovuta e prudenziali per tutte le deleghe.

Sulla questione della responsabilità, la valutazione di impatto ha esaminato quattro opzioni: 1) limitare la responsabilità a casi di "omissione ingiustificata di intervento" (scenario di base); 2) prevedere la responsabilità oggettiva con l'opzione del trasferimento di responsabilità in caso di delega; 3) prevedere la responsabilità oggettiva con l'opzione del trasferimento di responsabilità limitata alla delega obbligatoria a depositari di paesi terzi, e 4) introdurre la responsabilità oggettiva senza possibilità di trasferimento della responsabilità in caso di delega.

In relazione alla retribuzione, lo scenario di base è stato confrontato con un'opzione che impone alle società di gestione di OICVM di dotarsi di principi generali sulle retribuzioni e con un'opzione che impone politiche retributive dettagliate assieme alla pubblicazione delle retribuzioni effettivamente pagate nella relazione annuale.

In relazione alle sanzioni amministrative, lo scenario di base è stato confrontato ad un approccio che prevede l'armonizzazione generale delle sanzioni, come previsto dalle politiche della Commissione in materia, e con un'opzione che prevede un'ulteriore armonizzazione delle sanzioni amministrative.

5. VALUTAZIONE DI IMPATTO

Sull'ammissibilità a fungere da depositario, la valutazione di impatto conclude che sia gli enti creditizi che le imprese di investimento regolamentate forniscono garanzie sufficienti in termini di regolamentazione prudenziale, di requisiti patrimoniali e di vigilanza effettiva per fungere da depositari di OICVM. Dato che già ora la maggior parte dei depositari di OICVM in quasi tutti gli Stati membri sono enti creditizi o imprese di investimento regolamentate, l'onere di adeguamento è stimato piuttosto basso. Pertanto, l'impatto dell'opzione prescelta riguarderebbe solo una piccola minoranza di prestatori di servizi non soggetti ad autorizzazione. In questi casi, i costi sostenuti per ottenere l'autorizzazione a esercitare l'attività di impresa di investimento sembrano giustificati, visti i benefici in termini di responsabilità del depositario.

Per quanto riguarda la delega, la valutazione di impatto conclude che la delega dovrebbe essere soggetta a elevate norme di qualità per quanto riguarda la scelta e la sorveglianza del subcustode. Questi obblighi dovrebbero essere a carico del depositario principale. Per quanto riguarda i paesi terzi, le delega a depositari di paesi non conformi dovrebbe essere autorizzata solo se la custodia locale è resa obbligatoria dalla legge e a condizione che gli investitori siano debitamente informati che gli investimenti in alcuni paesi possono richiedere la custodia locale. L'opzione di non consentire le delega a depositari di paesi terzi non conformi è stata scartata in quanto ciò ridurrebbe le opportunità di investimento dei fondi OICVM. Inoltre, il rischio di delega a depositari di paesi terzi non conformi è stato considerato trascurabile, data

l'attuale prevalenza di strategie di investimento prudenti perseguite dai fondi OICVM. Se e nella misura in cui le strategie di investimento evolveranno, questa scelta dovrà forse essere rivista.

Per quanto riguarda la responsabilità, la valutazione di impatto conclude che la norma basata sulla "responsabilità oggettiva", che obbliga i depositari a restituire gli strumenti andati persi mentre erano tenuti in custodia a prescindere dalla colpa o dalla negligenza, consente sia di garantire un livello elevato di tutela degli investitori che di giungere a norme uniformi in tutta l'UE. Mentre vi sono validi motivi per escludere le perdite nei casi di delega obbligatoria ad un depositario di un paese terzo, la valutazione di impatto conclude che, alla luce dell'orientamento verso la clientela al dettaglio dei fondi OICVM, tali esclusioni non dovrebbero essere previste.

6. SINTESI DELLE OPZIONI PRESCELTE

L'opzione prescelta è di limitare l'ammissibilità a fungere da depositario di OICVM agli enti creditizi o alle imprese di investimento regolamentate. La delega dovrebbe essere disciplinata da norme sulla diligenza dovuta nella selezione, nella nomina e nella sorveglianza delle attività del subcustode. Per i rari casi in cui la strategia di investimento dell'OICVM comportasse investimenti in strumenti finanziari emessi in paesi che impongono la custodia locale e in cui non operino custodi che soddisfano i summenzionati requisiti in materia di delega, la delega dovrebbe essere consentita, a specifiche condizioni.

In linea con il profilo dell'investitore al dettaglio, la responsabilità in caso di perdita di uno strumento tenuto in custodia dovrebbe essere basata su una norma UE uniforme che comporti l'obbligo a carico del depositario principale di restituire lo strumento andato perso. Non ci dovrebbe essere la possibilità per il depositario principale di esonerarsi dalla responsabilità, anche nei casi in cui la custodia locale è obbligatoria nel paese terzo.

In relazione alle retribuzioni, l'approccio segue quello adottato per i gestori di fondi di investimento alternativi (GFIA). Ciò evita l'arbitraggio regolamentare tra quadro legislativo in materia di OICVM e quadro legislativo relativo ai GFIA. In materia di sanzioni, si segue la politica generale della Commissione in materia.

7. CONTROLLO E VALUTAZIONE

Il controllo e la valutazione si svolgeranno su due fasi. In una prima fase, la Commissione assicurerà che le norme riformate siano applicate correttamente. In una seconda fase, tre anni dopo la scadenza del termine per la piena attuazione della direttiva, la Commissione procederà a effettuare una valutazione economica per stabilire se le nuove norme avranno contribuito a migliorare la tutela degli investitori, ad accrescere la trasparenza in materia di remunerazione e a incoraggiare la fiducia degli investitori, necessaria per assicurare la rilevanza degli OICVM nel settore al dettaglio.

La valutazione economica sarà effettuata sulla base degli obiettivi di cui alla sezione 3.

La valutazione sarà condotta dai servizi della Commissione, in collaborazione con l'AESFEM e/o con l'ausilio di studi esterni che potranno essere necessari per valutare l'impatto delle modifiche sulla delega e sui regimi di responsabilità dei depositari.

Al fine di valutare gli effetti delle modifiche e, cosa ancor più importante, di raccogliere dati essenziali sulle conseguenze di alcune delle misure proposte sulle imprese che fungono da depositari, è probabile che venga inoltre condotta un'indagine esplorativa con tutti i soggetti interessati.

Il riesame si concentrerà sulla misura in cui saranno stati realizzati i risparmi di costi previsti grazie ad un regime di responsabilità dei depositari più chiaro e armonizzato; sui possibili impatti che una nuova delega e nuove disposizioni in materia di responsabilità potrebbero avere sulle spese di funzionamento dei depositari; sulla valutazione della misura in cui si siano avute deleghe a depositari di paesi terzi non conformi e quale impatto ne sia derivato; e sulla stima dell'impatto di eventuali costi operativi aggiuntivi sui costi del fondo OICVM e sul rendimento degli investitori.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2012
SWD(2012) 188 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento**

{COM(2012) 352 final}
{SWD(2012) 187 final}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento**

1. INTRODUZIONE

La presente valutazione d'impatto ha come oggetto le informazioni relative ai prodotti sul mercato degli investimenti al dettaglio.

Questo mercato è dominato dai cosiddetti “prodotti di investimento al dettaglio preassemblati” (PRIP): gli ideatori di prodotti finanziari fungono da tramite tra gli investitori al dettaglio e i mercati finanziari, costruendo prodotti in grado di soddisfare specifici obiettivi di investimento, solitamente destinati ad essere venduti agli investitori al dettaglio direttamente o tramite intermediari. Tra gli esempi più comuni di PRIPs figurano fondi di investimento come gli OICVM, prodotti strutturati al dettaglio e contratti assicurativi unit-linked.

Per tutelare gli investitori sono state messe a punto misure settoriali, in base alle quali agli investitori al dettaglio devono essere fornite informazioni precise. Gli investitori utilizzano queste informazioni prima di prendere decisioni di investimento, benché talvolta esse non siano destinate esclusivamente a tal fine. In alcuni casi le misure esistenti si sono dimostrate inefficaci: i requisiti variano in funzione della forma giuridica dei prodotti e non della loro natura o dei rischi economici, cosa che rende più difficile il raffronto tra prodotti e la comprensione delle loro caratteristiche. Nella pratica, le informazioni sui prodotti prestano più attenzione alla copertura dei rischi giuridici per chi li offre piuttosto che alla necessità di dare ai clienti informazioni efficaci ed equilibrate.

Nella comunicazione sui PRIP dell'aprile 2009, la Commissione ha concluso che tali lacune possono essere ricondotte, tra l'altro, alla mancanza di un quadro comune e di un approccio a livello europeo, problema che potrebbe essere affrontato soltanto mediante modifica legislativa a livello europeo. (La comunicazione ha rilevato due settori da approfondire: le norme applicabili alle vendite e le norme in materia di informazioni sui prodotti. La presente valutazione d'impatto riguarda soltanto questo secondo aspetto).

L'importanza della trasparenza e della comparabilità delle informazioni sui prodotti per gli investitori ordinari è stata amplificata dalla crisi finanziaria. Gli investitori al dettaglio hanno perso denaro con investimenti che comportavano rischi non trasparenti o da essi non compresi. La fiducia degli investitori, forse a giusto titolo, è crollata: una recente indagine svolta in tutta l'UE ha mostrato che il settore dei servizi finanziari è quello in cui i consumatori ripongono meno fiducia.

Migliorare la trasparenza è essenziale per ripristinare la fiducia su basi solide. L'UE ha già adottato azioni innovative sviluppando il concetto di “informazioni chiave per gli investitori” per gli OICVM. Al contrario delle informazioni per gli OICVM, le informazioni per gli altri prodotti di investimento preassemblati non sono state aggiornate. È adesso giunto il momento di dedicarsi all'esame delle informazioni disponibili per questi altri prodotti.

2. QUAL È IL PROBLEMA?

Non sempre gli investitori al dettaglio ricevono informazioni facilmente comprensibili e raffrontabili. La presente valutazione d'impatto individua tre principali cause dei problemi e si propone di affrontare la seconda e la terza.

2.1.1. Causa 1: proliferazione di tipi di prodotto destinati alle stesse esigenze di investimento

La varietà di prodotti d'investimento destinati ai clienti al dettaglio è potenzialmente molto elevata e spesso combina forme giuridiche diverse con proposte di investimento simili. A tale proliferazione possono contribuire molti fattori. In termini generali, tuttavia, tutti questi prodotti sono rivolti ad un'esigenza di investimento relativamente semplice: l'accumulazione di capitale (ossia l'assunzione di rischi che consentano di superare, potenzialmente, il tasso di rendimento privo di rischio).

2.1.2. Causa 2: mosaico normativo

La normativa europea e nazionale in materia di informazioni sui prodotti finanziari si applica già alla maggior parte di essi. La normativa dell'Unione, tuttavia, si è sviluppata su base fortemente settoriale, a ritmi diversi e con diversi obiettivi. Questo mosaico normativo può far aumentare le spese amministrative e potrebbe incoraggiare l'arbitraggio regolamentare, incentivando la scelta di strutture di prodotti per beneficiare di requisiti meno onerosi.

La frammentazione normativa presenta due ulteriori minacce, separate da quelle che si riferiscono esclusivamente alla tutela degli investitori: in primo luogo, l'attuale mercato interno degli OICVM è esposto alla concorrenza diretta dei prodotti soggetti a regole meno restrittive o non soggetti ad alcuna regolamentazione per quanto riguarda le informazioni sui prodotti. In secondo luogo, le attuali differenze in materia di requisiti di informazione possono essere considerate sia dagli investitori che dalle imprese come un fattore di frammentazione che segue i confini nazionali, cosa che non contribuisce agli sviluppi positivi verso l'integrazione dei mercati. Inevitabilmente, le azioni in corso a livello nazionale per i PRIP diversi dagli OICVM non sono coordinate e, in mancanza di un coordinamento a livello europeo, potrebbero condurre ad approcci ancora più divergenti da uno Stato membro all'altro e da un settore all'altro.

2.1.3. Causa 3: incapacità di ridurre efficacemente le asimmetrie di informazione tra la clientela al dettaglio e il settore

I servizi finanziari sono di difficile comprensione anche per gli operatori del settore, in parte a causa della loro complessità intrinseca. Per gli investitori al dettaglio, ciò è indubbiamente aggravato da bassi livelli di competenze finanziarie. Inoltre, per molti clienti al dettaglio esistono poche opportunità per imparare dalle esperienze maturate nei mercati degli investimenti al dettaglio: generalmente i clienti non effettuano attività di investimento ripetute, ma investono in relazione a determinati eventi della vita, alquanto sporadici (ereditare denaro o effettuare un investimento specifico con un obiettivo futuro, ad esempio l'acquisto di una casa, la pensione o la pianificazione familiare).

Le norme esistenti in materia di tutela degli investitori, tuttavia, sono inefficaci ed eterogenee. La proliferazione di nuovi prodotti e l'innovazione del mercato, inoltre, hanno portato all'offerta di prodotti in forme che non erano previste mentre si mettevano a punto gli attuali obblighi di informazione. La presente valutazione d'impatto illustra nei dettagli le indubbe difficoltà incontrate dai clienti al dettaglio nella **comprensione** e nel **raffronto** dei prodotti di investimento sulla base delle informazioni attuali. Essa descrive anche i problemi connessi alla **tempestività delle informazioni**, affinché siano i clienti al dettaglio a beneficiarne per primi.

2.2. Entità del problema e le conseguenze del mancato intervento

Queste tre cause provocano investimenti errati che danneggiano gli investitori, condizioni di disparità tra rami del settore e la creazione di barriere all'ulteriore sviluppo del mercato interno.

- Per quanto riguarda i consumatori, un recente studio basato su acquisti effettuati da “clienti civetta” in tutti i mercati dell'UE ha concluso che circa il 60% delle vendite è da ritenersi “inadeguato”. Benché le vendite siano “inadeguate” a causa di diversi fattori, la dimensione del problema impone di intervenire. Per avere un'idea della dimensione degli impatti nel complesso, anche se solo il 10% delle vendite sul mercato degli investimenti al dettaglio può essere ritenuto “inadeguato”, la dimensione del mercato fa sì che si potrebbe raggiungere un totale di circa 1 000 miliardi di euro di prodotti potenzialmente inadeguati a chi li ha acquistati. Benché le informazioni sul prodotto abbiano contribuito solo per l'1% a tali vendite, ciò equivarrebbe a circa 10 miliardi di euro.
- Per le imprese, la disparità di condizioni provoca distorsioni di concorrenza. L'arbitraggio normativo potrebbe incoraggiare lo sviluppo di prodotti o di settori soggetti al livello di regolamentazione più basso, compromettendo anche l'efficacia della regolamentazione stessa e potenzialmente riducendo la concorrenza sui prezzi e quindi danneggiando gli investitori attraverso un aumento dei costi. Le lacune della regolamentazione hanno anche altre ripercussioni più immediate, altrettanto importanti. Le vendite inadeguate possono inoltre avere un forte impatto sulle imprese, aumentando i livelli di richieste di indennizzo, i ricorsi e quindi i costi interni relativi alla loro gestione, nonché danneggiando la loro immagine.
- In linea con le conclusioni raggiunte dalla Commissione per la valutazione d'impatto che accompagnava la comunicazione del 2009 sui PRIP, la presente valutazione d'impatto conclude che un'iniziativa a livello europeo intesa ad eliminare le incoerenze e le lacune delle norme europee che disciplinano le informazioni sui prodotti finanziari rappresenta un'opportunità da non perdere per reagire a questi problemi, che altrimenti continuerebbero a danneggiare gli investitori, a provocare distorsioni del mercato e a recare pregiudizio al mercato unico.

3. SUSSIDIARIETÀ

Un intervento a livello UE è necessario perché i problemi individuati sono stati aggravati proprio dalle incoerenze e dalle lacune del quadro normativo dell'UE. Da soli, gli Stati membri non potrebbero contrastare le incoerenze normative transfrontaliere né porre rimedio alle incoerenze presenti nella legislazione UE. Inoltre, un'azione a livello UE garantisce la massima efficacia per standardizzare le informazioni e migliorare la loro comparabilità.

4. OBIETTIVI

L'iniziativa mira a migliorare la qualità delle decisioni degli investitori e il funzionamento dei mercati dei capitali dell'UE, cercando di ripristinare la fiducia nei mercati al dettaglio. Dall'analisi del problema emergono gli obiettivi operativi concreti per lo sviluppo di norme di regolamentazione più coerenti ed efficaci: migliorare la **comprensibilità** e la **comparabilità** dei prodotti, **garantendo che le informazioni siano presentate** al momento giusto nel

processo di vendita. Il conseguimento di questi obiettivi consentirà di **migliorare la coerenza normativa**.

5. OPZIONI

Le opzioni politiche per migliorare le norme dell'UE in materia di informazione si basano su ampie consultazioni e sulle esperienze che hanno consentito di migliorare l'informativa per i fondi OICVM. Tali opzioni sono individuate nel quadro di un eventuale nuovo strumento che prevede misure di livello 1 e di livello 2. In questa fase l'analisi viene effettuata in funzione delle misure di livello 1 che definiscono l'approccio generale, alle quali seguiranno misure di livello 2 stabilite in funzione della relativa valutazione d'impatto. In sintesi, emergono gli aspetti fondamentali e le opzioni privilegiate che seguono:

- (1) **Campo di applicazione dell'iniziativa.** La varietà di prodotti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'iniziativa ha ripercussioni su tutti gli obiettivi operativi. Le opzioni alternative prevedano quanto segue: status quo; un campo di applicazione ristretto, limitato esclusivamente ai prodotti preassemblati; un campo di applicazione ampio, nel quale rientravano tutti i possibili prodotti di investimento disponibili, compresi quelli non preassemblati. *L'opzione prescelta, subordinata tuttavia ad un riesame futuro, è incentrata sui prodotti preassemblati, in quanto si tratta di prodotti che sollevano problemi specifici di tutela dei consumatori e rappresentano la stragrande maggioranza del mercato degli investimenti al dettaglio.*
- (2) **Livello e natura della standardizzazione delle informazioni sui prodotti.** La standardizzazione si riferisce sia al livello dei requisiti imposti alle imprese circa il contenuto e il formato delle informazioni comunicate ai clienti al dettaglio, sia al livello di coerenza dei requisiti tra prodotti e settori finanziari. Le opzioni alternative prevedevano diversi livelli di requisiti e di standardizzazione a proposito della chiarezza di linguaggio, della lunghezza e della comparabilità. *La valutazione d'impatto propone una forma di "standardizzazione mirata", che preveda una certa flessibilità per essere adattabile ai vari prodotti ma anche, nel contempo, la massima standardizzazione possibile per quanto riguarda le informazioni chiave sui rischi, sui costi e sul rendimento. I dettagli sulla standardizzazione e la sua applicazione a tipi specifici di prodotti sono definiti attraverso misure di livello 2.*
- (3) **Responsabilità in materia di preparazione.** Le parti interessate e coloro che hanno risposto alla consultazione hanno sottolineato con vigore quanto sia importante sapere con chiarezza chi è responsabile della preparazione e dell'aggiornamento delle informazioni. *La valutazione d'impatto ha analizzato l'opzione che prevedeva di non imporre il requisito di specificare chi ha preparato il documento, ma ha poi optato per una regola più ampia, in base alla quale gli ideatori di prodotti sono responsabili della preparazione delle informazioni sui prodotti, con alcune eccezioni specifiche.*
- (4) **Trasmissione tempestiva delle informazioni.** Garantire che le informazioni sui prodotti vengano trasmesse agli investitori al dettaglio prima che essi prendano decisioni sui propri investimenti è di importanza essenziale. *Benché la valutazione d'impatto proponga requisiti rigorosi sulla trasmissione di informazioni, possono essere necessarie eccezioni mirate.*
- (5) **Responsabilità civile e sanzioni.** Parallelamente alle opzioni descritte si pongono questioni secondarie circa le sanzioni e la responsabilità civile. Tra le opzioni figurano

l'opzione di base del non intervento, l'opzione della prospettiva più ampia o l'opzione che prevede norme più dettagliate. *La valutazione d'impatto prevede un chiarimento sulla responsabilità civile, in modo da fare fronte al timore che le informazioni sui PRIP vengano usate come documenti dal valore giuridico piuttosto che come documenti di tipo informativo. Prevede inoltre un'ulteriore elaborazione degli strumenti sanzionatori di cui dispongono le autorità competenti.*

6. IMPATTO DELL'APPROCCIO PROPOSTO

Le opzioni prescelte propongono l'istituzione di un **nuovo regime informativo per i prodotti di investimento preassemblati, ispirato a quello recentemente messo a punto per gli OICVM, con un ulteriore adattamento dei requisiti di livello 2 per gestire le variazioni tra diversi prodotti.**

Benefici

La disponibilità di informazioni sui prodotti che l'investitore medio può effettivamente comprendere e utilizzare a titolo di confronto è fondamentale per rendere più forti i consumatori, fermi restando, ovviamente, il ruolo e le responsabilità degli intermediari presso il punto di vendita. I benefici della standardizzazione e della comparabilità sono stati sottolineati da un recente studio della Commissione, il quale ha concluso che l'uso di queste tecniche in relazione alle decisioni in materia di investimenti probabilmente determinerà, nella pratica, modifiche del comportamento degli investitori che contribuiranno a migliorarne le decisioni. Data la potenziale dimensione del fenomeno delle vendite non adatte al profilo degli investitori, anche piccoli cambiamenti potrebbero avere un impatto enorme: anche se le informazioni su un prodotto rappresentassero solo l'1% dei cambiamenti, le vendite di prodotti inadeguati a chi li ha acquistati potrebbero essere ridotte di circa 10 miliardi di euro (o 4 miliardi di euro se dal calcolo si sottraggono gli OICVM, già soggetti al regime delle informazioni chiave).

Una maggiore coerenza nei requisiti garantirebbe parità di condizioni tra le imprese che operano in diversi settori e ridurrebbe gli ostacoli al mercato interno per quelle che operano a livello transfrontaliero. Tutelare gli investitori andrebbe anche a vantaggio del settore, in quanto contribuirebbe a ripristinare la fiducia e a ridurre i costi in caso di problemi.

Costi

La valutazione d'impatto stabilisce una stima **approssimativa** dei **costi una tantum pari a 171 milioni di euro, e dei costi correnti pari a circa 14 milioni di euro all'anno.** (considerata la natura delle modifiche previste, che riguardano i requisiti in materia di comunicazione di informazioni a terzi, questi dati rappresentano anche una buona indicazione degli oneri amministrativi delle modifiche). Non è stato dimostrato in maniera univoca se gli ideatori di piccole e grandi dimensioni incorreranno in costi sproporzionati, e l'impatto sull'occupazione dovrebbe essere contenuto. L'impatto sarà sì avvertito anche dai distributori, ma probabilmente in maniera trascurabile, dato che l'oggetto principale dell'iniziativa sono gli ideatori dei prodotti di investimento.

I costi finali dipenderanno dalle **opzioni prescelte al livello 2**, cosa che necessariamente limita l'accuratezza di qualsiasi valutazione possibile a questo stadio. Per questo motivo, per stabilire stime più precise dell'impatto delle proposte e per compiere scelte adeguate, sarà

necessaria una valutazione di impatto completa delle opzioni di livello 2. Ciò permetterebbe una valutazione più corretta di impatti di altro tipo (ad esempio sulle PMI o sui distributori).

Monitoraggio e valutazione

Dato il rischio di arbitraggio regolamentare e viste le continue innovazioni nel mercato degli investimenti al dettaglio, il monitoraggio continuo sarà di fondamentale importanza, insieme alle valutazioni del futuro ambito di applicazione del regime fondate su dati di fatto. L'impatto delle misure volte a rendere i prodotti più raffrontabili, in particolare in relazione ai rischi e ai costi, renderà inoltre necessario un attento monitoraggio e richiederà che la loro efficacia sia oggetto di un'ulteriore valutazione e perfezionamento.

7. CONCLUSIONI

È necessario migliorare le informazioni sui prodotti. Nuovi requisiti in tal senso sono già stati introdotti per gli OICVM: la presente valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni disponibili per realizzare miglioramenti analoghi per tutti i prodotti di investimento preassemblati attualmente venduti ai clienti al dettaglio.

Benché l'eterogeneità dei prodotti renda necessaria una certa flessibilità, lo strumento principale individuato consiste in una maggiore standardizzazione delle informazioni, che consentirebbe una maggiore comparabilità. Nella presente valutazione d'impatto tale strumento è stato denominato "**standardizzazione mirata**". L'analisi conclude che tale approccio offre le migliori possibilità per rendere le informazioni sui prodotti più chiare e più comparabili, rispecchiando nel contempo gli aspetti concreti di prodotti complessi e diversificati.

Naturalmente, le misure di tutela dei consumatori sui mercati degli investimenti al dettaglio devono sempre essere intese in modo olistico: è importante disporre di una varietà di strumenti normativi in grado di sostenersi a vicenda, compresi i provvedimenti per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria tra i consumatori al dettaglio e le misure intese a migliorare la regolamentazione dei distributori e i processi di vendita.

In assenza di informazioni chiare e comparabili, però, non è possibile decidere con cognizione di causa. Il persistere dell'assenza degli strumenti necessari per prendere decisioni migliori e più consapevoli avrebbe un impatto non trascurabile sulla regolamentazione dei mercati al dettaglio. Per questo motivo, gli sforzi e i costi necessari per elaborare ed attuare obblighi di informazione efficaci rappresentano un prezzo modesto da pagare affinché i mercati degli investimenti al dettaglio si fondino su una base più solida.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2012
SWD(2012) 192 final

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla intermediazione assicurativa

{COM(2012) 360 final}

{SWD(2012) 191 final}

1. PROSPETTO DELLA LEGISLAZIONE UE RILEVANTE E DELLE INIZIATIVE POLITICHE ATTUALI

	Assicurazione	Investimenti
Prodotti rilevanti	Assicurazione vita, assicurazione autoveicoli, assicurazione responsabilità civile, assicurazione danni ai beni, assicurazione merci ecc. nonché prodotti assicurativi con elementi di investimento quali le polizze vita unit-linked.	Azioni, obbligazioni (tra cui le obbligazioni strutturate), fondi di investimento, derivati, ecc.
Requisiti patrimoniali	SOLVIBILITÀ II accesso ed esercizio dell'attività, vigilanza, procedure di risanamento e liquidazione di imprese di assicurazione e riassicurazione	CRD (Direttiva sui requisiti patrimoniali) IV accesso e esercizio dell'attività, vigilanza, procedure di risanamento e di liquidazione di enti creditizi ed imprese di investimento
Distribuzione	Direttiva IMD Regole sulla registrazione e sull'autorizzazione (comprese le qualifiche del personale), pratiche di vendita di <u>tutti</u> i prodotti assicurativi , attività transfrontaliera, norme di comportamento, vigilanza, ecc. <u>Le vendite di prodotti assicurativi con elementi di investimento, come i prodotti di assicurazione vita unit-linked, sono regolamentate nell'ambito della direttiva IMD.</u>	MiFID II Regole sulla registrazione e sull'autorizzazione, requisiti di organizzazione (comprese le qualifiche del personale), pratiche di vendita di tutti i prodotti di investimento , attività transfrontaliera, norme di comportamento, vigilanza, ecc. <u>La MiFID prevede un'esenzione per i prodotti di investimento con un contenitore assicurativo, come i prodotti di assicurazione vita unit-linked.</u>
Informazioni sui prodotti	SOLVIBILITÀ II Prodotti assicurativi	PRIPS Prodotti assic. con elementi di invest. OICVM Prodotti d'invest.

Al fine di garantire la coerenza tra i settori, la revisione della direttiva IMD terrà conto della revisione, attualmente in corso, della MiFID, nonché dell'imminente iniziativa PRIPS (prodotti di investimento al dettaglio preassemblati). Ciò significa che, ogniqualvolta si tratta della regolamentazione delle pratiche di vendita di prodotti assicurativi vita con un elemento di investimento (PRIPS assicurativi), la direttiva sull'intermediazione assicurativa deve soddisfare standard di protezione dei consumatori almeno simili a quelli della MiFID rivista. I PRIPS assicurativi sono prodotti di investimento al dettaglio preassemblati come assicurazione vita, come ad esempio i prodotti di assicurazione vita unit-linked.

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Le questioni in sospeso con l'attuale quadro giuridico IMD, che saranno precisate nella presente sezione, possono essere raggruppate in due categorie: problemi connessi alla vendita di tutti i prodotti assicurativi (assicurazione vita e non vita) e problemi connessi alla vendita di PRIP assicurativi.

2.1. Problemi connessi alla vendita di tutti i prodotti assicurativi

L'ambito di applicazione della direttiva non comprende i sottoscrittori diretti e altri canali di vendita dei prodotti assicurativi (come agenzie di viaggi e società di autonoleggio). Ne deriva il problema diffuso che la protezione dei consumatori è diversa a seconda di dove (attraverso quale canale di vendita) il consumatore acquista il prodotto assicurativo. Oltre a compromettere la tutela dei consumatori, tale situazione crea disparità nei costi di adeguamento alla normativa tra i diversi canali di vendita. Attualmente anche alcuni operatori del mercato post-vendita (gestori di sinistri e periti liquidatori) sono esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva IMD. Queste professioni fanno parte del processo di vendita dei prodotti assicurativi e potrebbero essere esposte a conflitti di interessi.

Il secondo problema fondamentale riguarda i conflitti di interessi tra il venditore di prodotti assicurativi e il consumatore dovuti alla composizione del compenso dei venditori. I conflitti di interessi che ne derivano possono provocare un danno per i consumatori in due modi leggermente diversi: bloccando gli intermediari in accordi di quasi esclusiva con un'unica impresa di assicurazioni a monte (i consumatori che si rivolgono all'intermediario non avranno sufficienti possibilità di scelta per soddisfare al meglio le loro esigenze); o inducendo il venditore a consigliare al consumatore prodotti che sono meglio remunerati per il venditore, piuttosto che più adatti alle esigenze del consumatore (quest'ultimo caso è trattato più sotto, insieme ad altri problemi concernenti la consulenza).

Il terzo gruppo di questioni importanti riguarda la consulenza, in cui si possono distinguere due problemi diversi.

- Ai consumatori potrebbe essere fornita una *consulenza distorta* a causa dei suddetti conflitti di interessi derivanti dal compenso dei venditori.
- La consulenza potrebbe essere di *scarsa qualità* in settori in cui i requisiti in materia di qualifiche professionali per il personale di vendita sono insufficienti. Attualmente le norme sulle qualifiche professionali variano considerevolmente tra i vari Stati membri e tra i canali di vendita, ragion per cui numerosi consumatori ricevono una consulenza di scarsa qualità.

L'accesso ai mercati transfrontalieri è penalizzante per i venditori di prodotti assicurativi e attualmente non molto diffuso nei mercati europei. Il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento non sono previsti nel testo della IMD1. Non esiste un unico registro presso il quale i consumatori possano trovare informazioni circa i venditori di prodotti assicurativi in tutti gli Stati membri dell'UE.

Per quanto riguarda il problema della mancanza di sanzioni armonizzate, è stato individuato come un punto rilevante in quasi tutte le attuali revisioni della legislazione relativa ai servizi finanziari. Il motivo risiede nella mancanza di effetto deterrente delle sanzioni in alcuni Stati membri e nelle grandi differenze esistenti tra i poteri sanzionatori delle autorità competenti.

2.2. Problemi connessi alla vendita dei PRIP assicurativi

Le norme in tema di protezione dei consumatori per la vendita di PRIP assicurativi non sono sufficienti a livello UE poiché la direttiva IMD 1 non contiene disposizioni speciali per la vendita dei prodotti assicurativi vita complessi contenenti elementi di investimento. Attualmente, tali prodotti sono venduti in base alle regole generali sulla vendita dei prodotti assicurativi, per quanto siano molto diversi per natura e rappresentino rischi più elevati per gli acquirenti non professionali. Nel mercato è stato registrato un gran numero di reclami in merito alla vendita di prodotti di assicurazione unit-linked in molti Stati membri. Vi sono casi dimostrati di arbitraggio normativo dovuto alle differenze nella regolamentazione della vendita dei PRIP attraverso canali di vendita diversi. Il pregiudizio potenziale derivante al consumatore dalla vendita di prodotti di assicurazione vita unit-linked inadeguati potrebbe essere stimato ad un massimo di 1 100 miliardi di euro per l'UE 27. Un aspetto importante è che nel mercato assicurativo, a causa dei costi di uscita e ai costi più elevati dei prodotti, una consulenza inappropriata può portare gli investitori a pagare maggiori commissioni e ad essere vincolati a prodotti per cui si applicano sanzioni di uscita di cui l'investitore non si era reso conto al momento dell'investimento. Naturalmente, sono molti i fattori che incidono sui danni effettivamente subiti dai consumatori, e la consulenza in materia di vendite è solo uno di essi. Tuttavia vi sono elementi che dimostrano che la consulenza è fondamentale per i mercati al dettaglio di prodotti finanziari. Sembra pertanto che la consulenza sia un elemento chiave. Date le dimensioni di questo mercato, i casi di vendita impropria potrebbero avere un grande impatto potenziale sul benessere dei consumatori. In assenza di norme UE, le autorità di regolamentazione hanno risposto chiedendo una maggiore trasparenza dei costi o, se la loro azione riguarda prodotti complessi in generale, fornendo orientamenti in merito all'informativa precontrattuale o chiedendo una moratoria sulla vendita di tali prodotti.

3. ANALISI DELLA SUSSIDIARIETÀ E DELLA PROPORZIONALITÀ

Agendo da soli, gli Stati membri non sarebbero in grado di affrontare a livello nazionale i problemi di inefficacia dovuti all'esistenza di regimi diversi per i sottoscrittori diretti e gli intermediari in tutta l'UE, a standard non armonizzati in materia di consulenza e di tutela dei consumatori e a differenze nei requisiti di qualifica professionale. Inoltre, la revisione della vigente direttiva mira a migliorare la mobilità dei consumatori, a favorire gli scambi transfrontalieri e a garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori del mercato, allineando gli standard di regolamentazione nei vari settori dei servizi finanziari (allineamento dell'IMD alle regole della MiFID per quanto riguarda le vendite di polizze assicurative con elementi di investimento).

Circa il 95% degli intermediari assicurativi registrati nell'UE sono microimprese e PMI (come definite da altre direttive UE). Pertanto, deve essere assicurato un approccio di proporzionalità in sede di allineamento dell'IMD alla MiFID.

1. I venditori di prodotti assicurativi semplici che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio (autonoleggi, agenzie di viaggio) e i prestatori di servizi post-vendita (ad esempio, periti liquidatori e gestori di sinistri) seguiranno una procedura

di notificazione semplificata invece di doversi registrare presso le autorità competenti.

2. Vi sarà una regola generale di proporzionalità applicabile a tutte le disposizioni, secondo cui, essendo la direttiva uno strumento di armonizzazione minima, gli Stati membri dovrebbero imporre obblighi in modo proporzionale tenendo conto della complessità dei prodotti venduti. Ciò si applicherebbe anche alle misure di livello 2 sui requisiti in materia di qualifiche professionali che verranno elaborate dall'AEAP.

3. Le norme MiFID relative alla tutela degli investitori (come il divieto di commissioni per la consulenza indipendente, l'attenuazione dei conflitti di interesse, i test di adeguatezza e appropriatezza) saranno riprese nella IMD2 al fine di garantire condizioni eque di concorrenza fra le pratiche di vendita di tutti i prodotti PRIPS nel campo degli investimenti e delle assicurazioni. L'IMD2 e la Solvibilità II conterranno regole organizzative (registrazione, notifica, norme sull'audit interno, gestione del rischio, ecc., – analoghe a quelle contenute nella direttiva MiFID) per gli intermediari assicurativi e i sottoscrittori diretti che garantiranno sotto questo profilo standard ugualmente elevati - talvolta più elevati - rispetto alla MiFID. Poiché tali norme tengono conto delle caratteristiche organizzative dell'intermediazione assicurativa e dell'assicurazione, il carico amministrativo risulta notevolmente inferiore rispetto alla piena applicazione delle regole MiFID scritte per il settore degli investimenti. I paesi che utilizzano appieno le disposizioni della MiFID (NL, IT, UK) applicano infatti un approccio di proporzionalità per rendere le norme utili e idonee per gli intermediari assicurativi.

4. RAFFRONTO TRA LE VARIE OPZIONI

Ambito di applicazione: L'opzione preferita è definire con maggiore precisione le attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva IMD. Ciò significa mantenere la flessibilità perché gli Stati membri possano prevedere un ambito il più possibile ampio, consentendo però alcune eccezioni per garantire un trattamento proporzionale (esentare le vendite di assicurazioni complementari alle cessioni di beni; e esentare le assicurazioni grandi rischi e gli acquirenti professionali dalle norme di comportamento). Si prevede anche l'introduzione di requisiti di dichiarazione semplificati per gli operatori nella catena del valore delle assicurazioni (venditori di prodotti assicurativi a titolo accessorio come agenzie di viaggio, autonoleggi e operatori post-vendite come periti liquidatori e gestori di sinistri). Ciò ha già un impatto positivo sui consumatori, mentre l'impatto sugli operatori del mercato che vendono a titolo accessorio sarebbe limitato in termini di costi. Questa opzione riduce notevolmente l'impatto negativo sui venditori diretti e sugli intermediari in termini di concorrenza, pur restando efficace ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Conflitto di interessi: vi sono due opzioni prescelte: introdurre un formato di informativa standard del tipo "European Business card" per tutti i venditori di prodotti assicurativi e introdurre al tempo stesso un regime stile MiFID (norme di comportamento contenute negli articoli 23-25 della MiFID II) per i venditori di prodotti di assicurazione vita con elementi di investimento. Tali opzioni innescano una migliore tutela dei consumatori mediante la prevenzione (European Business

Card e divulgazione del compenso) e la possibile gestione e attenuazione dei conflitti di interessi (soluzioni stile MiFID). Allo stesso tempo queste opzioni sono efficienti sotto il profilo dei costi, perché consentono un tipo di impostazione adeguata in funzione della complessità e dei costi dei prodotti venduti.

Consulenza: vi sono due opzioni prescelte in materia di consulenza: non sarebbe costoso introdurre una definizione di consulenza nella direttiva. Questa opzione consentirà al consumatore di sapere se riceve una consulenza personalizzata o meno al momento di acquistare un prodotto. L'altra opzione prescelta è introdurre una verifica dell'adeguatezza stile MiFID e un divieto di commissioni per la consulenza indipendente per le vendite dei prodotti più complessi. Ciò impedirà che i consumatori subiscano danni per la vendita inappropriata di tali prodotti.

Per quanto riguarda il problema della consulenza di scarsa qualità, l'opzione prescelta è quella di garantire che la qualifica professionale del venditore del prodotto assicurativo sia proporzionata alla complessità dei prodotti offerti, ad esempio i venditori di prodotti di assicurazione vita complessi dovrebbero ricevere una formazione specifica sulle caratteristiche dei prodotti da loro offerti. A causa delle strutture di mercato e delle competenze degli Stati membri in materia di requisiti di qualifica professionale, sarebbe preferibile un approccio di *soft law*.

Commercio transfrontaliero: È stata scelta l'opzione di introdurre le definizioni di FOS e FOE e un sistema di riconoscimento reciproco, nonché un processo più semplice di notifica per gli intermediari assicurativi che intendono vendere prodotti su base transfrontaliera, e di creare un sistema di registrazione centralizzata dove i consumatori possono trovare informazioni su tutti i venditori di prodotti assicurativi esistenti negli Stati membri. Tali opzioni sono relativamente efficaci sotto il profilo dei costi e potrebbero causare notevoli vantaggi per i consumatori legati al fatto di avere maggiori informazioni e una scelta più ampia (miglioramento della concorrenza).

Sanzioni: È stata scelta l'opzione di introdurre un quadro di sanzioni generale attraverso la definizione di norme minime armonizzate che siano sufficientemente dissuasive per ridurre in modo significativo il numero delle violazioni. Questa opzione è stata individuata come la più efficace in termini di costi mediante una serie di valutazioni dell'impatto di iniziative legislative simili, come la MiFID e la PRIPS. Anche l'AEAP è ampiamente a favore di questa impostazione. Va inoltre osservato che un numero elevato di potenziali autori di illeciti potrebbero essere operatori transfrontalieri, con fatturati molto consistenti, per i quali ad esempio una sanzione di 6 000 EUR (Spagna) per gli intermediari assicurativi non registrati non avrà un effetto dissuasivo.

5. OBIETTIVI DELL'INIZIATIVA UE

La revisione della IMD1 mira a migliorare la regolamentazione nel mercato assicurativo al dettaglio in modo efficiente. L'obiettivo è garantire così la parità di condizioni tra tutti i partecipanti alla vendita di prodotti assicurativi e rafforzare la protezione degli assicurati.

6. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E DEI COSTI

Tutte le opzioni politiche analizzate comporteranno per gli Stati membri costi di adeguamento alla normativa in termini di elaborazione e/o inserimento di norme nella legislazione nazionale. Secondo un recente studio, i costi per l'elaborazione e/o l'inserimento di norme nella legislazione nazionale sono da bassi a moderati. Per quanto riguarda i costi amministrativi, visto che tale iniziativa tenta per definizione di esigere l'applicazione di nuove regole in materia di vendita e in alcuni Stati membri la comunicazione di nuove informazioni ai clienti al dettaglio, ciò comporterebbe costi una tantum per tutti i distributori e i produttori. Sono probabili anche costi continuativi. Per quanto riguarda l'estensione dell'ambito di applicazione, ciò avrebbe un impatto marginale o nullo sui sottoscrittori diretti e gli altri operatori di mercato. Per quanto concerne la distribuzione dei PRIPS assicurativi, va osservato che una stima degli effetti al livello 1 per un'iniziativa come questa sarà necessariamente piuttosto approssimativa; stime più precise saranno possibili solo una volta analizzate le possibili misure di livello 2. La stima degli oneri amministrativi sulla base dello studio PWC e delle statistiche del settore, adeguate dai servizi della Commissione, è di circa 617 000 000 EUR per il primo anno di applicazione della IMD2, pari allo 0,06% del GWP complessivo per il 2009, e determinerà, tenuto conto del numero elevato di imprese interessate (circa 1 milione), **un costo medio relativamente moderato di circa 730 euro per impresa**. Tali costi non saranno distribuiti tra tutte le imprese in modo uguale - le imprese che vendono PRIP assicurativi saranno più colpite di quelle che vendono esclusivamente prodotti assicurativi generali.

7. STIMA DEI VANTAGGI

7.1. Per i consumatori e la società

Grazie all'introduzione di standard migliori e armonizzati in materia di consulenza, i consumatori beneficeranno di una migliore comparabilità delle offerte, anche tra i diversi canali di distribuzione. Ciò dovrebbe portare ad una migliore comprensione, da parte dei consumatori, dei servizi e dei prodotti offerti. Di conseguenza, i consumatori saranno propensi a confrontare le offerte di prodotti e a scegliere quelle più adeguate alle loro esigenze. Ciò riduce il costo/prezzo pagato dal consumatore.

Il consumatore deve acquistare polizze di assicurazione adatte alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Altrimenti, vi è il rischio elevato di una disdetta anticipata delle polizze inadeguate e di insoddisfazione da parte dei consumatori. Ciò significa che se un consumatore disdice anticipatamente il proprio contratto di assicurazione, perderà tutti i vantaggi accumulati e pagherà spese pari a circa l'8%. In caso di disdetta di una polizza di assicurazione vita, potranno esserci anche alcune conseguenze fiscali negative per il consumatore (per esempio l'applicazione dell'imposta al valore di riscatto della polizza). Ad esempio, per il mercato di un tipo di prodotti di assicurazione vita, le statistiche sulle rendite variabili indicano che in circa il 25% dei casi i consumatori disdicono i contratti prima che giungano a scadenza (livello di "inadempimento"). Questo fenomeno potrebbe essere collegato a diversi fattori, tra l'altro la consulenza inappropriata sulla scelta del prodotto. I vantaggi che l'introduzione di standard elevati e armonizzati in materia di consulenza

comporta per i consumatori e la società nel suo insieme consistono nella riduzione delle disdette anticipate (riduzione degli inadempimenti).

7.2. Per i venditori di prodotti assicurativi

I principali vantaggi per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi saranno sotto forma di maggiori opportunità commerciali, derivanti dai minori costi dell'attività transfrontaliera e dalla maggiore fiducia e quindi domanda dei consumatori. Ciò dovrebbe aumentare la concorrenza tra i venditori. Effetti simili potrebbero essere attesi da opzioni strategiche che incoraggiano l'attività transfrontaliera degli intermediari assicurativi.

Per quanto riguarda l'effetto di migliorare gli standard in materia di consulenza, gli operatori di mercato risparmierebbero su alcuni costi aggiuntivi connessi agli inadempimenti. Questi ultimi comprendono i costi collegati ai ricalcoli e alle ricalibrature delle misure di gestione del rischio da parte degli assicuratori, che devono gestire una vasta gamma di rischi in una prospettiva di investimento di lungo termine. Infine, gli operatori di mercato dovrebbero anche beneficiare di una maggiore stabilità dei mercati finanziari.

7.3. Per gli Stati membri

L'assicurazione svolge un ruolo importante dato che copre rischi che è difficile, se non impossibile, che i cittadini possano affrontare in circostanze normali. Gli Stati membri potrebbero veder ridotti i costi e trarre benefici, in quanto la riduzione delle vendite di prodotti assicurativi inadeguati che portano alla disdetta delle polizze diminuirebbe i costi in termini di assistenza da fornire ai consumatori che non sono in grado di assorbire le perdite del loro patrimonio e le maggiori spese derivanti da vendite improprie di polizze di assicurazione (ad esempio assicurazione vita, assicurazione di disoccupazione, assicurazione della casa, assicurazione malattia).

8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Per valutare se le opzioni prescelte hanno raggiunto i loro obiettivi, i servizi della Commissione intendono collaborare strettamente con l'AEAP, i gruppi di consumatori (ad es. l'FSUG), le principali parti interessate e gli Stati membri. Una valutazione ex-post deve essere eseguita cinque anni dopo l'adozione della revisione della direttiva.